

Contratto di assicurazione multirischio per l'azienda agricola

Dimensione Agricoltura

Modello: 91AGR **Edizione:** 12/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF91AGR **Edizione:** 12/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza garantisce nei limiti delle somme assicurate le aziende agricole e altre attività similari soggette a reddito agrario.



Che cosa è assicurato?

Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, dagli eventi previsti dalla combinazione richiamata sulla Scheda di polizza.

Gli eventi garantiti sono:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmine
- ✓ Implosione, scoppio, esplosione
- ✓ Caduta di corpi celesti
- ✓ Onda sonora
- ✓ Urto di veicoli stradali o di natanti
- ✓ Caduta di ascensori e montacarichi
- ✓ Fumo
- ✓ Danni consequenziali
- ✓ Spese di demolizione e sgombero
- ✓ Spese di rimozione e collocamento cose mobili
- ✓ Spese rifacimento dati, programmi, disegni
- ✓ Onorari dei periti
- ✓ Rimpiazzo combustibile
- ✓ Dispersione di gas
- ✓ Spese di riprogettazione
- ✓ Perdite occulte d'acqua
- ✓ Indennità aggiuntiva "Prodotti Bio"
- ✓ Incendio del Patrimonio Arboreo

Garanzie opzionali

- ✓ Eventi socio-politici
- ✓ Eventi naturali (Eventi atmosferici, Grandine e Sovraccarico neve)
- ✓ Danni da acqua
- ✓ Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni
- ✓ Ricorso Terzi
- ✓ Rischio Locativo
- ✓ Impianti fotovoltaici – Impianti solari
- ✓ Maggiori spese
- ✓ Indennità a diaria per interruzione d'esercizio
- ✓ Fenomeno elettrico
- ✓ Mercè in refrigerazione
- ✓ Danni alle piante e colture
- ✓ Errata etichettatura e danni alle bottiglie

Altre garanzie opzionali:

- ✓ Furto e rapina
- ✓ Macchine agricole (per Incendio, Eventi naturali e Socio-politici)
- ✓ Furto e rapina, Ricorso Terzi
- ✓ Elettronica
- ✓ Cristalli, vetri ed insegne
- ✓ Responsabilità Civile
- ✓ Tutela Legale
- ✓ Assistenza
- ✓ Garanzie Catastrofali

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. (spese di salvataggio) e quanto espressamente indicato in specifici articoli, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati Fabbricato: parchi, boschi, alberi, coltivazioni in genere (salvo quanto previsto dalla garanzia "Incendio del patrimonio arboreo"); strade private, tutti gli impianti di produzione di energia, l'area su cui sorge il fabbricato, i fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione, quelli in rovina, e salvo per la garanzia RC del Fabbricato, i bungalow e le case mobili.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre alle esclusioni previste in relazione ai singoli eventi assicurati, la Società non indennizza i danni:

- ! causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
- ! causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- ! di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! ai beni in leasing se già coperti da altra assicurazione;
- ! di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto;
- ! dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ! i danni occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;
- ! i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- ! di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- ! sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti. Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza;
- ! a bungalow, case mobili, camper, roulotte, o simili, ed alle cose in esse contenute;
- ! da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.



Dove vale la copertura?

L'ambito geografico è l'ubicazione del bene assicurato.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.. In caso di sinistro la Società non indennizzerà il danno poiché se fosse stata a conoscenza delle effettive caratteristiche del fabbricato non avrebbe consentito l'assicurazione.

Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 c.c..



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. In caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile:

- semestralmente, con applicazione di un aumento, a titolo di interesse, del 3%;
- quadrimestralmente, con applicazione di un aumento, a titolo di interesse, del 4%;
- trimestralmente, con applicazione di un aumento, a titolo di interesse, del 4,5%;

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara Assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della SARA Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e del premio, che nella forma senza adeguamento. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio.

Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 c.c.. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale con il massimo di 5 anni, non rescindibile per la durata contrattuale pattuita. Se la durata del contratto è poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto alla scadenza contrattuale pattuita con preavviso di 30 giorni. La disdetta avrà effetto dalla fine dell'annualità assicurativa nel corso della quale la facoltà di disdetta è stata esercitata, senza oneri a carico dell'Assicurato..



Come posso disdire la polizza?

In assenza di disdetta inviata dalle Parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 secondo comma c.c.. Il contratto, alla scadenza, può prevedere un adeguamento del premio, che viene comunicato al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini di quanto disposto, non sono da considerarsi "adeguamento del premio" le variazioni determinate dall'indicizzazione. Se il Contraente non intende accettare il nuovo premio, deve inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione Commercio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: DimensioneAgricoltura

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 05/12/2024 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio ed altri danni ai beni

Alla combinazione base possono essere aggiunte garanzie (Condizioni aggiuntive) quali Eventi socio-politici, Eventi naturali (eventi atmosferici, grandine sui fragili, sovraccarico neve), e Danni da acqua.

La garanzia può essere ulteriormente arricchita con ulteriori Garanzie Complementari (Fenomeno elettrico, Impianti fotovoltaici e solari, Ricorso terzi, Maggiori costi, Indennità a diaria per interruzione d'esercizio, Merci in refrigerazione, Danni alle piante ed alle colture, Errata etichettatura e danni alle bottiglie).

In alternativa alla Formulazione incendio "Fabbricato Base", l'Assicurato potrà optare per la Formula Mutuo o per la garanzia Rischio Locativo.

La garanzia è prestabile anche singolarmente

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Furto e rapina

La Società indennizza i danni materiali e diretti di danneggiamento o perdita delle cose assicurate pertinenti all'attività ricettiva causati da: furto, rapina o estorsione, furto commesso dai dipendenti, danni al Contenuto, danni ai locali ed agli infissi, serramenti, gronde e pluviali.

La garanzia è prestabile anche singolarmente.

E' anche possibile selezionare Estensioni di garanzia come Portavalori, Abigeato – Furto degli animali, Preziosi e Valori in mezzi di custodia, furto anche alle "Cose, Valori e Preziosi dei Clienti" nonchè alle loro autovetture e motocicli.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Elettronica	<p>La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed impianti elettronici presenti all'interno dei locali assicurati. Alla garanzia principale si possono aggiungere, optando per la Conduzione Aggiuntiva, ulteriori estensioni, come Impiego mobile, Indennità aggiuntiva, e Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi d'utente.</p> <p>La garanzia è prestata nella formulazione all risks.</p> <p>La garanzia è prestabile anche singolarmente.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Responsabilità civile	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza (Responsabilità Civile verso Terzi). L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti.</p> <p>Può inoltre essere assicurata la responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.), nonché la responsabilità civile in qualità di proprietario del Fabbricato. Per attività o lavori commissionati a ditte terze, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente.</p> <p>La garanzia è prestabile anche singolarmente.</p> <p>E' prevista anche la possibilità di assicurare la responsabilità civile della vita familiare della persona nominativamente indicata e del suo nucleo familiare convivente.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Vetri, cristalli ed insegne	<p>La Società indennizza i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi di:</p> <ul style="list-style-type: none">- lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio, non destinati alla vendita e/o alla riparazione ed installate su vetrine, porte, oppure collocate all'interno del Fabbricato; <p>La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Macchine agricole	<p>Si assicurano i danni materiali e diretti derivanti da incendio, esplosione del carburante, scoppio del serbatoio e azione del fulmine subiti dalle macchine agricole di proprietà del Contraente.</p> <p>La copertura può essere arricchita ulteriormente dalle Condizioni Aggiuntive Eventi naturali, Eventi socio-politici, Furto e rapina, e Ricorso terzi.</p> <p>La copertura è prestabile anche singolarmente.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Tutela Legale	<p>La Società assume a proprio carico, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali connesse a l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività descritta in polizza</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Assistenza	<p>La Società copre, nei limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni, gli interventi di assistenza prestati da un tecnico specializzato tramite la Struttura Organizzativa e richiesti dall'Assicurato a seguito di situazioni di emergenze per danni subiti dal Fabbricato o dal Contenuto assicurato.</p>
Garanzie catastrofali	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato al Fabbricato e/o Contenuto e/o Attrezzature e Macchinari assicurati da Terremoto e/o Alluvione.</p> <p>L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni e possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto e rapina	<p>Impianto di allarme - Dichiarando in polizza la presenza di un impianto di allarme, in base alle sue caratteristiche, si ha diritto ad uno sconto differenziato.</p> <p>Qualora l'impianto di allarme non abbia tutti i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto (differenziato in base alla tipologia di impianto di allarme dichiarata come presente). La selezione della presente Condizione Complementare, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto Contenuto/Attrezzature e macchinari, Furto Contenuto in aumento, Preziosi e valori in mezzi di custodia, Cose Valori e Preziosi dei Clienti.</p> <p>Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A</p> <p>E' possibile selezionare tale Condizione Complementare se ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), risulta difesa, per tutta la sua estensione, da mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche ivi previste. La selezione della presente Condizione Complementare, comporta una riduzione di premio della garanzia Furto Contenuto/Attrezzature e macchinari, Furto Contenuto in aumento, Preziosi e valori in mezzi di custodia, Cose Valori e Preziosi dei Clienti.</p>
Incendio ed altri danni ai beni	Le garanzie Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, prevedono la possibilità di optare per scoperti/minimi di scoperto differenziati, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.
Responsabilità Civile	Sia la garanzia Responsabilità Civile Terzi, che la Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato prevedono la possibilità di optare per franchigie differenziate, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Furto e Rapina	<p>Contenuto in aumento</p> <p>Per elevare, per un periodo limitato di tempo riportato sulla Scheda di copertura, la somma assicurata per il Contenuto.</p> <p>Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti - Per aumentare il sottolimito di indennizzo previsto per danni ai locali e serramenti.</p>
Incendio ed altri danni ai beni	<p>Le garanzie Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, prevedono la possibilità di optare per scoperti/minimi di scoperto differenziati, che possono determinare una riduzione del premio di garanzia.</p> <p>Eventi atmosferici su fabbricati aperti</p> <p>Prevede l'estensione per i danni da eventi atmosferici anche a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e serramenti.</p> <p>Contenuto a Primo Rischio Assoluto</p> <p>Se il Contraente sceglie l'alternativa a Primo Rischio Assoluto il premio della partita incendio Contenuto e Attrezzature e Macchinari sarà superiore.</p>
Elettronica	<p>Garanzia a Primo Rischio Assoluto - Se il Contraente sceglie l'alternativa a Primo Rischio Assoluto il premio della garanzia Elettronica (con esclusione della Condizione aggiuntiva) sarà superiore.</p> <p>Condizione aggiuntiva che comprende le seguenti estensioni:</p> <p>Impiego mobile - Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello all'esterno del fabbricato a mano, entro il territorio italiano</p> <p>Indennità aggiuntiva - in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività</p> <p>Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente - la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti.</p>
Responsabilità Civile	<p>Lavori presso terzi - Estende la copertura anche ai danni che l'Assicurato potrebbe durante lo svolgimento dell'attività assicurata presso terzi. Qualora l'attività assicurata sia quella di "Contoterzista", la selezione di tale Opzione non comporterà alcun sovrapprezzo.</p> <p>Danni a mezzi sotto carico e scarico - Consente di Includere i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'area di esecuzione delle anzidette operazioni</p>



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Responsabilità Civile	Danni a cose degli addetti - L'assicurazione è estesa ai danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovanti nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata.
	Danni da circolazione - L'assicurazione è estesa i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine operatrici e veicoli - di proprietà o in uso dell'Assicurato - negli spazi utilizzati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata.
	Danni a condutture ed impianti sotterranei - L'assicurazione è estesa ai danni subiti dalle condutture ed agli impianti sotterranei e subacquei.
	Responsabilità Civile Apicoltore - L'assicurazione è estesa alla conduzione di maneggi, nonché all'organizzazione e gestione diretta di, escursioni e passeggiate a cavallo e corsi di equitazione. alla proprietà e/o dalla conduzione di un numero di apiari indicato sulla Scheda di copertura.
	Estensione da esercizio attività agrituristica – Comprende tutta una serie di estensioni (es. Danni a cose portate dai Clienti all'interno dell'attività ricettiva, Impianti sportivi e piscine, Noleggio di attrezzature sportive) tipiche di un'attività di ricezione agrituristica.
	Danni ai cavalli – L'assicurazione è estesa ai danni ai cavalli di terzi.
	Danni ai cavalieri – L'assicurazione è estesa ai danni subiti da soggetti Terzi che cavalcano gli animali o li conducono
	Estensione attività di allevamento animali – L'assicurazione è estesa all'attività di allevamento di animali, compresa l'attività di monta, e relative attività accessorie.
Tutela Legale	Pacchetto Sicurezza – La copertura assicurativa viene estesa anche alle controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), D.Lgs n. 193/07 (controlli in materia di sicurezza alimentare), D.Lgs. n. 152/06 (Codice dell'ambiente), nonché alle controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196/03.
Garanzie Catastrofali (limitatamente alla garanzia Inondazione ed alluvione)	Contenuto posto in locali seminterrati: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto anche se posti in locali interrati o seminterrati.
	Franamento, cedimento o smottamento del terreno: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.



Che cosa NON è assicurato?

<p>Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:</p> <p>a) l'Assicurato, il Contraente, il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, così come risultanti all'anagrafe al momento del sinistro, nonché il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente.</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a);</p> <p>c) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Eventuali lavoratori autonomi sono considerati terzi limitatamente a morte e lesioni personali come previste dall'Art. 583 C.P.;</p> <p>d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).</p> <p>e) Limitatamente alla Condizione Aggiuntiva "Responsabilità civile Vita Familiare", in ogni caso, non mai è considerato terzo rispetto ai soggetti che ivi assumono la qualifica di Assicurati, il Contraente di polizza.</p>
--



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia si intende prestata fino al massimale previsto in polizza ad eccezione degli eventi sotto riportati.

SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO E TRASPORTO RESIDUI DEL SINISTRO

Fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000,00.

SPESE DI RIMOZIONE, TRASPORTO E RICOLLOCAMENTO COSE MOBILI

fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000,00

SPESE DI RIPROGETTAZIONE

Fino alla concorrenza di € 15.000.

SPESE DI RIFACIMENTO DATI, PROGRAMMI, DISEGNI

Fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

ONORARIO DEI PERITI

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 5.000,00 per annualità assicurativa

RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 5.000,00 per annualità assicurativa

DISPERSIONE DI GAS

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate.

La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 200,00 per singolo sinistro.

PERDITE OCCULTE D'ACQUA

La garanzia opera purché l'eccedenza superi il 20% del consumo medio. L'Indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza di € 5.000,00 per annualità assicurativa.

INDENNITA' AGGIUNTIVA BIO

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile in base alla presente sezione, nell'ambito della definizione di Merci, risultino danneggiati prodotti biologici, la Società corrisponderà un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'importo indennizzabile esclusivamente per la parte della voce Merci costituita da prodotti biologici.

INCENDIO PATRIMONIO ARBOREO

La garanzia prevede il limite di Indennizzo di € 10.000 a Primo rischio assoluto per Sinistro e annualità assicurativa.

MERCI PRESSO TERZI

Si intendono assicurate merci per non oltre il 20% del valore assicurato alla partita Contenuto, con il massimo indennizzo per singola ubicazione di € 25.000.

ATTREZZATURE E MACCHINARI PRESSO TERZI

In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro ed ubicazione somma superiore al 5% del valore assicurato alla relativa partita con il massimo di € 25.000,00.

ATTREZZATURE E MACCHINARI ALL'APERTO

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per la partita Attrezzature e Macchinari, con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 30.000,00.

Relativamente alla Condizione Aggiuntiva "Eventi Socio-Politici" - se resa operante -, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

DANNI AGLI ANIMALI

Asfissia: La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Folgorazione: La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Animali all'aperto: fermo il limite di indennizzo per singolo animale riportato dalle Condizioni di polizza, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per la partita "Animali", con il massimo per sinistro e anno assicurativo di € 10.000,00.

DISPERSIONE LIQUIDI ALIMENTARI

La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore a € 5.000,00 per sinistro, e € 10.000 per annualità assicurativa.

DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO

La presente estensione sarà prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 1.000, e fino ad un massimo indennizzo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa

DANNI AL FORAGGIO

Autocombustione e/o fermentazione: La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed un massimo indennizzo di € 25.000,00 per sinistro ed anno.

Smassamento foraggio: fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo e con il massimo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Foraggio all'aperto: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

EVENTI SOCIO-POLITICI

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto così di seguito determinato:

- nei casi di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi si applicherà uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono indicati sulla Scheda di copertura;
- nei casi di terrorismo e sabotaggio organizzato, si applicherà uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al:

- 70% in caso di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi,
- 50% in caso di terrorismo e sabotaggio organizzato,
- delle somme assicurate alle singole partite.

EVENTI NATURALI

EVENTI ATMOSFERICI

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo sono indicati sulla Scheda di copertura; limitatamente alla partita Serre - se resa operante -, l'indennizzo verrà corrisposto con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 70% delle somme assicurate alle singole partite.

SOVRACCARICO NEVE

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite.

GRANDINE SU FRAGILI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine ai fragili, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed un limite di indennizzo di € 10.000,00 per ogni annualità assicurativa.

Limitatamente alla partita Serre, l'indennizzo verrà corrisposto con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI

La presente estensione è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.

In nessun caso la Società indennizzerà per sinistro e per anno assicurativo una somma superiore al 30% di quella assicurata alla partita Fabbricati, con il limite per sinistro e per anno di € 50.000,00.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

DANNI DA ACQUA

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%, aumentato al 20% nel caso di danni alle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati, e con il minimo di € 250,00.

Qualora la rottura sia derivata da gelo, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore ad € 10.000,00.

Limitatamente ai danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora l'occlusione non sia stata provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine, la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Limitatamente alla garanzia di Ricerca e riparazione l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00. In nessun caso la Società pagherà importo superiore ad euro 5.000 per singolo sinistro ed ad euro 10.000 per annualità assicurativa.

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

GARANZIE COMPLEMENTARI

FENOMENO ELETTRICO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di euro 250.

Limitatamente alle Apparecchiature Elettroniche, nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione lo scoperto suindicato viene innalzato al 25%; fermo il minimo ad € 250. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, per i danni da fenomeno elettrico di origine esterna, lo scoperto, fermo il suo minimo, viene aumentato al 50% dell'indennizzo dovuto.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – IMPIANTI SOLARI

EVENTI ATMOSFERICI

Agli effetti della presente estensione di garanzia in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 15%, con un minimo di 500 euro. In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, importo superiore al 50% del valore dell'impianto.

DANNI ELETTRICI

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo € 300.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 50% del valore complessivo dell'impianto.

Limitatamente ai danni a batterie/accumulatori, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con un minimo di € 300,00 e con un limite per sinistro ed anno assicurativo pari al 20% del valore dell'impianto.

EVENTI SOCIO-POLITICI

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 150.

DANNI DA FURTO

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con un minimo di Euro 300. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore all'50% della somma assicurata.

RICORSO TERZI

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, nei limiti del 20% del massimale stesso.

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO IN AUMENTO

Sono inoltre incluse, **con il limite di € 10.000** le spese di smaltimento dei residui del sinistro rientranti sia nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che in quella di "rifiuti radioattivi" di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

MAGGIORI SPESE

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro.

La presente garanzia - se resa operante - deve intendersi valida, e la relativa somma assicurata unica, per tutti i fabbricati assicurati e riportati nella Scheda di copertura.

INDENNITA' A DIARIA PER INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

Se la forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'attività assicurata, l'indennità giornaliera sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione dell'attività.

L'indennizzo - per ciascun sinistro ed anno assicurativo - è dovuto per un'interruzione massima di 90 giorni consecutivi. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia pari a tre volte la somma assicurata indicata sulla Scheda di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

MERCI IN REFRIGERAZIONE

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Per le merci in refrigerazione contenute in celle frigorifere, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

DANNI ALLE PIANTE E COLTURE

Agli effetti della presente estensione di garanzia in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 10%, con un minimo di 500 €. In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per uno o più sinistri nel corso della medesima annualità assicurativa, importo superiore ad euro 25.000. Limitatamente alla produzione di coltivazioni arboree, la garanzia è estesa ai danni derivanti da atti di danneggiamento volontari e dolosi a opera di terzi con il limite massimo di indennizzo di € 5.000 per anno assicurativo, con franchigia di € 500,00.

ERRATA ETICHETTATURA E DANNI ALLE BOTTIGLIE

La garanzia per i danni alle bottiglie è prestata con uno scoperto del 5% e con il limite massimo di indennizzo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia errata etichettatura delle bottiglie è prestata con una franchigia di 100,00 euro per sinistro e con il limite massimo di indennizzo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Qualora il fabbricato assicurato presenti caratteristiche costruttive di Tipologia B), la Condizione Aggiuntiva "Eventi Sociopolitici", se resa operante, a deroga di quanto indicato in precedenza, verrà prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo € 2.500,00. Inoltre, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore al 50% della somma assicurata per ciascuna partita.

LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro indennizzabile, verranno applicati i seguenti limiti:

- Valori e Preziosi, non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita "Contenuto in aumento"), con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 3.000,00;
- Oggetti d'arte, non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita "Contenuto in aumento"), con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto;
- Cose particolari, non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita "Contenuto in aumento");
- Raccolte e collezioni, non più di € 10.000,00 per singolo pezzo col massimo di € 50.000,00 per singola raccolta e/o collezione, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
- Cose contenute nelle dipendenze: in locali non comunicanti con quelli del fabbricato dell'azienda agricola (dipendenze) non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto.
- I Valori e Preziosi dei Clienti sono assicurati fino ad un massimo del:
 - A) 50% della somma assicurata per la partita "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" se gli stessi sono stati consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata od ai suoi Addetti;
 - B) 25% della somma assicurata per la partita "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" se gli stessi non risultano essere stati consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata od ai suoi Addetti;
- Per la partita Serre, in nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singola serra, una somma superiore a € 10.000,00;
- Per la partita Animali, l'assicurazione si intende prestata - nei limiti della somma assicurata - fino alla concorrenza massima di euro 2.500,00 per singolo animale.

LIMITE DI INDENNIZZO AGGREGATO

Qualora sulla Scheda di copertura è riportata l'indicazione "Limite di indennizzo aggregato", l'importo ivi indicato rappresenta il limite di indennizzo complessivo per ogni sinistro e per ogni periodo di assicurazione e vale per tutti i danni indennizzabili causati dai tutti i sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione, ai sensi delle Sezioni "IN - Incendio ed Altri Danni ai Beni" e "MA - Macchine Agricole".

COLPA GRAVE

In caso di sinistro, se l'attività assicurata non è in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi, il pagamento dell'indennizzo viene effettuato con uno scoperto del 25%, con il minimo di 10.000 euro ed il massimo di 100.000 euro.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESCLUSIONI E RIVALSE

COSA SI ASSICURA

Dalla partita "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" sono esclusi i veicoli a motore in generale dei Clienti, e le cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione.

Dalla partita "Autovetture e motocicli a motore dei Clienti" escluse le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato a bordo di detti veicoli. L'assicurazione non comprende i danni ai veicoli a motore che fossero già assicurati, per la garanzia Incendio, con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario o da altri nell'interesse e per conto degli stessi. Per la partita Animali sono esclusi i danni da trasporto.

ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO

Sono esclusi i danni da implosione a serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature qualora:

- l'evento sia determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- l'evento si sia verificato in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori;
- l'evento sia avvenuto per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra.

DANNI DIRETTI E MATERIALI AD IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI MISURA, DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI AZIENDE DI EROGAZIONE DI GAS, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA, O TELEFONICHE

Sono escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso.

SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO RESIDUI DEL SINISTRO

Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro rientranti sia nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli rientranti nella categoria radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

SPESE RIFACIMENTO DATI, PROGRAMMI, DISEGNI

La Società non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro.

DISPERSIONE DI GAS

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle indicate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

PERDITE OCCULTE D'ACQUA

La Società non indennizza le perdite:

- derivanti da impianti per irrigazione;
- derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- conseguenti a dolo dell'Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all'Assicurato;
- causate da terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e allagamento;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- verificatesi in occasione di atti vandalici e dolosi di terzi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari o sommosse, scioperi;
- derivanti da eventi atmosferici e naturali, a meno che non sia stata resa operante la Condizione Aggiuntiva "Eventi naturali".

Non è inoltre rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

E' in ogni caso escluso l'indennizzo di qualsiasi danno indiretto.

ATTREZZATURE E MACCHINARI ALL'APERTO

Rimangono in ogni caso esclusi gli eventi previsti dalla Condizione Aggiuntiva "Eventi Naturali" - anche se resa operante -.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

DISPERSIONE LIQUIDI ALIMENTARI

E' prevista l'esclusione dei danni:

- derivanti da guasto o rottura di contenitori di capacità inferiore a 100 dmq (100 litri);
- da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- da corrosione od usura;
- conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole;
- causati ad altri enti dalla dispersione;
- ai contenitori da cui è derivata la dispersione;
- rappresentati dalle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

DANNI AL FORAGGIO

Autocombustione e/o fermentazione: In ogni caso la Società non indennizza i danni causati da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestano in concomitanza della fermentazione

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società non risponde dei danni:

- causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- alle insegne;
- di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- da scritte o imbrattamento;
- se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazioni biologiche e/o chimiche e/o nucleari;
- subiti dai veicoli, anche qualora risulti essere stata acquistata la Partita "Autovetture e motocicli a motore dei Clienti".

EVENTI NATURALI

EVENTI ATMOSFERICI

La Società non risponde dei danni

causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- allagamenti, slavine, frane, mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tensostrutture, tendostrutture, capannoni pressostatici e simili; baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, tendoni, tende frangisole, pannelli solari e reti antigrandine;
- vetrate, lucernai, serre, tunnel in film plastico;
- animali, anche se risulta assicurata la relativa partita;
- foraggio, anche se risulta assicurata la relativa partita.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

SOVRACCARICO NEVE

Sono esclusi i danni:

- causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi alla data di costruzione degli stessi, nonché, in tal caso al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie, ai box ed alle serre non totalmente in muratura, alle tensostrutture, tendostrutture e simili, a capannoni pressostatici; e quanto in essi contenuto;
- ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, antenne e simili, insegne, camini, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- ai fabbricati destinati ad alpeggio;
- agli animali, anche se risulta assicurata la relativa partita;
- al foraggio, anche se risulta assicurata la relativa partita.

GRANDINE SU FRAGILI

Si intendono sempre esclusi i danni prodotti dalla grandine a tunnel in film plastico

DANNI DA ACQUA

Sono esclusi:

- a. i danni causati da umidità, stillicidio;
- b. i danni causati da usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione;
- c. i danni al Contenuto, Attrezzature e Macchinari merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal piano calpestabile;
- d. le spese per la ricerca ed il ripristino della rottura;
- e. i danni causati da occlusione di condutture e tubature
- f. i guasti e le rotture di tubature mobili;
- g. i danni causati da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- h. i danni causati da rottura di tubazioni e condutture interrate.

Qualora lo spargimento sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- i. se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- l. causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.
- m. i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- n. i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- o. le spese per ricercare l'occlusione e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi;
- p. i danni da occlusione di impianti di irrigazione;
- q. i danni da occlusione di tubature e condutture interrate;
- r. i danni causati da usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione;
- s. i danni al Contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal piano calpestabile.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle previste e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

GARANZIE COMPLEMENTARI FENOMENO ELETTRICO

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti;
- b) causati da deterioramento, logorio, usura, mancata o carente manutenzione;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
- d) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai suoi rappresentanti legali e Soci a responsabilità illimitata all'atto della stipulazione della polizza;
- e) causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, - diverse da laser ad uso estetico -, valvole termoioniche;
- f) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici;
- g) agli impianti fotovoltaici e solari.

Limitatamente alle Apparecchiature Elettroniche, sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – IMPIANTI SOLARI EVENTI ATMOSFERICI E GRANDINE

Si intendono interamente richiamate le esclusioni previste dai rispettivi articoli.

DANNI ELETTRICI

Si intendono interamente richiamate le esclusioni previste dall'articolo sulla garanzia Fenomeno Elettrico. Non si intendono assicurate le batterie/accumulatori di vetustà superiore a 10 anni. Sono comunque esclusi i danni indiretti da mancata produzione di energia elettrica.

EVENTI SOCIO-POLITICI

Si intendono interamente richiamate le esclusioni previste dall'articolo sulla garanzia Eventi Socio-politici.

DANNI DI FURTO

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere.

RICORSO TERZI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Fermo quanto previsto al punto successivo;
- a cose portate dai Clienti, ospiti dell'attività ricettiva - se presente -, compresi i veicoli;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- causati da macchine agricole di proprietà del Contraente/Assicurato.

Non sono comunque considerati terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

MAGGIORI SPESE

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

INDENNITA' A DIARIA PER INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

La Società non riconosce alcun indennizzo per i giorni di inattività (totale o parziale):

- per scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- derivanti da difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività, o difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- per il periodo di chiusura (stagionale o no), quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque non in attività al momento del sinistro per motivi non connessi ai danni materiali subiti od agli infortuni verificatesi;
- in caso di cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi delle fattispecie previste dal presente disposto.

DANNI ALLE PIANTE E COLTURE

Sono esclusi i danni:

- a piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo;
- a piante e colture che al momento del Sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;
- a frutti pendenti
- indiretti, tra i quali anche l'arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancorché favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi garantiti in Polizza.
- derivanti da atti di danneggiamento volontari e dolosi a opera di terzi.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio ed altri danni ai beni

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
 - causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
 - di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - ai beni in leasing se già coperti da altra assicurazione;
 - di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto;
 - dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - i danni occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;
 - i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 - al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
 - Sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
- Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza;
- a bungalow, case mobili, camper, roulotte, o simili, ed alle cose in esse contenute;
 - da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA

Qualora la polizza preveda l'operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente Sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "Apparecchiature elettroniche".

RINUNCIA AL DIRITTI DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

RAPINA ED ESTORSIONE

Limitatamente a valori, preziosi e oggetti d'arte, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

DANNI AL CONTENUTO E/O ATTREZZATURE E MACCHINARI IN OCCASIONE DI FURTO, RAPINA, ESTORSIONE

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite d'indennizzo, per sinistro ed annualità assicurativa del 20% delle rispettive somme assicurate.

Si precisa che in ogni caso, la Società non potrà corrispondere a titolo di indennizzo, complessivamente per Contenuto e Attrezzature e macchinari, importo superiore ad Euro 5.000,00.

DANNI AI LOCALI ED AI SERRAMENTI

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'importo più elevato tra la somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita Contenuto in aumento) e la somma per la partita "Attrezzature e macchinari". L'indennizzo dovuto dalla Società non potrà in ogni caso essere superiore ad euro 5.000.

PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE, MERCATI

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite d'indennizzo del 20% delle somme assicurate per le rispettive partite.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per Contenuto ed Attrezzature e macchinari, importo superiore ad € 20.000.

ENTI PRESSO TERZI

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite d'indennizzo del 20% delle somme assicurate per le rispettive partite.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per Contenuto ed Attrezzature e macchinari importo superiore ad € 20.000.

RAPINA COMMESSA SUI CLIENTI E FORNITORI

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite d'indennizzo del 20% della somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita Contenuto in aumento) con il massimo di € 2.000,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e con il massimo di € 300,00 per il denaro.

FURTO ALL'APERTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI AGRICOLI

La presente estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10%.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per la partita "Attrezzature e macchinari", con il massimo di Euro 10.000,00.

SPESE ED ONORARI DEL PERITO

Entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 1.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;

RIFACIMENTO DATI, PROGRAMMI, DISEGNI, IMMAGINI

fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 500,00.

SPESE SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE

Il rimborso sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 60 giorni dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 250,00.

SPESE SANITARIE

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un indennizzo superiore al 10% dell'importo più elevato tra la somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita Contenuto in aumento) e la somma assicurata per la partita "Attrezzature e macchinari". In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore ad € 1.000,00; il rimborso sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20%.

SPESE MIGLIORAMENTO SISTEMI DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE

Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA 24A

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

IMPIANTO DI ALLARME

IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO GENERICO

Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione, non fosse attivato o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto agli obblighi previsti dalle Condizioni di Assicurazione, la Società corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 20%, senza che il Contraente possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

IMPIANTO DI ALLARME CON REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTI

Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione, non fosse attivato o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai sottoindicati obblighi, la Società corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%, senza che il Contraente possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

ESTENSIONI DI GARANZIA

PORTAVALORI

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

ABIGEATO – FURTO DEGLI ANIMALI

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, con l'applicazione di una franchigia pari a € 1.000,00 per sinistro e il limite massimo d'indennizzo per capo di € 2.500,00.

DEROGA LIMITI PER DANNI AI LOCALI ED AI SERRAMENTI

La Società indennizza i danni fino alla concorrenza di euro 10.000 per sinistro ed anno assicurativo.

AUTOVETTURE E MOTOCICLI A MOTORE DI PROPRIETA' DEI CLIENTI

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 500, ed un massimo indennizzo pari a 25.000 per ciascun veicolo.

COSE, PREZIOSI E VALORI DEI CLIENTI

Limitatamente al solo caso di rapina commessa sui Clienti, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti" con il massimo di Euro 2.000,00.

Nell'ambito della somma assicurata, sono assicurate:

- cose consegnate: fino al 100% della somma assicurata; per Preziosi e valori, tale limite si intende ridotto al 50% della somma stessa.
- cose non consegnate: fino al 50% della somma assicurata; per Preziosi e valori, tale limite si intende ridotto al 25% della somma stessa.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Qualora, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive degli stessi non siano conformi a quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazioni, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

COESISTENZA MERCI CATEGORIA DIVERSA

Per le suddette merci in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina

INDENNIZZO PARZIALE IN CASI PARTICOLARI

- 1) In caso di sinistro, qualora si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non fossero conformi a quanto previsto dalle Condizioni di polizza, la Società corrisponderà all'Assicurato, l'80% o il 75% (a seconda della tipologia di mezzi di protezione dichiarati) dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente (a seconda dei casi, il 20% o il 25%) a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri;
- 2) Qualora sul fabbricato contenente le cose assicurate fossero eretti per qualsivoglia motivo ponteggi, impalcature o strutture similari, ancorché allarmati, sull'ammontare del danno verrà applicato uno scoperto del 25% dell'importo liquidato a termini di polizza;
- 3) Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà l'indennizzo decurtato di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso;
- 4) Qualora il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti, sull'ammontare del danno verrà applicato uno scoperto del 25% dell'importo liquidato a termini di polizza.

LIMITI DI INDENNIZZO

- a) Valori e Preziosi, non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00;
- b) Oggetti d'arte, non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e per sinistro;
- c) Cose particolari, non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e per sinistro;
- d) Raccolte e collezioni, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti; la Società inoltre non pagherà per un solo pezzo più di € 5.000,00 e per una sola serie più di € 25.000,00;
- e) Cose contenute nelle dipendenze: non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono comunque assicurati Valori, Preziosi e Oggetti di valore.

COESISTENZA FRANCHIGIE / SCOPERTI

In caso di coesistenza di scoperti e/o franchigie la percentuale di scoperto massimo da applicare viene fissata nel 30%.

COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza, rubate o danneggiate, sono anche coperte da assicurazione per il rischio furto con "polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto", fornita dalla Società o da altra Compagnia di Assicurazione, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno eccedente i valori coperti dalle citate polizze e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

ESCLUSIONI E RIVALSE

FURTO ALL'APERTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI

Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio ed ogni altro oggetto che si trovassero a bordo delle attrezzature e dei macchinari oggetto della presente estensione.

PORTAVALORI

La presente garanzia non si intende operante qualora i Valori non siano in possesso della persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

ABIGEATO – FURTO DEGLI ANIMALI

Sono esclusi i danni dovuti a bestiame al pascolo e durante la presenza in fiere e mercati.

PREZIOSI E VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA DI PROPRIETA' DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Sono in ogni caso esclusi dalla presente Estensione di garanzia, i Valori di proprietà dei clienti dell'azienda assicurata.

AUTOVETTURE E MOTOCICLI A MOTORE DI PROPRIETA' DEI CLIENTI

Sono esclusi dalla presente partita le biciclette, anche elettriche ed a pedalata assistita, monopattini ed altri dispositivi di trasporto personale - tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti
Non è quindi assicurato il "furto parziale".

Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audiofonovisivi, navigatori satellitari, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni al veicolo che fosse già assicurato, per la garanzia Furto, con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario o da altri nell'interesse e per conto degli stessi.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e rapina	<p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>COSE, PREZIOSI E VALORI DEI CLIENTI Dalla presente partita si intendono in ogni caso esclusi: - i veicoli a motore in generale dei Clienti; - le cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione.</p> <p>MEZZI DI CHIUSURA 24B Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.</p> <p>ESCLUSIONI La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni: - agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dalla normativa di polizza - causati da, od avvenuti in occasione di, incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura; - causati da verificatesi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; - alle cose riposte esternamente ai locali assicurati e nelle serre; - causati da e/o verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione; - verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate; - ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata, e salvo quanto previsto dall'"Estensione di garanzia" - "Autovetture e motocicli di proprietà dei clienti", se resa operante; - subiti dalle cose assicurate qualora il Fabbricato assicurato identificato nella Scheda di copertura risulti in corso di costruzione o ristrutturazione al momento del sinistro; - avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere e preziosi, la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; - ammanchi o perdite di qualsiasi genere;</p> <p>COESISTENZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA Qualora la polizza preveda l'operatività della Sezione Elettronica, dalla copertura della presente Sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "Apparecchiature elettroniche".</p> <p>RINUNCIA ALLA RIVALSA - La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché gli assicurati, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile.</p>
Elettronica	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>RISCHI ASSICURATI Se la sovratensione colpisce le apparecchiature elettroniche senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto, con il minimo di 250 euro. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto.</p> <p>SPESE DI SGOMBERO E TRASPORTO La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica

COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONE E SIMILI
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata.

SPESE ED ONORARI DEL PERITO

Fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA

SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 7.000,00.

INDENNITA' AGGIUNTIVA

L'indennizzo verrà limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro, né pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente Sezione, con massimo di € 5.000,00.

IMPIEGO MOBILE

La garanzia prevede, a seconda delle fattispecie di sinistro, scoperti differenziati del 10 e del 25%.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Qualora, in caso di sinistro furto avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive degli stessi non siano conformi a quanto indicato nelle Condizioni di polizza, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

SCOPERTO

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

SCOPERTI IN CASI PARTICOLARI

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- a) del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda.
- c) del 25% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. - nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi.
- d) In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente articolo EL.4.2.2, e purchè questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%.
Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.



Ci sono limiti di copertura?

Elektronica

ESCLUSIONI E RIVALSE

COSA SI ASSICURA

Sono esclusi i telefoni cellulari e tablet.

RISCHI ASSICURATI

Sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna.

CONDIZIONE AGGIUNTIVA

SUPPORTO DATI E SOFTWARE IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI DI UTENTE

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione e/o a seguito di eliminazione per errore o per svista.

INDENNITA' AGGIUNTIVA

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La presente garanzia non si intende operante qualora il Fabbricato assicurato presenti "Caratteristiche costruttive del fabbricato - Tipologia 2"

MEZZI DI CHIUSURA 24B

Sono esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori, o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane, tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non stipulato;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo, o a difetti noti al Contraente, o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione;
- indiretti, salvo quanto previsto dall'articolo "Condizioni Aggiuntive" alla voce "Indennità aggiuntiva";
- da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- causati da (o connessi a) cyber risks e virus informatici. Sono inoltre esclusi:
- le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;



Ci sono limiti di copertura?

Elettronica	<p>- i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:</p> <ol style="list-style-type: none">controlli di funzionalità;manutenzione preventiva;eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;aggiornamento tecnologico dell'impianto. <p>RINUNCIA AL DIRITTI DI RIVALSA La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>
Vetri, Cristalli, Insegne	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>RISCHIO ASSICURATO In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 4.000.</p> <p>SCOPERTO La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 50,00 per ogni lastra, per ogni sinistro verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, fino alla concorrenza della Somma Assicurata alla relativa partita.</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>ESCLUSIONI Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, o, se l'Assicurato è persona giuridica, del legale rappresentante, dei soci delle Società di persone o comunque dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, frane;di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti;di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità;derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione; <p>Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.</p> <p>RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Macchine agricole

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SCOPERTO DI GARANZIA

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 150 euro.

LIMITI DI INDENNIZZO

Nei limiti della somma assicurata riportata, in nessun caso la Società indennizzerà:

per sinistro e per singolo mezzo: euro 26.000 per la garanzia di cui alla Condizione Aggiuntiva "Furto e Rapina";

per sinistro e per singolo mezzo: euro 75.000 per la garanzia Incendio, nonché per le garanzie di cui alle Condizioni Aggiuntive "Eventi Naturali" ed "Eventi Socio-politici";

per evento: euro 100.000.

OPERATIVITA' DELLA GARANZIA A "SECONDO RISCHIO"

La presente Sezione opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad altre coperture stipulate nell'interesse dell'Assicurato.

LIMITE DI INDENNIZZO AGGREGATO

Qualora sulla Scheda di copertura è riportata l'indicazione "Limite di indennizzo aggregato", l'importo ivi indicato rappresenta il limite di indennizzo complessivo per ogni sinistro e per ogni periodo di assicurazione e vale per tutti i danni indennizzabili causati dai tutti i sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione, ai sensi delle Sezioni "IN - Incendio ed Altri Danni ai Beni" e "MA - Macchine Agricole".

ESCLUSIONI E RIVALSE

EVENTI SOCIO-POLITICI

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a furto e rapina.

RICORSO TERZI

Non sono indennizzabili i danni:

derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;

alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;

da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata dalla Società.

Non sono considerati terzi:

a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario della macchina agricola, i rispettivi coniugi, genitori, figli nonché ogni altro parente e/o affine se con loro conviventi;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);

le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

FURTO E RAPINA

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno della macchina agricola; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nella macchina agricola, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo della macchina agricola;

- verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui la macchina agricola è dotata;

- conseguenti a sinistri stradali;

- derivanti da atti vandalici, anche se compiuti durante un furto od una rapina tentata o commessa.



Ci sono limiti di copertura?

Macchine agricole

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo;
- g) di furto e di rapina, ed i relativi danni conseguenti;
- h) a veicoli destinati a trasporto di infiammabili;
- i) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto per le macchine agricole in leasing.

RINUNCIA AL DIRITTI DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Danni a colture di terzi da impiego di fitofarmaci: massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% minimo € 200,00.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- Euro 2.500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato;
- Euro 5.000 per altri Addetti.

Per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222, la garanzia si intende prestata con applicazione della franchigia per danni a cose indicata sulla Scheda di Polizza.

Limitatamente alle Malattie professionali, il massimale si intende fissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di Polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto e rappresenta la massima esposizione della Società anche per il periodo assicurativo oltreché per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

LAVORATORI AUTONOMI UTILIZZATI NELLA STRUTTURA

La garanzia è estesa, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.T., agli infortuni dei lavoratori autonomi utilizzati all'interno dell'attività dichiarata. E' prevista l'applicazione una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di Euro 5.160,00 per ogni lavoratore autonomo infortunato.

RISCHIO SMERCIO

Il massimale per sinistro per la garanzia Responsabilità Civile Terzi, rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna di cose vendute durante il periodo di assicurazione e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.

LAVORAZIONI AGRICOLE PRESSO TERZI

Danni da incendio

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per ciascun periodo assicurativo.

Danni a cose nell'ambito dei lavori

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per ciascun periodo assicurativo.

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO E VEICOLI IN SOSTA

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 200,00 per ogni mezzo danneggiato e con il massimo indennizzo di euro 20.000 per sinistro e per anno assicurativo.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250; il limite di indennizzo è di € 10.000 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di € 25.000 per sinistro e per periodo di assicurazione.

DANNI DA CIRCOLAZIONE

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 750,00 euro, e con il limite di indennizzo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI E SUBACQUEI

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESTENSIONE ATTIVITA' DI AGRITURISMO E/O TURISMO RURALE

Proprietà e conduzione di aree giochi per bambini
Questa garanzia è prestata fino al limite di € 500.000 per sinistro e annualità assicurativa.

Cose portate dai Clienti all'interno di attività ricettiva, consegnate o non
Entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di un importo pari al 2% del massimale assicurato.

Limitatamente agli oggetti preziosi, l'assicurazione s'intende prestata fino alla concorrenza del 50% della somma suindicata.

La presente condizione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni danneggiato, il cui importo minimo coinciderà con quello della franchigia per danni a cose operante.

La garanzia opera anche per i danni alle Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico danneggiato anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

DANNI AI CAVALLI

L'estensione è prestata previa applicazione di una franchigia di € 500 e con il limite di indennizzo di € 5.000 per sinistro e € 10.000 per anno assicurativo.

DANNI AI CAVALIERI

La presente estensione è operante fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 150.000 per sinistro ed anno assicurativo.

RESPONSABILITA' CIVILE VITA FAMILIARE

- Proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio: la garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di € 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione;

- Danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute: la garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di €100.000 per sinistro e periodo di assicurazione;

- Interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi: la garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000 per sinistro, con il massimo di € 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione;

- Danni derivanti dalla pubblicazione di immagini e filmati su social network e simili: la garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di € 5.000 e con una franchigia assoluta di € 500.

Il massimale riportato nella Scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Salvo quanto diversamente previsto, la presente estensione viene prestata per i danni cagionati da spargimento d'acqua, con la franchigia di € 100 per sinistro.

FRANCHIGIA

Limitatamente ai danni alle cose, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura. Restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo diverso eventualmente previste nelle condizioni contrattuali.

PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora le garanzie di cui alla presente Sezione vengano prestate per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per ciascun danno cui si riferisce la domanda resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

NON CUMULO DEI MASSIMALI

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO), il limite di indennizzo complessivo non potrà eccedere il massimale previsto per la garanzia RCT.

ESCLUSIONI E RIVALSE

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Proprietà e/o l'impiego di animali per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose: è escluso il conducente;



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA

Malattie professionali

La presente garanzia non vale:

- 1) per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti ritenuti idonei.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

Sono esclusi i parchi giochi e di divertimento, giostre e gonfiabili. Sono inoltre esclusi i danni alle cose su cui sono montati cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, striscioni.

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dalla proprietà di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi.

LAVORATORI AUTONOMI UTILIZZATI NELLA STRUTTURA

Sono escluse le malattie professionali, nonché il dolo.

RISCHIO SMERCIO

Salvo che per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati all'interno dello stesso esercizio assicurato, sono esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto.

LAVORAZIONI AGRICOLE PRESSO TERZI

Rimangono in ogni caso esclusi i danni derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli e macchine agricole soggetti all'assicurazione obbligatoria.

DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO E VEICOLI IN SOSTA

E' prevista l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

DANNI A COSE DEGLI ADDETTI

E' prevista l'esclusione di imbarcazioni, veicoli, preziosi, valori e denaro.

Restano inoltre esclusi i danni da furto o da incendio, nonché i danni ai beni del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

ESTENSIONE ATTIVITA' DI AGRITURISMO E/O TURISMO RURALE

DANNI DA ESERCIZIO ATTIVITA' AGRITURISTICA

- derivanti da vendita anche itinerante di prodotti o su aree aperte al pubblico e commercio elettronico di prodotti: escluse comunque le perdite patrimoniali non derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;

- attività ludico/sportive, culturali, ricreative, didattiche nonché escursionistiche: Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti:

a) dall'esercizio di impianti sportivi (compresi i maneggi), palestre, e piscine;

b) e connessi a noleggio di attrezzature e materiale sportivo in genere (incluse biciclette, monopattini - anche elettrici -, risciò e dispositivi di trasporto personale - tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti -);

c) dallo svolgimento di sport cosiddetti "pericolosi" (vedasi definizione "Sport pericolosi" in Glossario);

d) dalla proprietà e dalla conduzione di aree giochi per bambini;

e) dall'organizzazione e gestione diretta e/o indiretta di, escursioni e passeggiate a cavallo e corsi di equitazione;

f) derivanti dall'organizzazione di corsi per sommozzatori.

g) derivanti da proprietà e/o conduzione di aree giochi per bambini situati nell'area di pertinenza dell'attività assicurata, dai quali siano derivate la morte o lesioni qualificabili come gravi o gravissime.

La presente estensione di garanzia non opera per i giochi gonfiabili e simili.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose.

- Conduzione di maneggi, nonché dall'organizzazione e gestione diretta di, escursioni e passeggiate a cavallo e corsi di equitazione: Si intendono esclusi i danni:

· verificatisi in occasione dell'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;

· alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;

· ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;

· alle persone che cavalcano gli animali, nonché ai loro indumenti e alle loro cose.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

ESTENSIONE ATTIVITA' DI AGRITURISMO E/O TURISMO RURALE

COSE PORTATE DAI CLIENTI ALL'INTERNO DI ATTIVITA' RICETTIVA, CONSEGNATE E NON

L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE – NOLEGGIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE

Dalla presente estensione sono esclusi stadi, tribune, arene, ippodromi, maneggi e velodromi. Relativamente all'attività di noleggio di attrezzature, materiale sportivo, biciclette monopattini (anche elettrici), riscio e dispositivi di trasporto personale, sono esclusi i danni derivanti da vizio originario del prodotto.

E' in ogni caso esclusa la responsabilità civile personale del conducente/utilizzatore nonché i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia non si intende operante per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi non pernottando nella struttura ricettiva assicurata.

Dalla presente estensione, si intendono comunque esclusi i danni:

- derivanti dall'organizzazione di corsi per sommozzatori;
- verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'azienda assicurata.

ESTENSIONE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, e i danni da contagio di malattie.

ESCLUSIONI RESPONSABILITA' CIVILE VITA FAMILIARE

Sono esclusi i danni derivanti da:

- conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza esclusivamente della dimora abituale dell'Assicurato: sono esclusi da tale Condizioni Aggiuntiva gli enti suindicati qualora riconducibili e/o utilizzati, anche se in maniera non esclusiva, nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurata in polizza;
 - caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato: sono esclusi i danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;
 - proprietà, possesso ed utilizzo di animali domestici e da cortile ad uso privato: sono esclusi cani ed animali da sella;
 - esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere: Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;
 - esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo: esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo. Sono inoltre esclusi i danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli). Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti;
 - mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato: sono esclusi i danni a cose;
 - interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi: rimangono in ogni caso escluse le interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'attività dichiarata e descritta in polizza;
 - dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli: resta ferma l'esclusione per i danni a cose;
 - svolgimento di attività sociali e di volontariato: sono escluse le attività sanitarie.
- Inoltre la copertura non si intende operante per i danni derivanti:
- dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi;
 - a animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
 - dall'esecuzione o dalla committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione ai fabbricati.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività

PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, così come risultanti all'anagrafe al momento del sinistro, nonché il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente.
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a);
- gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Eventuali lavoratori autonomi sono considerati terzi limitatamente a morte e lesioni personali come previste dall'Art. 583 C.P.;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
- Limitatamente alla Condizione Aggiuntiva "Responsabilità civile Vita Familiare", in ogni caso, non mai è considerato terzo rispetto ai soggetti che ivi assumono la qualifica di Assicurati, il Contraente di polizza.

ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi, salvo quanto diversamente previsto per la garanzia di cui al precedente articolo RC.2 "Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricato" (se resa operante);
- b) da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, imbarcazioni in genere, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva "Responsabilità Civile Vita Familiare" (se resa operante) alle lettere l), s), t), u), z);
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- e) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- f) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- g) conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
- h) da prodotti geneticamente modificati o provocati da contaminazione di organismi geneticamente modificati;
- i) da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità di fabbricati;
- j) derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
- k) da furto;
- l) alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio, di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive, se rese operanti:
 - "Responsabilità Civile Vita Familiare" alle lettere h), q) e z);
 - "Lavorazioni agricole presso terzi", alla voce "Danni da incendio".
- m) alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto alle Condizioni Aggiuntive "Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale" alla voce "Cose portate dai Clienti all'interno di attività ricettiva, consegnate o non" e "Responsabilità Civile Vita Familiare", alle lettere q) e z), se rese operanti;
- n) alle colture, anche se arrecati dagli animali;
- o) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- p) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed alle cose da essi trasportate o che vi si trovino a bordo;
- q) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- r) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- s) a condutture e impianti sotterranei e subacquei;



Ci sono limiti di copertura?

- t) a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; u) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- v) da detenzione o impiego di esplosivi;
- z) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), nonché quelli derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- aa) da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
- ab) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico;
- ac) da encefalopatia spongiforme;
- ad) epidemie;
- ae) da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale;
- af) dall'esercizio dell'attività venatoria;
- ag) causati dall'Assicurato e dai suoi familiari in relazione ai fatti della vita privata e di relazione;
- ah) derivanti dall'esercizio dell'attività di Agriturismo e/o Turismo rurale, o comunque da attività di ospitalità ed accoglienza, nonché di somministrazione di pasti e bevande;
- ai) danni al cavaliere, fantino e/o persona trasportata su animale da sella, nonché a persone che conducono l'animale stesso;
- al) derivanti da fabbricati abbandonati o che non presentano buone condizioni di statica e manutenzione e derivanti da fondi e boschi abbandonati;
- am) in caso di terremoto, sono esclusi i danni da fabbricati che non rispettino le disposizioni costruttive, vigenti al momento della stipula del contratto, in materia di rischio sismico;
- an) derivante dall'esercizio dell'attività di pesca-turismo;
- ao) derivanti dalla proprietà e gestione di stadi, tribune, arene, ippodromi e velodromi, impianti sportivi in genere, palestre, piscine;
- ap) derivanti da:
- da concessione ed ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - da vendita anche itinerante di prodotti o su aree aperte al pubblico e commercio elettronico di prodotti;
 - attività ludico e/o sportive, culturali, ricreative, didattiche, di escursioni, passeggiate a cavallo e corsi di equitazione;
 - attività di noleggio attrezzature e materiale sportivo;
 - esercizio e conduzione di aree gioco per bambini;
 - esercizio e conduzione di mini-zoo e fattorie didattiche;
 - esercizio e conduzione di maneggi, a meno che l'attività dichiarata non ne preveda espressamente la presenza o salvo che non sia stata resa operante la Condizione aggiuntiva "Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale";
 - aq) causati da (o connessi a) virus informatici;
- ar) sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
- virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.
 - Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Polizza.
- Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.
- Sono inoltre esclusi :
- 1) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
 - 2) costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile dell'attività	<p>as) lavorazioni effettuate presso terzi, fermo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva, "Lavorazioni agricole presso terzi", se resa operante.</p> <p>at) da attività di apicoltura;</p> <p>au) derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;</p> <p>av) ai cavalli.</p> <p>Inoltre l'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none">- da detenzione o impiego di esplosivi;- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)- derivanti dallo svolgimento di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso;- conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere).
Assistenza	<p><u>MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI</u></p> <p>LIMITE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Ciascuna delle prestazioni di assistenza di cui all'art. AS.2 "Prestazioni fornite", sarà prestata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.</p> <p>INVIO IDRAULICO PER INTERVETI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento.</p> <p>INVIO DI UN TECNICO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento.</p> <p>INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento.</p> <p>INVIO DI UN FABBRO, INVIO DI UN FALEGNAME - La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento.</p> <p>INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA - La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di Euro 350 (IVA inclusa).</p> <p>SERVIZIO DI VIGILANZA –Fino alla concorrenza massima di euro 500 (IVA inclusa).</p> <p>RIENTRO ANTICIPATO - Fino alla concorrenza massima di euro 350 (IVA inclusa).</p> <p><u>ESCLUSIONI E RIVALSE</u></p> <p>INVIO IDRAULICO PER INTERVETI DI EMERGENZA Sono esclusi i danni dovuti a rottura, otturazione e guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore. Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.</p> <p>INVIO DI UN TECNICO TERMOIDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.</p> <p>INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA La prestazione non è dovuta in caso di guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), rottura delle tubature esterne dei locali assicurati e per negligenza dell'Assicurato, oltrechè interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; La prestazione non è dovuta in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.</p> <p>RIENTRO ANTICIPATO La prestazione non è operante qualora l'Assicurato non possa adeguatamente giustificare alla Struttura Organizzativa gli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.</p>



Ci sono limiti di copertura?

Assistenza	ESCLUSIONI Oltre alle esclusioni previste per le singole prestazioni suindicate, l'assicurazione non è operante nei casi di: - fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti; - fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso); - suicidio e tentato suicidio; - conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.
Tutela Legale	ESCLUSIONI E RIVALSE MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI CONDIZIONE AGGIUNTIVA PACCHETTO SICUREZZA Ove previsto per proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00. ESCLUSIONI E RIVALSE Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori; e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; g) per fatti dolosi delle persone assicurate; h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere; l) per contratti di compravendita di immobili m) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti; n) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche; o) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza; p) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI. q) per le vertenze contrattuali con la Società; r) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale. OPERATIVITA DELLE GARANZIE Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzie Catastrofali

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

DEMOLIZIONE E SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO - La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00

SPESE DI RIPROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E PER ONERI RICOSTRUZIONE - Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'Indennizzo, con il massimo di € 10.000

COSE POSTE IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI - Limitatamente alla garanzia Alluvione ed Inondazione, per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della relativa partita assicurata.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per le corrispondenti partite, con il massimo di euro 100.000,00 complessive.

FRANAMENTO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO - Limitatamente alla garanzia Alluvione ed Inondazione, per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 30% delle somme rispettivamente assicurate per fabbricato e contenuto, e con il massimo di euro 300.000,00 complessivo.

LIMITI DI INDENNIZZO - in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato fino al limite di indennizzo indicato e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale (limite di indennizzo) delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportate sulla Scheda di copertura

ESCLUSIONI E RIVALSE

TERREMOTO - Per la garanzia Terremoto la Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- l) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità;
- m) a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzie Catastrofali

ALLUVIONE - La Società non indennizza i danni:

- a) causati da allagamento in genere, mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione; quelli diretti effetti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- b) causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a enti mobili all'aperto;
- f) a fabbricati costruite in aree golenali
- g) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- h) a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- i) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- j) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza;
- k) causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche, serbatoi e simili;
- l) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- m) a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Sezioni "Incendio ed Altri Danni ai Beni", "Furto e Rapina", "Cristalli, Vetri ed Insegne", "Elettronica" e "Garanzie Catastrofali"

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- c. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d. presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- e. dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- f. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
- g. fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Sezioni "Macchine Agricole"

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 4) presentare alla Società entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- 5) dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- 6) fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Sezione Responsabilità Civile

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro. Devono poi far seguito i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Limitatamente alla garanzia "Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.)", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Sezione Assistenza</p> <p>Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di ACI GLOBAL S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:</p> <ul style="list-style-type: none">·Numero Verde 800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538)·Fax: +39 02 66100944·Email: area.san-pers@aciglobal.it comunicando:<ul style="list-style-type: none">·le proprie generalità;·il numero di Polizza;·il tipo di Assistenza richiesto;·l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio;·il recapito telefonico. <p>Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto.</p> <p>Tutela Legale</p> <p>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. <p>La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.</p> <p>Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Sezione "Incendio ed Altri Danni ai Beni" e "Garanzie Catastrofali": in caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.</p> <p>Sezione Assistenza: per la liquidazione dei Sinistri relativi al ramo Assistenza la Società si avvale della Struttura Organizzativa esterna di ACI Global Service S.p.A.</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	<p>Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro:</p> <ul style="list-style-type: none">- trenta giorni per le garanzie delle Sezioni "Incendio ed altri Danni ai Beni" (escluso il Ricorso Terzi), "Elettronica", "Furto e Rapina", "Cristalli vetri ed insegne", "Macchine agricole" (escluso il Ricorso Terzi), "Garanzie Catastrofali";- sessanta giorni per le altre garanzie <p>dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. <p>La comunicazione di recesso dovrà tenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'assicurazione è rivolta alle imprese qualificate come agricole ai sensi della normativa fiscale vigente.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 126,04.
 Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 63,02.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it ; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	E' un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione multirischio per l'azienda agricola

Dimensione Agricoltura

Condizioni di Assicurazione

Modello: CA91AGR **Edizione:** 12/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	4
NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	9
IN - INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI	13
Che cosa posso assicurare	13
Contro quali danni posso assicurarmi	13
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	23
FR - FURTO E RAPINA	29
Che cosa posso assicurare	29
Contro quali danni posso assicurarmi	29
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	33
EL - ELETTRONICA	39
Che cosa posso assicurare	39
Contro quali danni posso assicurarmi	39
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	40
CR - VETRI, CRISTALLI, INSEGNE	44
Che cosa posso assicurare	44
Contro quali danni posso assicurarmi	44
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	44
MA - MACCHINE AGRICOLE	45
Che cosa posso assicurare	45
Contro quali danni posso assicurarmi	45
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	46
RC - RESPONSABILITA' CIVILE	47
Che cosa posso assicurare	47
Contro quali danni posso assicurarmi	47
AS - ASSISTENZA	58
Che cosa posso assicurare	58
Contro quali danni posso assicurarmi	58
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	59
TL - TUTELA LEGALE	61
Che cosa posso assicurare	61
Contro quali danni posso assicurarmi	61
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	62
CS - GARANZIE CATASTROFALI	64
Che cosa posso assicurare	64
Contro quali danni posso assicurarmi	64
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	64
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	67

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Abitazione: Locali adibiti a dimora abituale dell'assicurato, costituenti porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con il fabbricato nel quale viene esercitata l'attività assicurata.

Abigeato: furto di bestiame.

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti e prestatori d'opera occasionali. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). Ai fini del calcolo del numero di addetti non vanno considerati stagisti, borsisti, tirocinanti e corsisti.

Agriturismo: azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo, così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previsto dalla Legge 20 febbraio 2006 n° 96, per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione. Tale definizione deve intendersi limitata esclusivamente all'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dal Contraente stesso.

Animali: vedi definizione di bestiame.

Attrezzature e Macchinari: purché sottotetto al Fabbricato identificato in polizza costituite da:

- Attrezzature: attrezzi, utensili e relativi ricambi;

- Macchinari: mezzi di sollevamento (con esclusione di ascensori, montacarichi, scale mobili), pesa, impianti di mungitura, di vinificazione e di irrigazione, essiccatoi e altri impianti di pertinenza dell'attività dichiarata in polizza e quant'altro di simile utilizzato nell'attività.

Rimane escluso tutto quanto previsto alla voce Fabbricato, Contenuto, Macchine agricole, Serre, Foraggio, Bestiame, Veicoli a motore.

Sono in ogni caso esclusi (non fanno parte delle Attrezzature e macchinari) tutti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte della presente Partita. Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attività presso terzi: le attività assicurate indicate nella scheda di polizza che l'assicurato svolge presso terzietà al di fuori di eventuali Siti assicurati.

Bestiame: bovini, equini, ovini, caprini, suini, struzzi, api ed animali da cortile ricoverati sottotetto a fabbricato. **Ai fini della copertura assicurativa non si considerano bestiame: cavalli da corsa e da concorso, animali esotici e da pelliccia, gli allevamenti avicoli intensivi, nonché tutto ciò che deriva dall'itticoltura ed elicottura (allevamenti di lumache).**

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio o di altre persone e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Contenuto: il complesso di beni custoditi all'interno del fabbricato indicato, ed inerente all'attività assicurata riportata alla voce **Cosa assicuriamo**, costituiti da:

- **Apparecchiature Elettroniche:** sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti), conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche), bilance elettroniche, personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica. **Sono comunque esclusi i telefoni cellulari e i tablet; qualora sul medesimo fabbricato identificato in polizza, sia prestata la copertura Elettronica, dalla definizione di Contenuto devono intendersi escluse le Apparecchiature Elettroniche.**
- **Arredamento:** mobilio, arredamento in genere, elettrodomestici ed apparecchi audio visivi - **diversi dai beni rientranti nella definizione di Apparecchiature Elettroniche** - cancelleria presenti all'interno dei locali, magazzini, ed uffici dell'attività assicurata indicata in polizza.

Qualora sia assicurata, separatamente - **purché nell'ambito dell'azienda assicurata** - o, come porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante con i locali nei quali viene esercitata l'attività assicurata, l'abitazione civile dell'Assicurato, nella definizione di "Arredamento" vengono ricompresi anche arredamenti e mobili, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, provviste di famiglia, elettrodomestici ed apparecchi audio visivi - anche se rientranti nella definizione di "Apparecchiature Elettroniche", **ma purché destinate esclusivamente all'uso personale dell'Assicurato e della sua famiglia** - e quant'altro di uso domestico e/o personale contenute nell'abitazione dell'Assicurato.

Sono in ogni caso escluse dalla voce Arredamento: Cose Particolari, Valori, Preziosi e Oggetti di valore;

- **Cose Particolari:** qualora non costituiscano prodotti dell'azienda, archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampe, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere dell'azienda inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco; imballaggi non espansi, lubrificanti, carburanti e combustibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Sono esclusi: Cose Particolari, Valori, Preziosi e Oggetti di valore;

- **Scorte e prodotti:** vino, olio, latte, cereali, trinciato di mais, concimi, fertilizzanti, antiparassitari, legna da ardere e da opera, carburanti, prodotti del suolo (**esclusi tabacchi, frutti pendenti, granaglie non trebbiate, foraggio e paglia**), mangimi, imballaggi, provviste e generi alimentari;
- **Valori, Preziosi, Oggetti di valore:** qualora non costituiscano prodotti e merce dell'azienda assicurata, ma siano di pertinenza dell'azienda stessa (**con esclusione quindi dei Valori, Preziosi ed Oggetti di valore degli Addetti, nonché quelli portati dai Clienti - consegnati e non -**):
 - **Valori:** denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore;

- **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose;
 - **Oggetti di valore:** oggetti di particolare pregio o di valore artistico, quali quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte, oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria.
- A deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, sono inclusi nella presente voce (Valori, Preziosi, Oggetti di valore), i Valori, Preziosi ed Oggetti di valore anche se di proprietà del Contraente/Assicurato, o, qualora quest'ultimo non sia una persona fisica, del suo legale rappresentante, o socio a responsabilità illimitata, o amministratore, nonché dei suoi familiari conviventi.

Sono in ogni caso esclusi dalla definizione di Contenuto (non fanno parte del Contenuto):

- **veicoli iscritti al P.R.A;**
- **Cose di proprietà dei Clienti;**
- **tutto ciò che rientra nelle definizioni di Animali, Attrezzature e Macchinari, Macchine agricole, Foraggio e Serre, tutti gli impianti per la produzione di energia;**
- **i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.** Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto.

Sono assicurati - **ad eccezione delle cose portate dai Clienti** - anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contoterzista: impresa che svolge attività a favore di terzi con mezzi meccanici e macchine agricole per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza.

Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Cose: gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Cose consegnate dai Clienti: cose consegnate dai Clienti in custodia all'esercente l'attività ricettiva, diverse da Veicoli a motore.

Cose non consegnate dai Clienti: cose portate dai Clienti, non consegnate in custodia all'esercente l'attività ricettiva e che ivi si trovano durante il tempo nel quale il Cliente dispone dell'alloggio, diverse da Veicoli a motore.

CREA: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

Dipendenze: locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, diversi da fienili, depositi, rimessaggi agricoli, stalla, uffici o fabbricati ad uso domestico, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso e di cui costituiscono elemento accessorio ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, i suoi familiari e dipendenti, che verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti, a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna dei beni e valori assicurati, devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nella Scheda di polizza.

Fabbricato: la costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata e relative dipendenze e abitazioni civili anche in corpo separato purché poste nell'ambito dell'azienda assicurata. Sono compresi: opere di fondazione od interrato, recinzioni, cancellate e simili, fissi ed infissi, impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, serbatoi e silos in muratura come pure altri impianti od installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, pertinenze quali centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono, inoltre, comprese tendostrutture e/o tensostrutture fino al 20% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo complessivo di 20.000 euro, fermo quanto previsto in merito alle caratteristiche costruttive all'art. IN.5.2.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. **Qualora due o più Fabbricati strutturalmente distinti risultino essere tra loro comunicanti tramite una o più "porte morte", tali fabbricati dovranno intendersi costituenti unico rischio, a cui applicare, ai fini delle garanzie Incendio ed Altri Danni ai Beni, la classificazione per destinazione più rischiosa.**

Sono esclusi: parchi, boschi, alberi, coltivazioni in genere (salvo quanto previsto dalla garanzia "Incendio del patrimonio arboreo"), strade private, tutti gli impianti di produzione di energia, l'area su cui sorge il fabbricato, i fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e manutenzione, quelli in rovina, in stato di abbandono, le Serre, e quanto rientra nelle definizioni di Contenuto, Animali, Attrezzature e Macchinari, Macchine agricole. Sono inoltre esclusi dalla definizione di Fabbricato - se non ai fini di quanto previsto dalla sezione Responsabilità Civile - i bungalow e le case mobili.

Fatturato: l'importo del volume di affari indicato dal contraente nella dichiarazione IVA relativa all'annualità precedente alla stipula della polizza.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

- **Corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **Variatione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **Sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche od imputabili all'Azienda di gestione/distribuzione/fornitura di energia elettrica;
- **Arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fermentazione anormale: processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato.

Fissi/Infissi - Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulti stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Foraggio: prodotti vegetali essiccati, utilizzati per l'alimentazione del bestiame, paglia, stramaglie e simili, posti all'interno dei fabbricati dell'azienda agricola.

Foraggio cumulo: l'insieme dei foraggi posti sottotetto di uno stesso fabbricato, o di più fabbricati comunicanti in locali non separati tra

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Copia per il Cliente
(da conservare insieme al Set Informativo)

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408790583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

loro da muro pieno o porta morta o distanti tra loro meno di 10 metri, oppure posti all'aperto e separati tra loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri.

Franchigia: l'importo del danno, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Fulmine: fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto fotovoltaico: macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia. A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione anche gli accumulatori/batterie (detti anche sistemi di accumulo - vedasi definizione - o sistemi di storage), **purché posti sotto tetto dei locali in uso al Contraente/Assicurato.**

Impianto solare: macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del fabbricato assicurato. A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione anche gli accumulatori/batterie (detti anche sistemi di accumulo - vedasi definizione - o sistemi di storage), **purché posti sotto tetto dei locali in uso al Contraente/Assicurato.**

Implosione: repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Incendio: combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro che risponda alle seguenti caratteristiche:

Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili esplosivi – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiori a 55° C;

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C.

Limite di Indennizzo: l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.

Macchine agricole: Macchine agricole immatricolate e non immatricolate così come definite dall'art.57 e seguenti del Codice della strada e successive modificazioni, destinate all'attività dichiarata sulla Scheda di copertura, **e che si trovano nell'ambito dell'azienda assicurata** (sia custoditi all'interno del Fabbricato, che all'aperto). Sono compresi gli accessori e gli equipaggiamenti previsti dal costruttore anche se come optional purché la loro installazione sia comprovata.

Sono in ogni caso esclusi (non fanno parte delle Macchine agricole) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione.

Rimane inoltre escluso tutto quanto previsto alla voce Fabbricato, Contenuto, Attrezzature e macchinari, Serre, Foraggio, Bestiame, Veicoli a motore - quest'ultimi limitatamente alle fattispecie diverse dalle stesse macchine agricole -.

Massimale (limitatamente alla sezione RCT): l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

Merci speciali: si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloido (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espansive o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa – cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi;

D3 - se in balle - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3.

Mezzi di custodia (Casseforti e casseforti a muro): Contenitore monoblocco e non smontabile dotato di pareti e battenti di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione condotti con azione meccanica o termica, e caratterizzato da chiusure con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o combinazione).

Devono avere un peso minimo di 100 Kg, salvo il caso di casseforti murate, nel qual caso devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio tale che dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza demolizione dello stesso.

Occlusione: la chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di polizza.

Pascolo: è una distesa erbosa generalmente utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, caprini, bovini ed equini, spesso riuniti in mandrie e/o greggi. Gli animali tipicamente vengono lasciati liberi di pascolare (stato brado), a volte seguiti e controllati negli spostamenti da pastori, tramite anche l'ausilio di cani da pastore; a volte il pascolo può avvenire direttamente in zone opportunamente recintate limitrofe a tenute di allevamenti e insediamenti di allevatori o pastori; inoltre, nelle aree di pascolo possono essere presenti bivacchi, rifugi e stazzi per ricovero di pastori e animali e abbeveratoi.

Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Piante e colture: tutte le piante, seminati, talee e germogli utilizzabili economicamente, fiori, piante madri comprensivi del sub strato alimentare e relativo contenitore se esistente. Sono pure parificate a piante le entità vegetali agamiche atte ad originare, nelle opportune condizioni ambientali, esseri dotati di vita autonoma.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione; si compone del presente Set informativo, modello SIN91AGR, formato da:

- DIP Base Modello DIP91AGR;
- DIP Aggiuntivo Modello DIPA91AGR;
- Condizione di Assicurazione Mod. CA91AGR;
- Scheda di copertura (o di polizza) SC91AGR.

Porta morta: il passaggio coperto tra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero dei ruotabili, macchine agricole e attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo "muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo Rischio Assoluto: la forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Prodotti biologici: i Prodotti certificati biologici EU ai sensi del Reg. CE 834/07 e CE 889/08.

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante minaccia e/o violenza alla persona che le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: quando il valore del bene assicurato risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza, l'indennizzo spettante all'Assicurato non corrisponderà all'intero ammontare del danno, ma verrà ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore del bene al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose; il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione ed è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'Assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

Sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Scheda di polizza/di copertura: il documento, che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

Scoperto: l'importo del danno, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Serre: impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti e attrezzature stabilmente installati nelle serre.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sistema di accumulo: è un insieme di accumulatori o batterie che stoccano l'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile che non viene immediatamente consumata. Questo meccanismo consente di accumulare l'energia in eccesso rispetto ai consumi e utilizzarla senza che sia necessario richiederla alla rete elettrica.

Società: SARA Assicurazioni SpA.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Sport Pericolosi: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, sci alpinismo, sci acrobatico o fuori pista, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guidoslitta su pista specifica, kitesurf, snow-kite, sport aerei in genere quali, a puro titolo esemplificativo deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio, nonché la partecipazione a imprese sportive di carattere eccezionale (ad es. spedizioni esplorative o antiche, regate oceaniche).

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Stabulazione: indica un qualunque confinamento di animali in spazi controllati costruiti o ricavati artificialmente, nei quali sono garantite e monitorate le funzioni vitali. La **stabulazione** può essere **fissa** o **libera**. Le stalle devono essere adeguatamente ventilate per permettere il ricambio d'aria e sottoposte a termoregolazione per mantenere la temperatura ottimale sia in inverno che in estate. Nella **Stabulazione fissa** gli animali occupano sempre lo stesso spazio detto posta e sono legati ad una rastrelliera. La **Stabulazione libera** può essere divisa in **Aperta** (Corsia di Foraggiamento, Zona di Alimentazione, Paddock esterno e Zona di Riposo) oppure **Chiusa** (Corsia di Foraggiamento, Zona di Alimentazione, Zona di Riposo e Paddock esterno). Nella Stabulazione libera gli animali possono muoversi liberamente nella stalla, che è divisa in 3 zone: zona di alimentazione; zona di movimento; zona di riposo. Nella zona di riposo gli animali possono occupare uno spazio collettivo o avere spazi individuali detti cuccette, che sono separate tra loro da muretti o ringhiere metalliche. La zona di movimento si trova in genere all'aperto ed è recintata e parzialmente coperta da una tettoia che serve per ripararsi dal sole. Il fabbisogno di acqua è assicurato da abbeveratoi automatici.

Terrorismo: atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza, o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

Tubazioni / condutture interrate: conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetto da struttura muraria.

Valore commerciale: il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa. In particolare per la Sezione Macchine Agricole, il Valore commerciale deve intendersi il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, come risultante dalla media delle due edizioni del mercuriale Eurotax (edizione gialla ed edizione blu), escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca.

Valore a nuovo: per il fabbricato si intendono le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area; per le cose facenti parte del contenuto si intendono le spese necessarie per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate nonché il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'art. 1907 c.c..

Veicoli a motore: veicoli a motore e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell'art. 47 del Codice della Strada.

Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

NC - NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (ii) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e-mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e-mail all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it.

Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo e-mail andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e-mail sopra indicato. Nella Scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la Società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

NC.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

NC.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.4 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore

insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

NC.5 – Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite e-mail utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Il contratto, se intervengono modifiche tariffarie, può prevedere un adeguamento del premio alla scadenza contrattuale.

La Sara Assicurazioni ne dà comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale stessa.

Ai fini del presente disposto, non sono da considerarsi "adeguamento del premio" le variazioni determinate dall'indicizzazione, ai sensi dell'articolo NC.14 - Difesa dall'inflazione - Indicizzazione.

Le nuove condizioni tariffarie si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

Se il Contraente non intende accettarle, deve inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

NC.6 - Proroga dell'assicurazione e periodo assicurativo

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Il contratto può avere una durata annuale ovvero poliennale con il massimo - salvo il caso di polizza con garanzia Incendio Formula Mutuo - di 5 anni; in quest'ultimo caso il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., a fronte di una

riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

NC.7 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e-mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

NC.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione **deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.**

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

NC.9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

NC.10 - Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del Contraente, o del Beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione. Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

Denominazione	Riferimenti
1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	www.camcom.gov.it
2 ADR Center	www.adrcenter.com
3 IFOAP concilia	www.ifoapconcilia.it

NC.11 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NC.14 - Difesa dall'inflazione – Indicizzazione

Qualora dalla Scheda di copertura risulti operante l'indicizzazione, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita" (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Franchigie e minimi di scoperto non sono comunque soggetti ad indicizzazione.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Tale disposto non si applica alle garanzie e prestazioni previste nella Sezione Assistenza (se resa operante), che pertanto non saranno soggette all'adeguamento in base all'indice "costo della vita".

NC.15 - Limite di indennizzo aggregato

Qualora sulla Scheda di copertura sia riportata l'indicazione "Limite di indennizzo aggregato", l'importo ivi indicato rappresenta il **limite**

di indennizzo complessivo per ogni sinistro e per ogni periodo di assicurazione e vale per tutti i danni indennizzabili causati dai tutti i sinistri avvenuti in uno stesso periodo di assicurazione, ai sensi delle Sezioni "IN - Incendio ed Altri Danni ai Beni" e "MA - Macchine Agricole".

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto €	Limite di indennizzo
Garanzie previste dalla Sezione "Incendio ed Altri Danni ai Beni" + "Macchine Agricole" - Limite di indennizzo aggregato	-	-	Importo riportato sulla Scheda di copertura (se presente) e valido su tutti i sinistri delle due Sezioni

IN - INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Che cosa posso assicurare

IN.1 - Cosa si assicura

La Società, nei limiti delle somme assicurate alle singole seguenti partite e sempre che risultino operanti nella Scheda di polizza e sia stato pagato il relativo premio, indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi, nei limiti ed alle condizioni indicate, riportati dal successivo art. IN.2 - Eventi assicurati - Garanzia Base, subito da:

- Fabbricato;
- Contenuto;
- Contenuto in aumento: la somma assicurata indicata nella Scheda di polizza alla partita Contenuto in aumento si intende assicurata in aumento alla Somma Assicurata indicata alla partita Contenuto, per il solo periodo precisato sulla medesima Scheda di polizza; pertanto, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi come addizione delle somme assicurate indicate alle partite Contenuto e Contenuto in aumento.
- Attrezzature e macchinari;
- Cose, Preziosi e Valori dei Clienti: si assicurano le Cose, consegnate e non (comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita), i Preziosi ed i Valori portati dai clienti e presenti all'interno dei locali della Struttura ricettiva assicurata - ove presente -.

Dalla presente partita si intendono in ogni caso esclusi:

- i veicoli a motore in generale dei Clienti;
- le cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente, i beni in leasing saranno considerati facenti parte della voce Cose, Valori e Preziosi dei Clienti;
- Autovetture e motocicli a motore (con esclusione delle biciclette elettriche ed a pedalata assistita) dei Clienti della Struttura ricettiva identificata - ove presente -, posti all'interno dell'autorimessa o di un'area all'aperto, entrambe di esclusiva pertinenza dell'attività assicurata.
- Rimangono in ogni caso escluse le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato a bordo di detti veicoli. L'assicurazione non comprende i danni ai veicoli a motore che fossero già assicurati, per la garanzia Incendio, con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario o da altri nell'interesse e per conto degli stessi;
- Serre;
- Animali, avvenuti nell'ambito dell'attività assicurata, in Stabulazione Fissa, o Libera (Aperta o Chiusa), nonché al pascolo durante il periodo di permanenza stagionale nelle zone di alpeggio e durante la presenza in fiere e mercati. Rimangono in ogni caso esclusi tutti i danni da trasporto.
- Foraggio.

Per la voce **Fabbricato - Rischio Locativo**, come meglio specificato alla voce Opzioni di Garanzia - Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato di cui all'art. IN.2.3, la copertura assicurativa vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 c.c..

Contro quali danni posso assicurarmi

IN.2 - Eventi assicurati - Garanzia Base

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da:

1. **Incendio**
2. **Fulmine**
3. **Esplosione, implosione e scoppio; non causati da ordigni esplosivi. Sono esclusi i danni da implosione a serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature qualora:**
 - a) l'evento sia determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
 - b) l'evento si sia verificato in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori;
 - c) l'evento sia avvenuto per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra.
4. **Caduta di aeromobili, veicoli spaziali**, nonché di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.
5. **Rovina ascensori e montacarichi** e simili, compresi i danni subiti dai medesimi.
6. **Fumo fuoriuscito** a seguito di guasto improvviso ed accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
7. **Onda sonora** provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
8. **Urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.
9. **Danni consequenziali:** danni materiali **purché conseguenti agli eventi di cui ai precedenti punti (da 1 a 8)**, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 100 m da esse, causati da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
 - causati dall'Assicurato, da terze persone o dalle Autorità alle cose assicurate allo scopo di limitare i danni;
 - sovrarisaldamento, fermo quanto previsto al precedente punto 3) relativamente all'evento Implosione.
10. I danni diretti e materiali causati dagli eventi indennizzabili subiti dagli impianti ed apparecchiature di misura, di distribuzione e di utilizzazione, al servizio del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica. **Sono escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso.**

La presente copertura, si intende operante esclusivamente per la partita **Fabbricato**, ivi inclusa la fattispecie **Fabbricato-Rischio Locativo**. Non sarà invece operante qualora sia stata acquistata la partita **Fabbricato Formula Mutuo**.

IN.2.1 - Altre spese indennizzabili

La Società rimborsa inoltre, **in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza**, anche in eccedenza alle somme assicurate e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo "IFCE.7 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale", le seguenti:

I. Spese di demolizione, sgombero e trasporto residui del sinistro

Le **spese necessarie** per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residui del sinistro **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000,00.**

Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro rientranti sia nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli rientranti nella categoria radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

II. Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento cose mobili

Le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - **le cose mobili** non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000,00.**

III. Spese di riprogettazione

Le **spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione del fabbricato identificato danneggiato** dal sinistro stesso **fino alla concorrenza di € 15.000,00.**

Si intendono inoltre ricompresi, all'interno della somma assicurata Fabbricato, e senza applicazione del limite suindicato, gli oneri/costi di ricostruzione, diversi dalle spese per la riprogettazione, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione.

Le estensioni di cui al presente paragrafo, si intendono operanti esclusivamente per la partita Fabbricato e Fabbricato Formula Mutuo, e con esclusione della fattispecie Fabbricato - Rischio Locativo, e Serre, sempre se sia stata resa operante.

IV. Spese rifacimento dati, programmi, disegni

Le spese **documentate** per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La Società effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro. La presente estensione si intende operante esclusivamente qualora sia stata assicurata la partita Contenuto.**

V. Onorario periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo.

VI. Rimpiazzo combustibile

Le **spese sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo del combustibile** (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. **L'Indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza di € 5.000,00 per anno assicurativo.**

L'estensione di cui al presente paragrafo, si intende operante esclusivamente qualora sia stata assicurata la partita Fabbricato, ivi compreso Fabbricato - Rischio Locativo. Non si intende invece operante qualora sia stata acquistata la partita Fabbricato Formula Mutuo.

VII. Dispersione di gas

In caso di **dispersione di gas** derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza:

a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;

b) e spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento **non superiore al 20% delle spese indennizzate**, ferme le somme massime sotto indicate. **Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 200,00 per singolo sinistro. L'estensione di cui al presente paragrafo, si intende operante esclusivamente qualora sia stata assicurata la partita Fabbricato o Fabbricato - Rischio Locativo. Non sarà invece operante qualora sia stata acquistata la partita Fabbricato Formula Mutuo.**

VIII. Perdite occulte d'acqua

Le spese, in seguito ad accertamento del perito incaricato, di fatturazione sostenute per i maggiori consumi conseguenti a **perdita occulta** d'acqua (ovvero quelle perdite non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente) come risultanti alla prima fatturazione attestante l'eccedenza e derivanti da:

a) qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente, **con esclusione degli eventi atmosferici e naturali;**

b) qualsiasi fatto od omissione colposa di terzi (**fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della Società**);

c) da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, colpo d'ariete e fenomeni simili, nonché da eventi atmosferici e naturali, **sempreché sia stata resa operante la relativa Condizione Aggiuntiva - "Eventi naturali" e limitatamente agli eventi ivi previsti come indennizzabili;**

d) vetustà e/o degrado dei materiali;

e) rottura.

La garanzia opera purché l'eccedenza superi il 20% del consumo medio, intendendosi per tale la media aritmetica dei consumi registrati nei due anni precedenti rapportata ai giorni indicati nella fattura oggetto di eccedenza. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di due anni si farà riferimento al consumo medio riferito al periodo intercorso dall'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo.

L'indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza di € 5.000,00 per anno assicurativo.

La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo rischio assoluto.

La Società non indennizza le perdite:

- derivanti da impianti per irrigazione;
- derivanti da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari;
- derivanti dagli impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);
- provenienti dall'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore, dal contatore stesso e sue connessioni;
- conseguenti a dolo dell'Assicurato o quelle che siano conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della copertura e noti all'Assicurato;
- causate da terremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e allagamento;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatesi in occasione di atti vandalici e dolosi di terzi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari o sommosse, scioperi.

Non è inoltre rimborsabile la maggior eccedenza di consumo notificata dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza medesima.

E' in ogni caso escluso l'indennizzo di qualsiasi danno indiretto.

L'estensione di cui al presente paragrafo, si intende operante esclusivamente qualora sia stata assicurata la partita **Fabbricato**, o **Fabbricato - Rischio Locativo**. Non sarà invece operante qualora sia stata acquistata la partita **Fabbricato Formula Mutuo**.

IX. Indennità aggiuntiva Prodotti Bio

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile in base alla presente sezione, nell'ambito della definizione di **Merci**, risultino danneggiati prodotti biologici, la Società corrisponderà un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'importo indennizzabile esclusivamente per la parte della voce **Merci** costituita da prodotti biologici.

L'indennità aggiuntiva spetta a condizione che:

- sia stata assicurata la partita **Contenuto**;
- i prodotti danneggiati siano certificati biologici EU ai sensi del Regolamento CE 834/07 e CE 889/08.

X. Incendio del patrimonio arboreo

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute per reimpiantare piante ed arbusti, di proprietà dell'Assicurato, danneggiati a seguito di incendio indennizzabile.

La garanzia vale esclusivamente:

- per piante ed arbusti posti a non più di 30 metri dai fabbricati assicurati;
- se il rimpiazzo è avvenuto entro 12 mesi dalla data di accadimento dell'evento.

La garanzia prevede il limite di Indennizzo di € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

L'estensione di cui al presente paragrafo, si intende operante esclusivamente qualora sia stata assicurata la partita **Fabbricato**, o **Fabbricato - Rischio Locativo**. Non sarà invece operante qualora sia stata acquistata la partita **Fabbricato Formula Mutuo**.

IN.2.2 - Altre estensioni sempre operanti

Operazioni di carico e scarico

Qualora sia assicurata la partita **Contenuto**, si prende atto che le merci devono intendersi garantite per le temporanee operazioni di carico e scarico, anche all'aperto, entro il recinto dello stabilimento, nonché sottotetto del fabbricato indicato in polizza, anche se caricate su automezzi.

Merci presso terzi

Qualora sia assicurata la partita **Contenuto**, si intendono assicurate merci per non oltre il 20% del valore assicurato alla partita **Contenuto**, con il massimo indennizzo per singola ubicazione di € 25.000,00, anche quando queste si trovino presso ubicazione di terzi diversa da quella dichiarata, in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati, purché:

- nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
- il fabbricato ove sono contenute tali merci abbia caratteristiche costruttive conformi a quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le cui disposizioni si intendono interamente richiamate.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di dette merci.

Attrezzature e macchinari presso terzi

Qualora sia assicurata la partita **Attrezzature e macchinari**, si intendono assicurate le attrezzature ed i macchinari, anche quando queste si trovino temporaneamente presso terzi in ubicazioni diverse da quella dichiarata, in semplice deposito o in attesa di riparazione, pulizia, manutenzione e/o modifiche, purché:

- nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano oppure presso mostre, fiere e mercati in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea;
- il fabbricato ove sono contenute tali attrezzature e macchinari abbia caratteristiche costruttive conformi a quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione, le cui disposizioni si intendono interamente richiamate.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni.

In nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro ed ubicazione somma superiore al 5% del valore assicurato alla relativa partita con il massimo di € 25.000,00.

Attrezzature e macchinari all'aperto

Qualora sia assicurata la partita **Attrezzature e macchinari**, le garanzie di polizza si intenderanno operanti per le cose facenti parte di **Attrezzature e macchinari**, anche se tali cose si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda assicurata.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per la partita **Attrezzature e Macchinari**, con il massimo per sinistro ed anno assicurativo di € 30.000,00.

Relativamente alla Condizione Aggiuntiva "Eventi Socio-Politici" di cui al successivo art. IN.3 - se resa operante -, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Rimangono in ogni caso esclusi gli eventi previsti dalla Condizione Aggiuntiva **Eventi Naturali** di cui al successivo art. IN.3 -, anche se resa operante.

Dispersione liquidi alimentari

La Società indennizza i danni derivanti da dispersione di vino, olio, latte e/o di altri liquidi per uso alimentare causata da guasto o rottura dei contenitori, con esclusione dei danni:

- derivanti da guasto o rottura di contenitori di capacità inferiore a 100 dmq (100 litri);
- da stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
- da corrosione od usura;
- conseguenti a guasti o rotture di condutture o valvole;
- causati ad altri enti dalla dispersione;
- ai contenitori da cui è derivata la dispersione;
- rappresentati dalle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Società indennizzerà somma superiore a:

- 5.000€ per singolo sinistro;
- 10.000€ per annualità assicurativa.

L'estensione di cui alla presente, si intende operante esclusivamente qualora sia stata assicurata la partita **Contenuto**.

Differenziale storico artistico

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che il fabbricato con particolari qualità storico-artistiche possa subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'articolo IFCE.6 - "Determinazione del danno indennizzabile". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti).

La presente estensione sarà prestata con l'applicazione di una franchigia di € 1.000,00, e fino ad un massimo indennizzo di € 50.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono di rimettersi al parere della **Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio** ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Tale garanzia è operante solo se risultano assicurate le Partite **Fabbricato, o Fabbricato Formula Mutuo, o Rischio Locativo**.

Migliorie apportate dal locatario al fabbricato

Sono ricomprese nella voce **Contenuto**, anche tutte le migliorie (decorazioni, rivestimenti interni, tappezzerie, moquette, caldaie, impianti di condizionamento, impianti di allarme, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di **Fabbricato**) apportate dall'Assicurato che riveste la qualità di locatario dell'immobile assicurato, al **Fabbricato**, e che non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate.

Danni agli animali

Ad integrazione di quanto indicato all'art. IN.1 - Cosa si assicura, limitatamente alla partita **Animali - se resa operante** - si intendono assicurati anche i danni materiali e diretti derivanti da:

- Asfissia bestiame

Ad integrazione ed a parziale rettifica di quanto già previsto al precedente art. IN.2 - Oggetto dell'assicurazione - Eventi assicurati, punto 10), la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli animali assicurati alla relativa partita causata **esclusivamente da fumi, gas o vapori sviluppati a seguito di incendio od altro evento garantito in polizza**, che abbia colpito le cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 20 metri da esse. La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00. La garanzia è esclusa per allevamenti avicoli.

- Folgorazione bestiame

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli animali assicurati alla relativa partita da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica. La garanzia viene prestata a condizione che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d'arte e sono efficacemente collegati a terra.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

- Animali all'aperto

Si prende atto che le garanzie di polizza rese operanti per la partita **Animali**, si intendono valide anche per gli animali che si trovano all'aperto, purché nell'ambito dell'attività assicurata. In tal caso - e fermo il limite di indennizzo per singolo animale riportato all'articolo IN.7 "Limiti di indennizzo" - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per la partita **Animali**, con il massimo di € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Danni al Foraggio

Il premio relativo alla partita **foraggio** è calcolato sulla dichiarazione dell'Assicurato riferita ai quintali indicati in polizza, denominati "cumulo".

Ad integrazione di quanto indicato all'art. IN.1 - Cosa si assicura, limitatamente alla partita **Foraggio - se resa operante** - si intendono assicurati anche i danni materiali e diretti derivanti da:

- Autocombustione e/o fermentazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal foraggio per effetto di fermentazione anormale e/o combustione spontanea senza sviluppo di fiamma che determinino alterazioni tali da non permetterne l'utilizzo al quale è destinato. La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed un massimo indennizzo di € 25.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. In ogni caso la Società non indennizza i danni causati da microrganismi che producono ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestano in concomitanza della fermentazione.

Ai fini dell'operatività della presente estensione, si prende atto che:

- il Contraente/Assicurato ha adottato tutte le misure di prevenzione e protezione che lo stato dell'arte insegna ed utilizza per raggiungere il massimo livello di ermeticità, finalizzato al creare e mantenere costante l'anaerobiosi del silo;
- il telo, a chiusura dei silos, è stato distribuito anche sulle pareti in calcestruzzo delle trincee e che sullo stesso sono stati applicati dei pesi per garantire una sufficiente pressione ed impedire che vi possano essere infiltrazioni di aria. I pesi sono distribuiti in modo uniforme e con materiali funzionali, l'utilizzo di pneumatici e pallet, ad esempio, non sono considerati materiali funzionali in quanto non garantiscono una corretta pressione alla massa in trincea;

Inoltre si prende atto che la il Contraente/Assicurato conserva un registro all'interno del quale sono conservati i risultati delle seguenti misurazioni effettuate con regolarità mensile:

- temperatura del fronte aperto della massa insilata con una cadenza periodica mensile;
- carica microbiotica;
- andamento delle fermentazioni, completo di misurazioni di acido lattico, acido acetico e acido propionico.

- Smassamento foraggio

La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per provvedere allo smassamento dei cumuli di foraggio danneggiati a seguito di un sinistro dovuto a fenomeno di autocombustione fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo e con il massimo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

- Foraggio all'aperto

Si prende atto che le garanzie di polizza operanti per la partita Foraggio, salvo diverse indicazioni alle singole coperture, si intendono valide anche per il foraggio che si trova all'aperto, purché nell'ambito dell'attività assicurata.

In tal caso, relativamente alla garanzia di cui all'art. IN.3 - Eventi Socio-politici, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

IN.2.3 - Opzioni di garanzia

Condizione Fabbricato Formula Mutuo

Qualora sulla Scheda di polizza risulti indicata, la voce Fabbricato Formula Mutuo, a rettifica di quanto riportato all'art. IN.2 - Eventi assicurati - Garanzia Base, la Società indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato dagli eventi previsti ai numeri 1), 2), 3) 4), 7) e 9) del suindicato articolo.

Rischio locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato - Rischio Locativo, ad integrazione di quanto riportato al precedente art. IN.1 - Cosa si assicura, la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da un evento previsto all'art. IN.2 - Eventi assicurati - Garanzia Base, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. IFCE.7 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale.

Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. IFCE.19 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali, della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Contenuto a Primo Rischio Assoluto

Qualora sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della Partita Contenuto, sia riportato 'Contenuto a Primo Rischio Assoluto', sia la partita Contenuto che la partita Contenuto in aumento - se resa operante -, sono prestati nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tali partite, all'applicazione delle regola proporzionale di cui all'art. IFCE.7 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale.

IN.3 - Condizioni aggiuntive

A parziale integrazione di quanto previsto al precedente art. IN.2 - Eventi assicurati - Garanzia Base, solo se richiamate nella Scheda di copertura, si intendono operanti anche le seguenti Condizioni Aggiuntive:

Eventi socio-politici

La Società a parziale deroga dell'art. IN.6 - Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da

- a. scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi;
- b. terrorismo e sabotaggio organizzato.

La copertura è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponderà dei danni di cui al precedente comma a), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Sono inoltre compresi - sempre che le relative partite siano state rese operanti - i vandalismi subiti, in occasione di furto tentato o commesso:

- dal Fabbricato;
- dal Contenuto e/o dalle Attrezzature e macchinari, e/o dalle Cose, Preziosi e Valori dei Clienti; il tutto purché custodito all'interno del fabbricato.

Per tutte le partite indicate - ad eccezione di quella Fabbricato - nel caso in cui operi anche la Sezione FR - Furto e Rapina, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. FR.2 lettera D) della sezione FR - Furto e Rapina limitatamente per la parte dei danni eccedenti i limiti di indennizzo previsti dal suddetto disposto.

Laddove sia operante la sezione FR- Furto e Rapina, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. FR.2 lettera D) della sezione FR - Furto e Rapina limitatamente alla parte di danni eccedenti i limiti di indennizzo previsti dal suddetto disposto. Tale integrazione vale per tutte le partite indicate ad eccezione della partita Fabbricato.

La Società, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'art. IN.6 - Esclusioni, non risponde dei danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero dell'Amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) alle insegne;
- c) di appropriazione indebita, furto, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- g) da scritte o imbrattamento;
- h) se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazioni biologiche e/o chimiche e/o nucleari;
- i) subiti dai veicoli, anche qualora risulti essere stata acquistata la Partita Autoveicoli e motocicli a motore dei Clienti.

Salvo la fattispecie prevista dal successivo articolo IN.5.2 - "Caratteristiche costruttive del fabbricato" ed in particolare per l'ipotesi di "Caratteristiche costruttive inferiori - Tipologia B): Superiore al 50% di materiali combustibili", in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto così di seguito determinato:

- nei casi di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi si applicherà lo scoperto ed il minimo di scoperto riportati sulla Scheda di copertura;
- nei casi di terrorismo e sabotaggio organizzato, si applicherà in ogni caso uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore al:

- 70% in caso di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi,
- 50% in caso di terrorismo e sabotaggio organizzato,

delle somme assicurate alle singole partite.

Eventi Naturali

La Condizione Aggiuntiva Eventi Naturali, comprende le seguenti garanzie:

A. Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle partite assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, neve quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non.

I danni che si verificano all'interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

La Società non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- allagamenti, slavine, frane, mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- infiltrazioni, umidità, stitillidio;
- acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), tensostrutture, tendostrutture, capannoni pressostatici e simili; baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto, tendoni, tende frangisole, pannelli solari e reti antigrandine;
- vetrate, lucernari, serre, tunnel in film plastico;
- animali, anche se risulta assicurata la relativa partita;
- foraggio, anche se risulta assicurata la relativa partita.

In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto ed il minimo di scoperto indicato sulla Scheda di copertura. Limitatamente alla partita Serre, se resa operante, l'indennizzo verrà corrisposto in ogni caso con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore al 70% delle somme assicurate alle singole partite.

Eventi atmosferici su fabbricati aperti

Limitatamente alla sola partita **Fabbricato**, qualora sulla Scheda di copertura risulta operante l'estensione Eventi atmosferici su Fabbricati aperti, a parziale deroga di quanto previsto alla precedente Condizione Aggiuntiva A) Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti.

La presente estensione è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.

In nessun caso la Società indennizzerà per sinistro ed anno assicurativo una somma superiore al 30% di quella assicurata alla partita **Fabbricato**, con il limite per sinistro e per anno di € 50.000,00.

B) Sovraccarico neve

La società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico neve sui tetti o sulle coperture che ne provochi il crollo totale o parziale, nonché i conseguenti danni da bagnamento alle medesime cose assicurate.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe, slavine, gelo, ancorché conseguenti ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi alla data di costruzione degli stessi, nonché, in tal caso al loro contenuto;
- c) ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente

- garanzia), alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie, ai box ed alle serre non totalmente in muratura, alle tensostrutture, tendostrutture e simili, a capannoni pressostatici; e quanto in essi contenuto;
- d) ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, antenne e simili, insegne, camini, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
 - e) ai fabbricati destinati ad alpeggio;
 - f) agli animali, anche se risulta assicurata la relativa partita;
 - g) al foraggio, anche se risulta assicurata la relativa partita.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite.

C) Grandine su fragili

A parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni di cui al precedente punto A), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine ai fragili, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed un limite di indennizzo di € 10.000,00 per ogni anno assicurativo, intendendosi per tali: lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento e manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato o delle serre, se le relative partite sono assicurate.

Limitatamente alla partita Serre, l'indennizzo verrà corrisposto con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00.

Si intendono sempre esclusi i danni prodotti dalla grandine tunnel in film plastico.

Danni da acqua

Costituiti da Fuoriuscita di liquidi e rotture da gelo, Occlusione condutture e rigurgito fognature e Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni, come di seguito indicato:

A) Fuoriuscita di liquidi e rotture da gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi condotti in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento, cisterne, contenitori, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, il tutto di pertinenza del fabbricato assicurato.

Sono esclusi:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio;
- b) i danni causati da usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione;
- c) i danni al Contenuto, Attrezzature e Macchinari la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal piano calpestabile.
- d) le spese per la ricerca ed il ripristino della rottura;
- e) i danni causati da occlusione di condutture e tubature;
- f) i guasti e le rotture di tubature mobili;
- g) i danni causati da traboccamento, rigurgito e rottura di fognature;
- h) i danni causati da rottura di tubazioni e condutture interrate.

Qualora lo spargimento sia conseguente a rottura di condutture provocata da gelo sono inoltre esclusi i danni:

- i) se il fabbricato è sprovvisto di impianto di riscaldamento oppure con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- l) causati da rottura di condutture installate all'esterno del fabbricato.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%, aumentato al 20% nel caso di danni alle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati, e con il minimo di € 250,00.

Qualora la rottura sia derivata da gelo, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore ad € 10.000,00.

B) Occlusione condutture e rigurgito fognature

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di:

- a) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato;
- b) trabocco o rigurgito di fognature di pertinenza del fabbricato assicurato.

Sono compresi i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana.

Sono esclusi:

- a. i danni conseguenti a rigurgito e trabocco della rete fognaria non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- b. i danni di occlusione di condutture relative a impianti non di esclusiva pertinenza del fabbricato;
- c. le spese per ricercare l'occlusione e per riparare o sostituire impianti o parti degli stessi;
- d. i danni da occlusione di impianti di irrigazione;
- e. i danni da occlusione di tubature e condutture interrate;
- f. i danni causati da usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione;
- g. i danni alle cose la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal piano calpestabile.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%, aumentato al 20% nel caso di danni alle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati, e con il minimo di € 250,00.

Limitatamente ai danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Qualora l'occlusione non sia stata provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine, la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

C) Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni

La Società a parziale deroga di quanto previsto dalle esclusioni di cui al precedente punto D) Fuoriuscita di liquidi e rotture da gelo”, in caso di sinistro indennizzabile in base al medesimo disposto, rimborsa le spese relative al fabbricato assicurato:

- 1) sostenute per riparare o sostituire le sole parti di tubazioni o condutture e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquido;
- 2) necessariamente sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di liquido nonché per demolire e ripristinare le parti murarie.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento **non superiore al 20% delle spese indennizzate**, ferme le somme massime sotto indicate.

Dalla presente garanzia, **sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.**

L'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.

In nessun caso la Società pagherà importo superiore ad € 5.000,00 per singolo sinistro ed € 10.000,00 per annualità assicurativa.

La presente estensione si intende operante esclusivamente qualora risulti assicurata la partita Fabbricato.

IN.4 - Garanzie Complementari

operanti solo se richiamate nella Scheda di polizza ed evidenziata la relativa somma assicurata.

Fenomeno elettrico

I danni da fenomeno elettrico alle partite assicurate sono compresi in garanzia purchè l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

Limitatamente alle partite Fabbricato, Contenuto (e Contenuto in aumento, se prevista), Attrezzature e Macchinari, Serre e Cose, Preziosi e Valori dei Clienti (e sempre che risultino essere assicurate), la Società, a parziale deroga dell'art. IN.6 - Esclusioni, indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da correnti o scariche od altri fenomeni elettrici in genere, da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché dei danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prove ed esperimenti;
- b) causati da deterioramento, logorio, usura, mancata o carente manutenzione;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, il fornitore o locatore delle cose assicurate;
- d) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato, ai suoi rappresentanti legali e Soci a responsabilità illimitata all'atto della stipulazione della polizza;
- e) causati a: lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, diverse da laser ad uso estetico, valvole termoioniche;
- f) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici;
- g) impianti fotovoltaici e solari.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo IFCE.7 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di € 250,00.

Per le Apparecchiature Elettroniche - **semprechè le stesse non siano assicurate nell'apposita Sezione "EL - Elettronica" - sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna**, mentre quelli di origine esterna **sono compresi in garanzia purchè le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.**

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione **lo scoperto suindicato viene innalzato al 25%, fermo il minimo ad € 250,00.** Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione. **Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, per i danni da fenomeno elettrico di origine esterna, lo scoperto, fermo il suo minimo, viene aumentato al 50% dell'indennizzo dovuto.**

Impianti fotovoltaici - Impianti solari

A parziale deroga della definizione di Fabbricato, la Società indennizza, **nei limiti della somma indicata sulla Scheda di polizza**, i danni materiali e diretti causati ai soli impianti fotovoltaici od impianti solare, al servizio del fabbricato assicurato, collaudati e installati sui tetti ovvero montati su strutture fisse saldamente ancorate al terreno, pronti per l'uso cui sono destinati, causati dagli eventi ed alle condizioni di seguito indicate:

- Eventi atmosferici e grandine

A parziale deroga delle rispettive esclusioni, sono inclusi i danni previsti dagli eventi di cui all'art. IN.3 - Condizioni aggiuntive, Eventi Naturali, lettere A) Eventi atmosferici, e C) Grandine su fragili, che si intendono integralmente richiamati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia **in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 15%, con un minimo di 500 euro. In nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare**, per uno o più sinistri nel corso del medesimo anno assicurativo, **importo superiore al 50% del valore dell'impianto.**

- Danni elettrici all'impianto

A parziale deroga delle relative esclusioni, sono inclusi i danni derivanti dagli eventi di cui alla precedente voce Fenomeno Elettrico che si intende integralmente richiamata. **Sono inoltre esclusi i danni indiretti da mancata produzione di energia elettrica. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo € 300,00.**

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per sinistro ed anno assicurativo, importo superiore al 50% del valore complessivo dell'impianto.

La presente estensione opera a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge e che siano installati sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione,

esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione.

Si intendono inoltre inclusi i danni a batterie ed accumulatori. Limitatamente a tali danni, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con un minimo di € 300,00 e con un limite per sinistro ed anno assicurativo pari al 20% del valore dell'impianto. Resta convenuto che, in caso di sinistro, sull'indennizzo verrà applicato, rispetto al valore a nuovo della batteria/accumulatore, un deprezzamento del 50% al sesto anno di vetustà, e, per ciascun anno successivo, un ulteriore incremento del deprezzamento del 10%. In ogni caso non si intendono assicurate batterie/accumulatori con una vetustà superiore a dieci anni.

Nel caso in cui la batteria/accumulatore venisse sostituita, tale meccanismo di deprezzamento verrebbe annullato e riapplicato al nuovo, ripristinando, per la batteria/accumulatore, la situazione esistente all'origine.

· **Eventi socio-politici**

A parziale deroga delle relative esclusioni, sono inclusi i danni derivanti dagli eventi di cui all'art. IN.3 - Condizioni aggiuntive, Eventi Socio-politici, che si intende integralmente richiamato.

Tale estensione si intende operante a condizione che:

- a. l'impianto sia posto sul tetto del fabbricato assicurato; **sono sempre esclusi gli edifici abbandonati;**
- b. l'impianto sia posizionato ad altezza non inferiore a mt. 4 dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di € 150,00.

· **Danni di furto**

Qualora sulla Scheda di copertura risulti operante l'estensione Danni di furto impianto fotovoltaico/solare, a parziale deroga delle esclusioni di cui all'art. IN.6 - , la Società, indennizza, **alle condizioni e nei limiti convenuti**, i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato da furto dell'impianto fotovoltaico o solare.

Sono condizioni essenziali per l'efficacia della presente estensione, le seguenti:

- a) l'impianto assicurato sia installato sul tetto del Fabbricato indicato sulla Scheda di copertura, ad un'altezza in linea verticale, non inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee e da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di particolare agilità;
- b) l'asportazione (o tentativo) sia avvenuta mediante sganciamento, effrazione o rottura degli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato;
- c) gli impianti assicurati non siano installati su fabbricati disabitati, in disuso, o abbandonati;
- d) gli impianti devono essere installati adottando almeno 1 (uno) dei seguenti sistemi di antifurto:
 1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli fotovoltaici ai relativi sostegni siano stati saldati o abbiano la testa spaccata o siano di tipo "anti-furto";
 2. tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 3. sia presente un sistema antifurto di localizzazione GPS;
 4. sia presente un sistema di sensori ottici di superficie indirizzati.

Qualora venga meno una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) c) o d) del presente articolo, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con un minimo di € 300,00. In nessun caso la Società indennizzerà, per sinistro ed anno assicurativo, un importo superiore all'50% della somma assicurata.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato od il Contraente devono rispondere.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di copertura**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **nei limiti del 20% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Fermo quanto previsto al punto successivo;
- a cose portate dai Clienti, ospiti dell'attività ricettiva - se presente -, compresi i veicoli;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- causati da macchine agricole di proprietà del Contraente/Assicurato.

Non sono comunque considerati terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
- L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c..

Spese di demolizione e sgombero in aumento

La somma assicurata riportata sulla Scheda di polizza alla partita Spese di demolizione e sgombero in aumento si intende prestata - **alle medesime condizioni** - in aumento al limite di indennizzo di € 25.000,00 - **fermo invece il limite di indennizzo espresso in percentuale** - previsto per le Spese di demolizione, sgombero e trasporto residui del sinistro di cui all'art. IN.2 - Eventi assicurati - Garanzia Base.

Sono inoltre incluse, **con il limite di € 10.000** le spese di smaltimento dei residui del sinistro rientranti sia nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che in quella di "rifiuti radioattivi" di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Maggiori spese

La Società, a parziale deroga della lettera i) dell'articolo "IN.6 - Esclusioni", in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata**, le spese straordinarie documentate, **purché necessariamente sostenute**, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b. difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c. miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- d. cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'articolo "IFCE.7 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale".

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 per ogni sinistro.

La presente garanzia - se resa operante - deve intendersi valida, e la relativa somma assicurata unica, per tutti i fabbricati assicurati e riportati nella Scheda di copertura.

Indennità a diaria per interruzione d'esercizio

A parziale deroga dell'art. IN.6 – Esclusioni, la Società, in caso di forzato blocco totale o parziale dell'attività assicurata identificata in polizza determinato da un sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione "Incendio ed Altri Danni ai Beni", indennizza un importo a titolo di diaria (indennità giornaliera) **per ogni giorno lavorativo di inattività.**

Se detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'attività assicurata, l'**indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione dell'attività.**

La Società non riconosce alcun indennizzo per i giorni di inattività (totale o parziale):

- per scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- derivanti da difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività, o difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- per il periodo di chiusura (stagionale o no), quando l'attività assicurata sia già chiusa o comunque non in attività al momento del sinistro per motivi non connessi ai danni materiali subiti od agli infortuni verificatesi;
- in caso di cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi delle fattispecie previste dal presente disposto.

L'importo di tale indennità (diaria) può essere determinato dall'Assicurato sulla base dell'effettivo valore giornaliero della produzione dell'Azienda agricola assicurata. L'assicurato, per la determinazione dell'importo a titolo di diaria da assicurare, può altresì far riferimento per il calcolo della stessa a 1/360 del 75% del valore medio della Produzione standard così come determinata dal CREA per ettaro, moltiplicato per il numero degli ettari dichiarati sulla Scheda di copertura.

In caso di sinistro, qualora risulti che l'ammontare della diaria riportato sulla Scheda di copertura sia superiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri suindicati, l'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto sulla base del rapporto tra l'importo teorico ottenuto applicando i suddetti criteri, e quello assicurato.

L'indennizzo verrà corrisposto per ogni giorno lavorativo di forzata inattività, con esclusione dei primi 3 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni per sinistro e annualità assicurativa.

La presente garanzia - se resa operante - deve intendersi valida, e la relativa somma assicurata unica, per tutte le ubicazioni riportate nella Scheda di copertura.

Merci in refrigerazione

La Società, a parziale deroga dell'articolo IN.6 - "Esclusioni" lettera e), indennizza, **nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza**, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, contenute in banchi, armadi o celle frigorifere a causa di:

- a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

1. eventi garantiti con la presente sezione;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La Società rimborsa inoltre, **entro il limite della somma assicurata**, le spese necessariamente sostenute per lo smaltimento della merce avariata, **con un massimo del 10% della somma assicurata.**

La garanzia ha effetto se la mancata o anomala produzione e/o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La somma assicurata per questa garanzia rappresenta anche il limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso anno assicurativo.

Per le merci in refrigerazione contenute in banchi o armadi frigo, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Per le merci in refrigerazione contenute in celle frigorifere, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Danni a piante e colture

Qualora sulla Scheda di copertura risulti operativa (**e sia stato versato il relativo premio**) la Garanzia Complementare "Danni a piante e colture", la Società, **nei limiti della somma assicurata indicata sulla Scheda di copertura**, indennizza i danni materiali e diretti alle coltivazioni erbacee, arbustive e arboree, costituenti la produzione dell'azienda assicurata, sia sotto Serra sia a pieno campo, causati da:

- incendio;
- fulmine;
- fumo;
- scoppio, Esplosione (esclusi ordigni esplosivi) e Implosione;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- veicoli usciti di strada a seguito di incidente della circolazione, esclusi quelli di proprietà o in uso all'Assicurato e ai Prestatori di lavoro dell'Azienda Agricola.

Ferme le esclusioni di cui al successivo art. IN.6 - "Esclusioni", **sono in ogni caso esclusi i danni:**

- **a piantagioni di resinose, pioppi, querce da sughero, canapa e granaglie sullo stelo;**
- **a piante e colture che al momento del sinistro risultassero affette e/o contagiate da malattie crittogamiche, batteriche, virotiche, e/o da attacchi parassitari in genere e/o da fisiopatie;**
- **a frutti pendenti**
- **indiretti, tra i quali anche l'arresto vegetativo temporaneo, ritardo vegetativo e genericamente tutti quegli aspetti fisiologici temporanei e reversibili, nonché l'insorgenza di malattie e/o attacchi crittogamici, batteriologici, virotici e/o parassitari in genere, ancorché favoriti e/o verificatisi a seguito degli eventi garantiti in polizza.**
- **derivanti da atti di danneggiamento volontari e dolosi a opera di terzi.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia **in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 10%, con un minimo di € 500,00.**

Limitatamente alla produzione di coltivazioni arboree, la garanzia è estesa ai danni derivanti da atti di danneggiamento volontari e dolosi a opera di terzi **con il limite massimo di indennizzo di € 5.000 per anno assicurativo, con franchigia di € 500,00.**

La presente Garanzia Complementare è prestata nella forma Primo Rischio Assoluto.

Errata etichettatura e danni alle bottiglie

Qualora sulla Scheda di copertura risulti operante la Condizione Aggiuntiva Errata etichettatura e Danni alle bottiglie, la Società indennizza le maggiori spese per le operazioni di etichettatura necessarie e causate da errato posizionamento dell'etichetta dovuto a;

- guasto dei macchinari;
- eccessivo o carente apporto di colla.

Questa garanzia è prestata con una franchigia di € 100,00 per sinistro e con il limite massimo di indennizzo di € 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Inoltre la Società indennizza i danni diretti e materiali alle bottiglie contenenti il liquido alimentare prodotto dall'Assicurato, avvenuti in occasione di:

- movimentazione interna e/o causati da urto di veicoli - anche se di proprietà od in uso all'Assicurato - sempre che i danni si siano verificati all'interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni assicurate ove l'Assicurato svolge la propria attività;
- crollo accidentale dei supporti e/o delle scaffalature presenti all'interno dei locali assicurati, purché non imputabili ad errori di progettazione, calcolo o difetti di costruzione.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 5% e con il limite massimo di indennizzo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

La presente Garanzia Complementare è prestata nella forma Primo Rischio Assoluto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IN.5 - Condizioni di assicurabilità

IN.5.1 - Esistenza infiammabili, merci speciali, esplodenti

L'esistenza nei locali dell'azienda di infiammabili, merci speciali ed esplodenti, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tuttavia tollerata, in quanto non ha influenza nella valutazione del rischio e quindi non deve essere dichiarata, l'esistenza di:

1. Esplosivi per non più di un 1 kg;
2. Merci speciali per non più di 500 kg di categoria D1 o equivalenti D2 o D3;
3. Infiammabili posti in serbatoi completamente interrati, negli impianti di sicurezza o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore senza limiti di peso;
4. 250 Kg di Infiammabili di tipo A o il quantitativo equivalente di infiammabili di tipo B o C;
5. cumuli di foraggio, paglia, stramaglie, fascine, canapuli, vimini, canne e simili anche all'aperto fino a 100 q.

IN.5.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto che:

1. **il Fabbricato assicurato sia effettivamente adibito allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza; qualora risulti assicurato un fabbricato adibito esclusivamente ad abitazione civile, questo deve essere comunque ubicato nell'ambito dell'azienda assicurata e direttamente riconducibile all'Assicurato;**
2. **il fabbricato identificato nella Scheda di copertura e - se assicurate - le serre siano in buone condizioni di statica e manutenzione; inoltre, salvo quanto previsto dalla definizione di Serre riportate nel Glossario, è richiesto che il Fabbricato presenti una delle seguenti caratteristiche costruttive, fra loro alternative e richiamate sulla Scheda di copertura:**

• Caratteristiche costruttive standard

Fabbricato costruito con strutture portanti, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del tetto in legno, è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto.

In aggiunta è tollerata l'esistenza di materiali combustibili:

- per non oltre il 20% delle strutture portanti, della copertura del tetto e delle pareti esterne;
- impiegati per solai, impermeabilizzazioni e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.

• **Caratteristiche costruttive inferiori - Tipologia A): Massimo 50% di materiali combustibili**

A parziale deroga delle Caratteristiche costruttive standard è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 50% delle strutture portanti, della copertura del tetto e delle pareti esterne.

• **Caratteristiche costruttive inferiori - Tipologia B): Superiore al 50% di materiali combustibili**

A parziale deroga delle Caratteristiche costruttive standard è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per oltre il 50% delle strutture portanti, della copertura del tetto e delle pareti esterne.

IN.6 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
- b. causati da atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- c. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d. di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f. ai beni in leasing se già coperti da altra assicurazione;
- g. di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto;
- h. dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j. i danni ocasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;
- k. i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- l. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- m. al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni e muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- n. sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:
 - virus informatici, malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti. Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente polizza;
- o. a bungalow, case mobili, camper, roulotte, o simili, ed alle cose in esse contenute;
- p. da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

IN.7 - Limiti di indennizzo

In caso di sinistro indennizzabile, verranno applicati i seguenti limiti:

- Valori e Preziosi, non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita Contenuto in aumento), con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 3.000,00;
- Oggetti d'arte, non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita Contenuto in aumento), con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto;
- Cose particolari, non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita Contenuto in aumento);
- Raccolte e collezioni, non più di € 10.000,00 per singolo pezzo col massimo di € 50.000,00 per singola raccolta e/o collezione, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
- Cose contenute nelle dipendenze: non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono in ogni caso assicurati valori, preziosi e oggetti di valore;
- I Valori e Preziosi dei Clienti sono assicurati fino ad un massimo del:
 - 50% della somma assicurata per la partita Cose, Preziosi e Valori dei Clienti se gli stessi sono stati consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata od ai suoi Addetti;
 - 25% della somma assicurata per la partita Cose, Preziosi e Valori dei Clienti se gli stessi non risultano essere stati consegnati in custodia alla Struttura ricettiva assicurata od ai suoi Addetti;
- Per la partita Serre, in nessun caso la Compagnia indennizzerà, per singola serra, una somma superiore a € 10.000,00;
- Per la partita Animali, l'assicurazione si intende prestata - nei limiti della somma assicurata - fino alla concorrenza massima di € 2.500,00 per singolo animale.

IN.8 - Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata:

- per le somme delle partite Fabbricato, Fabbricato - Rischio Locativo, Impianto fotovoltaico o impianto solare, Serre,

Animali e Foraggio, nonché, salva diversa indicazione, Contenuto (compresa la partita Contenuto in aumento), e Attrezzature e macchinari, a Valore Intero;

- **per la somma Autovetture e motocicli a motore dei Clienti e Cose, Preziosi e Valori dei Clienti a Primo Rischio Assoluto;**
- **sino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di copertura per il ricorso terzi.**

IN.9 - Modifiche negli insediamenti

Nell'ambito dell'insediamento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, **purché tali modifiche non comportino un aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c..**

IN.10 - Ricostruzione diversa

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato, per effetto di leggi e/o disposizioni di Enti o Autorità Pubbliche, debba procedere alla ricostruzione o al rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse potuto ripristinare la preesistente situazione.

IN.11 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.**

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

IN.12 - Colpa grave

Sara Assicurazioni indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o del legale rappresentante.

Nel caso di sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa una ulteriore detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 25%, con il minimo di 10.000 euro ed il massimo di 100.000 euro.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

IN.13 - Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione Apparecchiature elettroniche.**

IN.14 - Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale od inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 c.c., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- c. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso fabbricato assicurato.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Spese di demolizione, sgombero e trasporto residui del sinistro	-	-	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 25.000,00
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento cose mobili	-	-	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 25.000,00
Spese di riprogettazione	-	-	€ 15.000,00
Spese rifacimento dati, programmi, disegni	-	-	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 25.000,00
Onorario periti	-	-	3% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000,00 per anno assicurativo
Rimpiazzo combustibile	-	-	€ 5.000 per anno assicurativo
Dispersione di gas	-	€ 200,00	€ 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Dispersione di gas (in caso di materiali di rivestimento non conformi agli originari)	-	€ 200,00	20% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Perdite occulte d'acqua	-	20% del consumo medio	€ 5.000,00 per anno assicurativo
Indennità aggiuntiva "Prodotti Bio"	-	-	20% dell'indennizzo per la parte della voce Merci costituita da prodotti biologici
Incendio del patrimonio arboreo	-	-	€ 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Merci presso terzi	-	-	20% del valore assicurato alla partita Contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per ubicazione
Attrezzature e macchinari presso terzi	-	-	5% del valore assicurato alla relativa partita, con il massimo di € 25.000,00 per sinistro ed ubicazione
Attrezzature e macchinari all'aperto	-	-	20% del valore assicurato alla relativa partita, con il massimo di € 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Attrezzature e macchinari all'aperto (Eventi Socio-Politici)	10%	€ 1.000,00	20% del valore assicurato alla relativa partita, con il massimo di € 30.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Dispersione liquidi alimentari	-	€ 250,00	€ 5.000,00 per sinistro, € 10.000 per annualità assicurativa
Differenziale storico artistico	-	€ 1.000,00	€ 50.000,00
Danni agli animali - Asfissia bestiame	10%	€ 500,00	-
Danni agli animali - Folgorazione bestiame	10%	€ 500,00	-
Danni agli animali - Animali all'aperto	-	-	20% della somma assicurata alla partita Animali, con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Danni al Foraggio - Autocombustione e/o fermentazione	10%	€ 500,00	€ 25.000,00
Danni al Foraggio - Smassamento foraggio	-	-	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Danni al Foraggio - Foraggio all'aperto	10%	€ 1.000,00	
Eventi Socio-Politici (in caso di scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi)	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura	70% della somma assicurata alla relativa partita per sinistro ed anno assicurativo
Eventi Socio-Politici (in caso di terrorismo e sabotaggio organizzato)	10%	€ 1.500,00	50% della somma assicurata alla relativa partita per sinistro ed anno assicurativo
Eventi Naturali - Eventi atmosferici	Vedasi Scheda di copertura	Vedasi Scheda di copertura	70% della somma assicurata alla relativa partita per sinistro ed anno assicurativo

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Eventi Naturali - Eventi atmosferici (Serre)	10%	€ 2.500,00	70% della somma assicurata alla relativa partita per sinistro ed anno assicurativo
Eventi Naturali - Sovraccarico neve	10%	€ 2.500,00	50% della somma assicurata alla relativa partita per sinistro ed anno assicurativo
Eventi Naturali - Grandine su fragili	10%	500,00	€ 10.000,00 per anno assicurativo
Eventi Naturali - Grandine su fragili (Serre)	10%	€ 2.500,00	€ 10.000,00 per anno assicurativo
Eventi Naturali - Eventi atmosferici su fabbricati aperti	10%	€ 2.500,00	30% della somma assicurata alla partita Fabbricato, con il massimo di € 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Danni da acqua - Fuoriuscita di liquidi e rotture da gelo	10%	€ 250,00	-
Danni da acqua - Fuoriuscita di liquidi e rotture da gelo (in caso di danni alle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati)	20%	€ 250,00	-
Danni da acqua - Fuoriuscita di liquidi e rotture da gelo (in caso di rotture da gelo)	10% / 20%	€ 250,00	€ 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Danni da acqua - Occlusione condutture e rigurgito fognature	10%	€ 250,00	-
Danni da acqua - Occlusione condutture e rigurgito fognature (in caso di danni alle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati)	20%	€ 250,00	-
Danni da acqua - Occlusione condutture e rigurgito fognature (in caso di danni da insufficiente smaltimento delle acque meteoriche od occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana)	10% / 20%	€ 250,00	€ 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Danni da acqua - Occlusione condutture e rigurgito fognature (in caso di occlusione non provocata esclusivamente da accumulo di neve e grandine)	10% / 20%	€ 250,00	€ 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Danni da acqua - Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni (in caso di materiali di rivestimento non conformi agli originari)	10%	€ 250,00	€ 5.000,00 per sinistro, € 10.000,00 per annualità assicurativa
Fenomeno elettrico	10%	€ 250,00	-
Fenomeno elettrico (in caso di danni alle apparecchiature elettroniche ma non ai sistemi di protezione)	25%	€ 250,00	-
Fenomeno elettrico (in caso di assenza o disattivazione dei sistemi di protezione)	50%	€ 250,00	-
Impianti fotovoltaici/Impianti solari - Eventi atmosferici e grandine	15%	€ 500,00	50% del valore dell'impianto per anno assicurativo
Impianti fotovoltaici/Impianti solari - Danni elettrici all'impianto	10%	€ 300,00	50% del valore dell'impianto per sinistro ed anno assicurativo
Impianti fotovoltaici/Impianti solari - Danni elettrici all'impianto - Danni a batterie/accumulatori	10%	€ 300,00	20% del valore dell'impianto per sinistro ed anno assicurativo
Impianti fotovoltaici/Impianti solari - Eventi socio-politici	-	€ 150,00	-
Impianti fotovoltaici/Impianti solari - Danni di furto	10%	€ 300,00	50% della somma assicurata per sinistro ed anno assicurativo
Ricorso terzi (in caso di danni da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, agricole o di servizi)	-	-	20% del massimale assicurato
Spese di demolizione e sgombero in aumento	-	-	10% dell'indennizzo
Maggiori spese	10%	€ 1.500,00	-

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Indennità a diaria per interruzione d'esercizio	-	3 giorni	90 giorni
Merci in refrigerazione in banchi frigo	10%	€ 250,00	vedi frontespizio di polizza
Merci in refrigerazione in celle frigo	10%	€ 1.000,00	vedi frontespizio di polizza
Merci in refrigerazione (per le spese di smaltimento merce avariata)	10%	€ 250,00	10% della somma assicurata per anno assicurativo
Danni a piante e colture	10%	€ 500,00	-
Danni a piante e colture (in caso di danni da atti di danneggiamento volontari e dolosi a opera di terzi)	-	€ 500,00	€ 5.000,00 per anno assicurativo
Errata etichettatura e danni alle bottiglie - Errata etichettatura	-	€ 100,00	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Errata etichettatura e danni alle bottiglie - Danni alle bottiglie	5%	-	€ 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Condizione Aggiuntiva "Eventi socio-politici" - Caratteristiche costruttive inferiori Tipologia B)	10%	€ 2.500,00	50% della somma assicurata per ciascuna partita per sinistro e anno assicurativo
Contenuto - Valori e Preziosi	-	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 3.000,00
Contenuto - Oggetti d'arte	-	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per oggetto
Contenuto - Cose particolari	-	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto
Contenuto - Raccolte e collezioni	-	-	€ 10.000,00 per singolo pezzo, € 50.000,00 per raccolta e/o collezione
Contenuto - Cose contenute nelle dipendenze	-	-	20% della somma assicurata alla partita Contenuto
Cose Valori e Preziosi dei Clienti - Valori e Preziosi dei Clienti (se consegnati in custodia)	-	-	50% della somma assicurata alla partita Contenuto
Cose Valori e Preziosi dei Clienti - Valori e Preziosi dei Clienti (se non consegnati in custodia)	-	-	25% della somma assicurata alla partita Contenuto
Serre	-	-	€ 10.000,00 per serra
Animali	-	-	€ 2.500,00 per animale
Colpa grave (in caso di attività non in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi)	25%	€ 10.000	€ 100.000
Terremoto	vedasi Scheda di copertura	vedasi Scheda di copertura	vedasi Scheda di copertura
Inondazioni, alluvioni e allagamenti (in caso di danni a cose poste in locali interrati o seminterrati)	20%	vedasi Scheda di copertura	vedasi Scheda di copertura

FR - FURTO E RAPINA

Che cosa posso assicurare

FR.1 - Che cosa si assicura

Si assicurano i danni da furto e rapina alle singole partite indicate nella Scheda di copertura - e sempre che sia stato pagato il relativo premio - quali:

- Contenuto
- Attrezzature e Macchinari

destinate all'attività dichiarata, **che si trovano all'interno del fabbricato indicato.**

Contro quali danni posso assicurarmi

FR.2 - Rischi assicurati

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti a lui derivati alle cose assicurate da:

A) Furto all'interno dei locali dell'Azienda assicurata, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

1. violando le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso di chiavi false;
 - uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; **tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;**
2. con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;**

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

È inoltre compreso il furto commesso senza introduzione nei locali:

- a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferrate con rottura del vetro retrostante;
- b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **fra le ore 8:00 e le ore 21:00 e non oltre**, quando le vetrine (**purché fisse**) e le porte-vetrate (**purché efficacemente chiuse**) rimangono protette da solo vetro fisso e il furto avvenga con rottura;
- c) con rottura dei vetri delle vetrine **durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.**

B) Rapina e/o estorsione: avvenuta nei locali indicati sulla Scheda di polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Limitatamente a valori, preziosi e oggetti d'arte, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.

C) Furto commesso dai dipendenti (esclusi titolari e loro familiari) esclusivamente secondo le modalità previste dal presente articolo al comma A) punti 1 e 2, e solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi.

D) Danni, purché le rispettive partite siano assicurate, al Contenuto e/o alle Attrezzature e macchinari in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati compresi gli atti vandalici.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite di indennizzo, per sinistro ed anno assicurativo del 20% delle rispettive somme assicurate.

Si precisa che in ogni caso, la Società non potrà corrispondere a titolo di indennizzo, complessivamente per Contenuto e Attrezzature e macchinari, importo superiore ad € 5.000,00 per singolo sinistro.

E) Danni ai locali ed ai serramenti: la Società indennizza i danni ai locali contenenti le cose assicurate, ai serramenti, ai relativi fissi ed infissi, a gronde e pluviali ed agli impianti di allarme di pertinenza del fabbricato assicurato, cagionati dai ladri nel commettere o tentare il furto, compresi gli atti vandalici. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% dell'importo più elevato tra la somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita Contenuto in aumento) e la somma per la partita Attrezzature e macchinari.** L'indennizzo dovuto dalla Società **non potrà in ogni caso essere superiore ad € 5.000,00 per singolo sinistro.**

FR.2.1 - Condizioni sempre operanti

Sono altresì indennizzabili, nei limiti delle rispettive somme assicurate, in quanto conseguenti agli eventi assicurati anche le seguenti fattispecie:

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati

L'assicurazione vale per

- merci, se è assicurata la partita Contenuto;
- attrezzature e macchinari se è assicurata la partita Attrezzature e macchinari

oggetto dell'attività descritta in polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati, svolte entro i confini dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite di indennizzo del 20% delle somme assicurate per le rispettive partite.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per Contenuto ed Attrezzature e macchinari, importo superiore ad € 20.000,00.

Enti presso terzi.

L'assicurazione vale per:

- merci, se è assicurata la partita Contenuto;
- attrezzature e macchinari se è assicurata la partita Attrezzature e macchinari

oggetto dell'attività descritta in polizza, anche quando si trovino presso terzi a cui sono state affidate in custodia per lavorazione/riparazione, confezionamento ed imballaggio, **purché i mezzi di protezione e chiusura dei locali presso cui sono custoditi siano conformi almeno a quanto previsto dalla lettera C) "Mezzi di chiusura dei locali" del successivo art. FR.5 - Condizioni di assicurabilità. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite di indennizzo del 20% delle somme assicurate per le rispettive partite.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, complessivamente per Contenuto ed Attrezzature e macchinari importo superiore ad € 20.000,00.

Rapina commessa sui Clienti e Fornitori

L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dei locali indicati in polizza sui Clienti e Fornitori. **La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il limite d'indennizzo, per singolo sinistro, del 20% della somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita Contenuto in aumento) con il massimo di € 2.000,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e con il massimo di € 300,00 per il denaro.**

La presente estensione si intende operante esclusivamente:

- qualora risulti assicurata la partita Contenuto;
- per i Clienti diversi da quelli dell'attività ricettiva, se presente, per i quali invece dovrà essere resa operante la specifica Estensione di garanzia Cose, Valori e Preziosi dei Clienti.

Furto all'aperto di Attrezzature e macchinari

Qualora sulla Scheda di copertura risulti operante la partita "Attrezzature e macchinari", la garanzia si intende operante anche per le Attrezzature e Macchinari, posti all'aperto, **purché nell'ambito dell'azienda assicurata.**

Il furto delle parti accessorie o di singole parti dei Macchinari ed Attrezzature, **sarà indennizzato solo se avvenuto congiuntamente al furto dei macchinari e attrezzature stessi.**

Sono esclusi dall'assicurazione le merci, il bagaglio ed ogni altro oggetto che si trovassero a bordo delle attrezzature e dei macchinari oggetto della presente estensione.

La presente estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10%.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per la partita "Attrezzature e macchinari", con il massimo di € 10.000,00.

FR.2.2 - Altre spese assicurate

La Società rimborsa inoltre, **in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza**, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- **le spese e gli onorari di competenza del perito** in genere che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito **entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;**
- **le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari** distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 500,00 per singolo sinistro; la Società effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro. Tale estensione è operante esclusivamente se risulta assicurata la partita Contenuto**
- **le spese documentate, necessariamente sostenute, per la sostituzione delle serrature** dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione o di smarrimento delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti; **il rimborso sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 60 giorni dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 250,00;**
- **le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali)** conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini della garanzia rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali assicurati, e dell'estensione di garanzia "Portavalori" di cui al successivo art. FR.4 – **se resa operante** -. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un indennizzo superiore al 10% dell'importo più elevato tra la somma assicurata per il Contenuto (con esclusione della partita Contenuto in aumento) e la somma assicurata per la partita Attrezzature e macchinari, con il massimo di € 1.000; il rimborso sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20%;**
- **le spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione** allo scopo di migliorare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare, mediante la blindatura di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, i mezzi di chiusura dei locali preesistenti al sinistro, contenenti le cose assicurate, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione. **Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

FR.3 - Condizioni Complementari

Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A

Qualora dalla Scheda di copertura, alla voce "Cosa assicuriamo" risultassero presenti "Mezzi di chiusura 24A", a parziale deroga dell'art. FR.5 - "Mezzi di protezione e chiusura 24B", **si prende atto che l'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- a. serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

- b. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti all'art. FR.5 prima derogato, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%.

Impianto di allarme

Qualora indicato sulla Scheda di copertura, il fabbricato assicurato risulta essere protetto da un impianto di allarme come di seguito descritto:

• Impianto di allarme antifurto generico

Impianto automatico di allarme antifurto, installato da Ditta specializzata, messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione, non fosse attivato o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai sottoindicati obblighi, la Società corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 20%, senza che il Contraente possa, sotto pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

• Impianto di allarme con registrazione e trasmissione a distanza di eventi.

Impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti:

- a. n° 1 centralina autoprotetta;
- b. alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un'autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
- c. registratore di eventi (di controllo);
- d. trasmissione a distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio.

Qualora il suddetto impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non adempia ai sottoindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza con l'applicazione di uno scoperto del 25%. Il Contraente non potrà, a pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, far assicurare tale scoperto da altri.

Per entrambe le tipologie di impianto di allarme suindicate, il Contraente/Assicurato si obbliga:

1. **ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;**
2. **a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;**
3. **a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto da Ditta specializzata, almeno una volta l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza;**
4. **a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso.**

FR.4 – Estensioni di garanzia

Le presenti estensioni si intendono operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di copertura:

Contenuto in aumento

La somma riportata nella Scheda di polizza alla voce Contenuto in aumento si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita Contenuto, per ciascun anno assicurativo e solo per il periodo indicato in polizza.

Pertanto, qualora fosse operante la presente estensione, la somma assicurata per il Contenuto dovrà intendersi, **esclusivamente per il periodo di tempo indicato**, come somma delle partite Contenuto e Contenuto in aumento.

Portavalori

La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dell'azienda assicurata **ed inerenti l'attività dichiarata** durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente

- a. **per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a Fornitori o a Clienti e viceversa;**
- b. **durante l'orario di lavoro tra le ore 7:00 e le ore 23:00;**
- c. **per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;**
- d. **in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.**

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. NC.4 delle "Norme che regolano il contratto di assicurazione", senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

La presente garanzia non si intende operante qualora i Valori non siano in possesso della persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

Abigeato – Furto degli animali

La Società risponde del furto di animali ricoverati nelle stalle o negli appositi fabbricati - in Stabulazione Fissa o Libera (Aperta e/o Chiusa) - e anche quando si trovino all'aperto **a condizione che il bestiame si trovi entro 50 m dai fabbricati occupati**

dall'Assicurato e/o da persona da lui dipendente e che la distanza massima della recinzione del bestiame da questi ultimi fabbricati sia di 200 m.

Se il furto riguarda animali ricoverati nelle stalle o negli appositi fabbricati, le condizioni per l'operatività della garanzia Furto degli animali sono quelle di cui ad FR.5 - Condizioni di assicurabilità.

Quando gli animali sono all'aperto all'interno della recinzione, la garanzia è prestata a condizione che siano rispettate contemporaneamente tutte le seguenti prescrizioni:

- nel sito in cui è ubicata la recinzione degli animali vi sia costante presenza (h 24) di personale incaricato ad accudire e/o sorvegliare animali;
- le recinzioni siano di altezza non inferiore a 150 cm realizzate in: muratura, metallo, reti a maglia metallica o staccionate in legno;
- i varchi della recinzione siano protetti da cancelli e/o porte in metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm;
- i suddetti cancelli e/o porte siano chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.

La garanzia, quando gli animali sono all'aperto, è operante esclusivamente se avviene lo scasso o l'effrazione delle parti di recinzione e/o dei relativi congegni di chiusura.

La garanzia Furto degli animali si intende prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, con l'applicazione di una franchigia pari a € 1.000,00 per sinistro e il limite massimo di indennizzo per capo di € 2.500,00.

Sono esclusi i danni di furto di bestiame al pascolo e durante la presenza in fiere e mercati.

Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. FR.2 - Rischi assicurati, lettera E), la Società indennizza i danni ivi previsti **fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo**, con abrogazione quindi del sottolimito del 10% indicato nel citato articolo.

Valori in mezzi di custodia di proprietà del Contraente o dell'Assicurato

A deroga del limite di cui alla lettera a) dell'art. FR.8 - Limiti di indennizzo Contenuto, si intendono assicurati, per un importo pari alla somma indicata alla corrispondente voce, il solo furto dei Valori, **rientranti nella definizione di Contenuto, di proprietà del Contraente o dell'Assicurato**, custoditi nei mezzi di custodia (vedasi Glossario).

Tale garanzia si intende prestata a condizione che tali mezzi di custodia siano violati con scasso.

Sono in ogni caso esclusi dalla presente Estensione di garanzia, i Valori di proprietà dei clienti dell'azienda assicurata.

Autoveicoli e motocicli a motore di proprietà dei Clienti

Se dalla Scheda di copertura risulta che sia stata resa operante la partita "Autoveicoli e motocicli di proprietà dei Clienti", la Società indennizza i danni materiali e diretti, derivanti dagli eventi di cui all'art. FR.2 - Rischi assicurati, lettere A) e B) ad autoveicoli ed i motocicli (con esclusione delle biciclette, anche elettriche ed a pedalata assistita, monopattini ed altri dispositivi di trasporto personale - tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti -) a motore dei Clienti dell'attività ricettiva - se presente - posti all'interno dell'autorimessa o di un'area all'aperto, entrambi di esclusiva pertinenza dell'attività assicurata.

Per area all'aperto deve intendersi un'area completamente recintata da muro di cinta di altezza non inferiore a 0,30 metri e dotato di recinzione di altezza non inferiore a 1 metro, aventi uno o ingressi protetti da cancello.

In questo caso, il furto deve necessariamente avvenire con lo scasso dei mezzi di chiusura dell'area recintata.

Tale estensione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia che su ogni veicolo assicurato siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza antifurto di cui i veicoli sono dotati e che le chiavi di detti veicoli siano custodite all'interno dei locali assicurati in armadi o cassetti chiusi a chiave.

Il furto degli accessori costituenti la normale dotazione di ogni veicolo è assicurato solo se avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso; non è quindi assicurato il furto parziale.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione gli apparecchi audiofonovisivi, navigatori satellitari, nonché le merci, il bagaglio, gli indumenti e ogni altro oggetto lasciato sui veicoli.

L'assicurazione non comprende inoltre i danni al veicolo che fosse già assicurato, per la garanzia Furto, con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario o da altri nell'interesse e per conto degli stessi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00, ed un massimo indennizzo pari ad € 25.000,00 per ciascun veicolo.

La presente estensione si intende operante esclusivamente qualora nel Fabbricato identificato in polizza venga esercitata attività ricettiva, anche se accessoria all'attività principale.

Cose, Preziosi e Valori dei Clienti

Se dalla Scheda di copertura risulta che sia stata resa operante la partita "Cose, Preziosi e Valori dei Clienti", la Società indennizza i danni materiali e diretti, derivanti da Furto o Rapina **commessi con le modalità descritte dal precedente art. FR.2 - Rischi assicurati lettera A) e lettera B)** a:

- Cose, comprese le biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita, **con esclusione di Preziosi e Valori**
- Preziosi e Valori, portati dai Clienti dell'attività ricettiva - se presente - all'interno dei locali della Struttura ricettiva assicurata.

Sono compresi i danni, per le Cose, Preziosi e Valori dei Clienti, derivanti dagli eventi previsti alla lettera D) del suindicato articolo.

Dalla presente partita si intendono in ogni caso esclusi:

- i veicoli a motore in generale dei Clienti;
- le cose in leasing dei Clienti, se e fino a quanto già coperte da altra assicurazione. Pertanto, qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte della voce Cose, Valori e Preziosi.

Limitatamente al solo caso di rapina commessa sui Clienti, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma assicurata per Cose, Preziosi e Valori dei Clienti con il massimo di € 2.000,00.

Nell'ambito della somma assicurata, sono assicurate:

- cose consegnate: fino al 100% della somma assicurata; per Preziosi e valori, tale limite si intende ridotto al 50% della somma stessa.
- cose non consegnate: fino al 50% della somma assicurata; per Preziosi e valori, tale limite si intende ridotto al 25% della somma stessa.

Ai fini dell'operatività della presente garanzia è necessario che i Valori e Preziosi dei Clienti siano riposti all'interno dei mezzi di custodia, efficacemente chiusi a chiave, e questi siano stati violati con scasso. Sono equiparati ai mezzi di custodia anche le casseforti, che ne presentano le stesse caratteristiche, ma che risultano essere posizionate all'interno del mobilio della stanza o dell'alloggio occupato dal Cliente.

Limitatamente alle biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita, monopattini ed altri dispositivi di trasporto personale (tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti), la Società non indennizzerà in ogni caso somma superiore ad € 500,00 per singolo sinistro.

La presente estensione si intende operante esclusivamente qualora nel Fabbricato identificato in polizza venga esercitata attività ricettiva, anche se accessoria all'attività principale.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

FR.5 - Condizioni di assicurabilità

Ai fini dell'operatività della presente sezione, è richiesto il contemporaneo rispetto delle seguenti Condizioni di assicurabilità:

A. Caratteristiche costruttive del Fabbricato

La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata a condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia;
- quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive degli stessi non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

B) Coesistenza di merci di categoria diversa

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che:

- a. il fabbricato sia adibito esclusivamente all'attività indicata sulla Scheda di polizza, comprese tutte le operazioni normalmente attinenti e necessarie all'attività assicurata, purché aventi carattere di complementarietà e accessarietà dell'attività principale, se non esplicitamente escluse;
- b. agli effetti di quanto sopra non si terrà conto dell'eventuale esistenza di merci non inerenti l'attività dichiarata, anche se la loro presenza dovesse comportare un aggravamento di rischio, restando per altro convenuto che per le suddette merci in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00.

C) Mezzi di chiusura dei locali 24B

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

FR.6 - Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- b) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'art. FR.2 - "Rischi assicurati", lettera C);
- c) causati da, od avvenuti in occasione di, incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- d) verificatesi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- e) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati e nelle serre;
- f) causati da e/o verificatesi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- g) verificatesi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- i) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata, e salvo quanto previsto dall'"Estensione di garanzia" - "Autoveicoli e motocicli di proprietà dei Clienti", se resa operante;
- j) subiti dalle cose assicurate qualora il fabbricato assicurato identificato nella Scheda di copertura risulti in corso di costruzione o ristrutturazione al momento del sinistro;
- k) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a denaro, carte valori, titoli di credito in genere e preziosi, la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- l) verificatesi nel corso di confisca, sequestro, requisizioni dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;

m) ammanchi o perdite di qualsiasi genere;

FR.7 - Indennizzo parziale, con applicazione di scoperto, in casi particolari

1 - In caso di sinistro, qualora si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non fossero conformi a quanto previsto dal precedente art. FR.5 - Mezzi di chiusura dei locali 24B o a quanto previsto dall'art. FR.3 - Condizioni Complementari – “Mezzi di protezione e chiusura dei locali 24A” – **se reso operante - , la Società corrisponderà all'Assicurato, rispettivamente l'80% o il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente (a seconda dei casi, il 20% o il 25%) a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.**

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. NC.4 delle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto **che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.**

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità dei mezzi di protezione e chiusura riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dall'autore del furto per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo

2 - Qualora sul fabbricato contenente le cose assicurate fossero eretti per qualsivoglia motivo ponteggi, impalcature o strutture similari, ancorché allarmati, **sull'ammontare del danno verrà applicato uno scoperto del 25% dell'importo liquidato a termini di polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.** L'Assicurato è esonerato dal darne notizia all'Assicuratore.

3 - Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, **la Società corrisponderà l'indennizzo decurtato di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.**

4 - **Qualora** il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti, **sull'ammontare del danno verrà applicato uno scoperto del 25% dell'importo liquidato a termini di polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.**

FR.8 - Limiti di indennizzo Contenuto

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate di polizza con i seguenti sottolimiti:**

- a) **Valori e Preziosi, non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00;**
- b) **Oggetti d'arte, non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e per sinistro;**
- c) **Cose particolari, non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e per sinistro;**
- d) **Raccolte e collezioni, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti; la Società inoltre non pagherà per un solo pezzo più di € 5.000,00 e per una sola serie più di € 25.000,00;**
- e) **Cose contenute nelle dipendenze: non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono comunque assicurati Valori, Preziosi e Oggetti di valore.**

FR.9 - Coesistenza di scoperti e/o franchigie

In caso di coesistenza di scoperti e/o franchigie la percentuale di scoperto massimo da applicare viene fissata nel 30%. Se fosse prevista anche una franchigia, fermi gli scoperti di cui sopra, tale franchigia verrà considerata come minimo assoluto;

se fossero previste più franchigie il minimo assoluto sarà pari alla franchigia più elevata.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. NC.4 delle “Norme che regolano l'assicurazione”, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

FR.10 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo IFCE.7 - “Assicurazione parziale - Regola proporzionale”.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo IFCE.2, numero 6) della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, **saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.**

FR.11 - Furto nelle dipendenze

L'assicurazione si intende estesa ad altri locali configurabili come dipendenze, situati nello stesso recinto, o se questo non esiste, posti **entro 200 m** (in linea d'aria) dallo stesso fabbricato principale.

FR.12 - Coesistenza di assicurazione Trasporti

Se al momento del sinistro le cose assicurate con la presente polizza, rubate o danneggiate, sono anche coperte da assicurazione per il rischio furto con “polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto”, fornita dalla Società o da altra Compagnia di Assicurazione, **la presente polizza vale soltanto per la parte di danno eccedente i valori coperti dalle citate polizze e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.**

Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

FR.13 - Coesistenza assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda l'operatività della sezione Elettronica, dalla copertura della presente sezione **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione Apparecchiature elettroniche.**

FR.14 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, **si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio.**

Qualora a seguito del sinistro stesso le Parti decidessero di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Rapina e/o estorsione (valori, preziosi e oggetti d'arte)	20%	-	-
Danni al Contenuto e/o alle Attrezzature e macchinari	10%	-	20% delle rispettive somme assicurate, con il massimo complessivo di € 5.000,00 per sinistro
Danni ai locali ed ai serramenti	-	-	10% dell'importo più elevato tra la somma assicurata per il Contenuto e la somma per Attrezzature e macchinari, con il massimo di € 5.000,00 per sinistro
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati (per Contenuto ed Attrezzature e macchinari)	10%	-	20% delle rispettive somme assicurate con il massimo di € 20.000,00 complessive per sinistro ed anno assicurativo
Enti presso terzi (per Contenuto ed Attrezzature e macchinari)	10%	-	20% delle rispettive somme assicurate con il massimo di € 20.000,00 complessive per sinistro ed anno assicurativo
Rapina commessa sui Clienti e Fornitori	10%	-	20% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 2.000,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e con il massimo di € 300,00 per denaro
Furto all'aperto di Attrezzature e macchinari	10%	-	20% della somma assicurata alla partita Attrezzature e macchinari, con il massimo di € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Spese ed onorari di competenza del perito	-	-	3% dell'indennizzo liquidato, con il massimo di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Spese per operazioni di rifacimento di dati, programmi, disegni, immagini	-	-	3% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di € 500,00
Spese per sostituzione di serrature a seguito di sottrazione o smarrimento chiavi	-	-	€ 250,00 per anno assicurativo
Spese sanitarie	20%	-	10% dell'importo più elevato tra la somma assicurata per il Contenuto e la somma assicurata per Attrezzature e macchinari, con il massimo di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione	-	-	€ 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Portavalori	20%	-	-
Abigeato – Furto degli animali	-	€ 1.000,00	€ 2.500,00 per capo
Deroga limiti per danni ai locali ed ai serramenti	-	-	€ 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Autovetture e motocicli a motore di proprietà dei Clienti	20%	€ 500,00	€ 25.000,00 per veicolo
Cose, Preziosi e Valori dei Clienti (in caso di rapina commessa sui Clienti)	-	-	20% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Cose, Preziosi e Valori dei Clienti - Cose consegnate	-	-	100% della somma assicurata
Cose, Preziosi e Valori dei Clienti - Cose consegnate (preziosi e valori)	-	-	50% della somma assicurata
Cose, Preziosi e Valori dei Clienti - Cose non consegnate	-	-	50% della somma assicurata
Cose, Preziosi e Valori dei Clienti - Cose non consegnate (preziosi e valori)	-	-	25% della somma assicurata
Coesistenza di merci di categoria diversa	-	-	10% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 5.000,00
Indennizzo parziale - Casi particolari: Mezzi di protezione e chiusura non conformi	20% / 25% (a seconda del tipo di mezzi di chiusura dichiarati)	-	-
Indennizzo parziale - Casi particolari: presenza ponteggi, impalcature	25%	-	-
Indennizzo parziale - Casi particolari: commesso con utilizzo veicoli che si trovano all'interno dei locali	20%	-	-
Indennizzo parziale - Casi particolari: commesso con uso chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere	25%	-	-
Contenuto - Valori e Preziosi	-	-	20% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 5.000,00
Contenuto - Oggetti d'arte	-	-	20% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per oggetto e sinistro
Contenuto - Cose particolari	-	-	20% della somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per oggetto e sinistro
Contenuto - Raccolte e collezioni	-	-	€ 5.000,00 per singolo pezzo e € 25.000,00 per serie

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Contenuto - Cose contenute nelle dipendenze	-	-	20% della somma assicurata alla partita Contenuto
Coesistenza di scoperti e franchigie	30%	-	-

EL - ELETTRONICA

Che cosa posso assicurare

EL.1 - Cosa si assicura

Si assicurano esclusivamente le **Apparecchiature elettroniche**, intendendosi per tali: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); bilance elettroniche, personal computer, mini elaboratori, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica **inerente l'attività assicurata**.

Il tutto posto nei locali del fabbricato in cui si svolge l'attività indicata in polizza.

Sono comunque esclusi i telefoni cellulari e i tablet.

Contro quali danni posso assicurarmi

EL.2 - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati **esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche**, di cui all'art. EL.1, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Relativamente alle **Apparecchiature Elettroniche**, i danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purchè l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge. Sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna, mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purchè le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - **contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati, o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.**

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto, con il minimo di 250 euro. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente l'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto.

Sono inoltre comprese:

- 1. le spese di sgombero e trasporto** dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- 2. i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili** che l'Assicurato dovesse sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;
- 3. le spese e gli onorari del perito** che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, **il tutto fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata.**

EL.3 - Estensioni di garanzia

(operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura)

EL.3.1 - Condizioni aggiuntive

• Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- 1. il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti** a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purchè l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione. **Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione e/o a seguito di eliminazione per errore o per svista.**

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 1 anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;

- 2. la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti** in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purchè conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione.

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari, o comunque non avvengono entro 1 anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 7.000,00.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo Rischio Assoluto.

• Indennità aggiuntiva

A parziale deroga dell'art. EL.5 - Esclusioni, lettera r), in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, **sostenute nei 30**

giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, **purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:**

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro, né pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini della presente sezione, con massimo di € 5.000,00.

• Impiego mobile

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, **entro il territorio italiano**, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, **a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.**

Relativamente alla copertura furto/rapina/scippo **l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:**

- a. sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza **a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste dal successivo art. EL.4.2.3 - Modalità di perpetrazione del furto;**
- b. sono lasciati all'interno di autoveicoli **a condizione che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo;**

L'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, **fra le ore 07:00 e le ore 23:00** a seguito di:

- c. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
- d. furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
- e. rapina/estorsione.

La garanzia è prestata:

- con lo scoperto del 25% relativamente ai precedenti punti b), c), d), e);
- con lo scoperto e relativo minimo previsti dall'art. EL.6 - Scoperto, relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro ed anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo Rischio Assoluto.

EL.3.2 - Elettronica a Primo Rischio Assoluto

Qualora sulla Scheda di copertura, in corrispondenza della partita Elettronica, sia riportato "Elettronica a Primo Rischio Assoluto", la garanzia Elettronica, a parziale deroga di quanto riportato all'art. EL.9 è prestata nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto. In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo IFCE.7 - "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" della Sezione Cosa fare in caso di sinistro.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

EL.4 - Operatività della garanzia

Salvo le condizioni specifiche previste per l'indennizzabilità per le coperture incendio e furto successivamente indicate, ai fini dell'operatività della presente sezione, **le cose assicurate devono essere:**

- contenute all'interno del fabbricato che sia in buone condizioni di statica e manutenzione;
- conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

EL.4.1 - Operatività della garanzia ai fini dell'indennizzabilità di danni da incendio

Fermo quanto riportato al precedente art. EL.4, i danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che:

- a. il Fabbricato, sia adibito all'attività dichiarata in polizza, comprendendo anche tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, purché non esplicitamente escluse;
- b. il Fabbricato presenti le seguenti caratteristiche costruttive fra loro alternative, e riportate sulla Scheda di copertura:

b1) Caratteristiche costruttive del fabbricato - Standard

Il Fabbricato è costruito con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto.

È tuttavia tollerata l'esistenza di materiali combustibili:

- per non oltre il 20% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto e delle pareti esterne;
- impiegati per solai, struttura portante del tetto, impermeabilizzazioni e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.

b2) Caratteristiche costruttive del fabbricato - Tipologia 1

Il fabbricato presenta materiali combustibili per non oltre il 50% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto e delle pareti esterne; impiegati per: solai; struttura portante del tetto, impermeabilizzazioni e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.

b3) Caratteristiche costruttive del fabbricato - Tipologia 2

Qualora invece dalla Scheda di copertura risulti che il Fabbricato presenta **Caratteristiche costruttive del fabbricato - Tipologia 2, ovvero sia costruito con materiali combustibili per oltre il 50% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto e delle pareti esterne; impiegati per: solai, struttura portante del tetto, impermeabilizzazioni e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili, le garanzie di cui alla presente Sezione devono intendersi come non operanti.**

EL.4.2 - Operatività della garanzia ai fini dell'indennizzabilità di danni di furto

Fermo quanto riportato al precedente art. EL.4, i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che:

EL.4.2.1 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'assicurazione furto all'interno dei locali assicurati è prestata a condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia;
- quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora, in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive degli stessi non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluenza ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

EL.4.2.2 - Mezzi di chiusura dei locali 24B

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

EL.4.2.3 - Modalità di perpetrazione del furto

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

a. violando le difese esterne mediante:

- rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
- uso di grimaldelli o arnesi simili;
- uso di chiavi false;
- uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; **tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;**

b. con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale;

c. in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;** è compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) **solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi.**

EL.5 - Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b. causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c. causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori, o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d. causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane, tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e. da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- h. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i. i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non stipulato;
- l. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m. verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, comprese le relative operazioni di carico e scarico;

- n. di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o. di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p. attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo, o a difetti noti al Contraente, o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q. per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. EL.2 "Rischi assicurati" punto 2;
- r. indiretti, salvo quanto previsto dall'art. EL.3.1 "Condizioni Aggiuntive" alla voce "Indennità aggiuntiva";
- s. da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t. non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u. ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v. causati da (o connessi a) cyber risks e virus informatici. Sono inoltre esclusi:
- w. le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z. i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

EL.6 - Scoperto

Salvo che non sia diversamente previsto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

EL.6.1 - Scoperti in casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto:

- a) del 20%, se il furto è stato commesso con uso di chiavi false, uso fraudolento di chiavi vere, commesso dagli addetti;
- b) del 20% qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali dell'azienda.
- c) del 25% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 c.c. - nel caso in cui esistano situazioni capaci di aggravare il rischio di furto quali cantieri edili, impalcature e ponteggi.
- d) In caso di sinistro furto avvenuto con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto previsto al precedente art. EL.4.2.2, e purché questi fossero operanti, la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto pari al 20%.

Tale diminuzione non si applica quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

EL.6.2 - Coesistenza di scoperti a carico dell'Assicurato

Qualora in caso di sinistro risulti la concomitanza di due o più scoperti che limitino l'indennizzo, si conviene che le relative percentuali si sommino fino al massimo del 30% complessivo; in tal caso la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo indennizzabile, restando il rimanente 30% a carico dell'Assicurato stesso.

EL.7 - Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusivamente per i danni di incendio, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

EL.8 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

EL.9 - Forma di assicurazione

L'assicurazione Elettronica è prestata a Valore intero, salvo che non sia indicato diversamente sulla Scheda di copertura.

La condizioni aggiuntive "Supporti dati, software in licenza e i programmi in licenza d'uso" e "Impiego mobile", se rese operanti, sono prestate a Primo rischio assoluto.

EL.10 - Coesistenza Assicurazione Incendio e Altri danni ai beni e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente Sezione sono escluse dalle coperture previste dalle Sezioni Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto e Rapina, se rese operanti.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Per ogni garanzia di cui alla presente Sezione	10%	€ 250,00	-
Danni alle apparecchiature senza danneggiamento dei sistemi di protezione	25%	€ 250,00	-
Danni alle apparecchiature in assenza o mancata attivazione dei sistemi di protezione (nel caso di fenomeni elettrici di origine esterna)	50%	€ 250,00	-
Spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro	-	-	€ 3.000,00
Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili	-	-	€ 3.000,00
Spese e onorari del perito	-	-	10% dell'indennizzo liquidato, con il massimo di € 3.000,00
Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente	10%	€ 250,00	15% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di € 7.000,00
Indennità aggiuntiva	-	-	15% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di € 5.000,00
Impiego mobile (in caso di furto con scasso del veicolo, furto in occasione di infortunio o malore, scippo, rapina o estorsione)	25%	-	15% della somma assicurata Elettronica, con il massimo di € 1.000
Furto commesso dagli addetti con uso di chiavi false o uso fraudolento di chiavi vere	20%	-	-
Furto con veicoli che si trovino nei locali dell'azienda	20%	-	-
Furto su cantieri edili, impalcature e ponteggi	25%	-	-
Furto con scasso di mezzi non conformi	20%	-	-

CR - VETRI, CRISTALLI, INSEGNE

Che cosa posso assicurare

CR.1 - Oggetto dell'assicurazione

Si assicurano:

· lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio non destinati alla vendita e/o alla riparazione ed installate su vetrine, porte, oppure collocate all'interno del Fabbricato.

La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni anche in policarbonato, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato.

Contro quali danni posso assicurarmi

CR.2 - Rischio assicurato

La Società indennizza, **nei limiti della somma riportata in polizza**, i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, alle cose assicurate indicate al precedente articolo.

Sono comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Sono compresi i danni determinati da dolo o colpa grave di altre persone.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singola lastra, importo superiore a € 4.000,00.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CR.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato;
- 2) da restauro dei locali, da lavori che comunque richiedano impiego di operai, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- 3) da operazioni di trasloco, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- 4) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- 5) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, o, se l'Assicurato è persona giuridica, del legale rappresentante, dei soci delle Società di persone o comunque dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
- 6) causati da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, frane;
- 8) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della copertura non fossero integre ed esenti da difetti;
- 9) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- 10) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- 11) danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità;
- 12) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione;

Scheggiature, rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

CR.4 - Scoperto di garanzia

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 50,00 per ogni lastra, per ogni sinistro verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, fino alla concorrenza della Somma Assicurata alla relativa partita.

CR.5 Forma dell'assicurazione

Le coperture della presente sezione sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Vetri, Cristalli, Insegne	10%	€ 50,00	€ 4.000,00 per singola lastra

MA - MACCHINE AGRICOLE

Che cosa posso assicurare

MA.1 - Cosa si assicura

La Società, nei limiti della somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo, e sempre che risulti operante nella scheda di polizza la relativa partita e sia stato pagato il relativo premio, si obbliga a coprire i danni materiali e diretti dagli eventi indicati nel successivo art. MA.2 - "Rischi assicurati" subiti dalle macchine agricole di proprietà del Contraente così come risultante da apposito registro U.M.A (Utenti Motori Agricoli), ed impiegate nell'ambito dell'attività assicurata.

Contro quali danni posso assicurarmi

MA.2 - Rischi assicurati

MA.2.1 - Incendio

La garanzia Incendio copre i danni subiti dalle macchine agricole assicurate conseguenti a:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
- c) scoppio del relativo serbatoio;
- d) azione del fulmine

MA.3 - Condizioni Aggiuntive

A parziale integrazione di quanto previsto al precedente art. MA.2 - Rischi assicurati, solo se richiamate nella Scheda di copertura, si intendono operanti anche le seguenti Condizioni Aggiuntive:

Eventi naturali

Qualora sulla Scheda di copertura, per la partita Macchine agricole risulti operante la Condizione Aggiuntiva Eventi atmosferici, la Società, a parziale deroga di quanto previsto al successivo art. MA.4 - Esclusioni, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle macchine agricole in conseguenza di:

- a. eventi atmosferici, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno purché non provocati dal peso della stessa macchina agricola;
- b. grandine.

Eventi socio-politici

Qualora sulla Scheda di copertura, per la partita Macchine agricole risulti operante la Condizione Aggiuntiva Eventi sociopolitici, la Società, a parziale deroga di quanto previsto al successivo art. MA.4 - Esclusioni, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alla macchina agricola in conseguenza di:

- a. eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b. atti dolosi di terzi o di vandalismo;

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti a furto e rapina.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di copertura delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio della macchina agricola assicurata o da esplosione del carburante contenuto nel relativo serbatoio o dallo scoppio del serbatoio stesso.

Non sono indennizzabili i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;**
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;**
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata dalla Società.**

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, i rispettivi coniugi, genitori, figli nonché ogni altro parente e/o affine se con loro conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

Furto e rapina

Qualora sulla Scheda di copertura, per la partita Macchine agricole risulti operante la Condizione Aggiuntiva Furto e rapina, la Società, a parziale deroga di quanto previsto al successivo articolo MA.4 - Esclusioni, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alla macchina agricola in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia alla macchina agricola, sia agli accessori di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno della stessa.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno della macchina agricola; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nella macchina agricola, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo della**

macchina agricola;
verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui la macchina agricola è dotata;
conseguenti a sinistri stradali;
derivanti da atti vandalici, anche se compiuti durante un furto od una rapina tentata o commessa.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

MA.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo;
- g) di furto e di rapina, ed i relativi danni conseguenti;
- h) a veicoli destinati al trasporto di infiammabili;
- i) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto per le macchine agricole in leasing;
- l) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore.

MA.5 - Scoperto di garanzia

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Tale scoperto non si intenderà operante per la garanzia di cui alla Condizione Aggiuntiva "Ricorso Terzi", se resa operante.

MA.6 - Forma dell'assicurazione

Le coperture della presente sezione sono prestate nella forma a primo rischio assoluto.

MA.7 - Limiti di indennizzo

Nei limiti della somma assicurata riportata, in nessun caso la Società indennizzerà:

- per sinistro e per singolo mezzo: € 26.000,00 per la garanzia di cui alla Condizione Aggiuntiva Furto e Rapina;
- per sinistro e per singolo mezzo: € 75.000,00 per la garanzia Incendio, nonché per le garanzie di cui alle Condizioni Aggiuntive Eventi Naturali ed Eventi Socio-politici;
- per evento: € 100.000,00.

MA.8 - Operatività della garanzia a "Secondo rischio"

La presente Sezione opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad altre coperture stipulate nell'interesse dell'Assicurato. L'Assicurato in ogni caso deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la stipula di altre assicurazioni; l'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne pronto avviso agli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Macchine agricole	10%	€150,00	- € 26.000,00 per sinistro/mezzo per Furto e Rapina - € 75.000,00 per sinistro/mezzo per Incendio, Eventi Naturali ed Eventi Socio-politici - € 100.000,00 per evento

RC - RESPONSABILITA' CIVILE

Che cosa posso assicurare

RC.1 - Cosa si assicura

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi **nello svolgimento dell'attività indicata sulla Scheda di copertura alla voce "Descrizione del rischio"**.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti **all'attività per la quale è prestata l'assicurazione**.

La garanzia Responsabilità Civile della Proprietà tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi **nella sua qualità di proprietario dei fabbricati destinati allo svolgimento dell'attività dichiarata sulla Scheda di copertura**.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC.2 - Rischi assicurati

La copertura si intende valida in relazione alle garanzie rese operanti, come di seguito specificato.

Qualora sulla Scheda di copertura risulti operante la garanzia:

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi **in relazione allo svolgimento dell'attività indicata sulla Scheda di copertura, comprensiva di tutte quelle attività accessorie, collaterali e complementari necessarie per il suo esercizio**.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli addetti.

Per attività o lavori commissionati a ditte terze, **la garanzia opera a favore dell'Assicurato limitatamente alla sua qualità di committente**.

Limitatamente all'esecuzione di interventi aventi per oggetto il Fabbricato all'interno del quale è svolta l'attività dichiarata sulla Scheda di copertura, la garanzia è limitata solo all'esecuzione od alla committenza di lavori di ordinaria manutenzione. Alle medesime condizioni è ricompresa in garanzia la responsabilità connessa all'esecuzione od alla committenza di lavori sui fabbricati adibiti a civile abitazione, purché facenti parte del medesimo complesso in cui viene esercitata l'attività assicurata.

L'assicurazione comprende altresì:

1. la proprietà, l'uso e la manutenzione di macchine agricole anche utilizzate per lavori non agricoli. **Sono in ogni caso esclusi i danni da circolazione.**
2. l'impiego di prodotti o sostanze chimiche previste dalla Legge;
3. la proprietà e l'uso di cani anche da guardia, anche in nome e per conto dell'effettivo proprietario;
4. la proprietà e/o l'impiego di animali per lavori agricoli e per traino di veicoli destinati al trasporto di persone e cose, compresi i danni corporali alle persone trasportate, **escluso il conducente;**
5. la proprietà e/o l'uso **per esclusivo utilizzo nell'ambito dell'attività assicurata**, di cabine e di linee elettriche;
6. Danni a colture di terzi da impiego di fitofarmaci **con un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% minimo € 200,00;**

La presente garanzia è inoltre estesa ai danni subiti da coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipino occasionalmente ai lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga. La garanzia si intende quindi estesa ai danni subiti da terzi e provocati dai predetti soggetti, a condizione che ne discenda una responsabilità all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti (**escluse le malattie professionali**) - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- a) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
- c) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
- d) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso;**
- e) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), **l'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:**

- Euro 2500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato

- Euro 5.000 per altri Addetti

Limitatamente alla garanzia e), la garanzia si intende prestata con applicazione della franchigia per danni a cose indicata sulla Scheda di Polizza

L'assicurazione, inoltre, comprende le Malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale, contratte dagli Addetti, a condizione che si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale per la presente garanzia **si intende fissato al 50% del massimale per sinistro indicato sulla Scheda di polizza, con limite di indennizzo pari al 25% per ciascun addetto e rappresenta la massima esposizione della Società anche per il periodo assicurativo oltreché per più sinistri, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.**

La presente garanzia non vale:

1. per gli Addetti, per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2. per le malattie professionali conseguenti:

a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;

b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al presente punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intrapresi accorgimenti ritenuti idonei.

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun Addetto.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222 e successive modifiche ed integrazioni.

c) Responsabilità Civile della Proprietà

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, **nella sua qualità di proprietario** dei fabbricati (vedasi definizione nel Glossario) **nei quali si svolge l'attività descritta in polizza - purché in buono stato di conservazione e manutenzione** - e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti **dalla proprietà** di antenne radiotelevisive, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, terreni, strade private e interpoderali, canali, bacini per raccolta di acqua **ad uso dell'Assicurato**, ponti e manufatti in genere, aree attrezzate a parcheggio di pertinenza, giardini, alberi, boschi, piscine, palestre, attrezzature sportive e ludiche - **con esclusione di parchi giochi e di divertimento, giostre e gonfiabili - impianti termali; il tutto purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'azienda assicurata.**

Sono inoltre compresi i rischi derivanti dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.**

La garanzia non comprende i danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, **nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.**

La garanzia comprende anche la responsabilità per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, **in qualità di committente**, di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, nei fabbricati ove viene esercitata l'attività dichiarata in polizza. **Alle medesime condizioni è ricompresa in garanzia la responsabilità connessa all'esecuzione od alla committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione sui fabbricati adibiti a civile abitazione, purché facenti parte del medesimo complesso in cui viene esercitata l'attività assicurata.**

Per la committenza dei lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dalla proprietà di stadi, tribune, arene, ippodromi, velodromi.

RC.3 - Condizioni sempre operanti

Inesatta interpretazione di norme INAIL

(Valida se resa operante la garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera)

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.**

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 - Esclusioni, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.**

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 - Esclusioni, la garanzia comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Responsabilità personale di tutti gli addetti

L'assicurazione comprende, **entro i massimali pattuiti per la Responsabilità Civile Terzi**, anche la responsabilità civile personale degli addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa la responsabilità personale degli addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Gli addetti sono considerati terzi limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del c.p.

Lavoratori autonomi utilizzati nella struttura

(Valida se resa operante la garanzia Responsabilità civile verso terzi)

Qualora l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di lavoratori autonomi per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione, gli stessi sono considerati terzi, **nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCT per gli infortuni (escluse le malattie professionali)** subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p. e **comunque con l'applicazione una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 5.160,00 per ogni lavoratore autonomo infortunato.**

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato nella sua qualità di committente per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato, **escluso il dolo.**

Borsisti, Corsisti, Stagisti, Tirocinanti

(Valida se resa operante la garanzia Responsabilità civile verso terzi)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, e tirocinanti che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, **limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Rischio smercio

(Valida se resa operante la garanzia Responsabilità civile verso terzi)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso l'acquirente, dalle cose vendute o somministrate, **esclusi quelli dovuti a vizio originale del prodotto.**

Per i generi alimentari di produzione propria, venduti o somministrati **all'interno dello stesso esercizio assicurato o durante fiere, mostre od altre manifestazioni di settore**, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originale del prodotto.

Il massimale per sinistro per la garanzia Responsabilità Civile Terzi, rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi **entro 1 anno dalla consegna di cose vendute durante il periodo di assicurazione e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.**

RC.4 - Condizioni Aggiuntive

Operanti solo se riportate sulla Scheda di copertura

Lavorazioni agricole presso terzi

La presente clausola:

se sulla Scheda di copertura risulti che l'attività esercitata è diversa da quella di "Contoterzista, Attività agromeccanica", deve intendersi operante esclusivamente qualora l'attività presso terzi sia svolta con l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse proprie e non assuma, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, carattere prevalente rispetto all'attività dichiarata in polizza;

se sulla Scheda di copertura risulti che l'attività esercitata è quella di "Contoterzista, Attività agromeccanica", deve intendersi operante esclusivamente qualora l'attività presso terzi assuma, per dimensione, organizzazione di capitali e risorse, carattere prevalente rispetto ad altre attività esercitate qualificabili come accessorie.

Qualora sulla Scheda di copertura risulta operante la condizione aggiuntiva "Lavorazioni agricole presso terzi", l'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività presso terzi, per i danni causati a Terzi in occasione di:

- lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche con uso di macchine agricole e relativi motori
- impiego di attrezzature e macchinari;
- lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante, rimozione della neve.

Inoltre - **limitatamente all'attività svolta presso terzi** - si intendono operanti anche le seguenti estensioni:

1) Danni da incendio

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 – Esclusioni, l'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

2) Danni a cose nell'ambito dei lavori

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 – Esclusioni, l'assicurazione è estesa ai danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

Questa estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

Danni a mezzi sotto carico o scarico e veicoli in sosta

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 – Esclusioni, sono compresi i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'area di esecuzione delle anzidette operazioni, **ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.**

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 200,00 per ogni mezzo danneggiato e con il massimo indennizzo di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Danni a cose degli addetti

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 – Esclusioni, l'assicurazione copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato trovantisi nell'ambito dei locali o dei luoghi nei quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di imbarcazioni, veicoli, preziosi, valori e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di € 250,00.

Il limite di indennizzo è di € 10.000,00 per ogni danneggiato, con il massimo indennizzo di € 25.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.

Sono in ogni caso esclusi i beni del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Danni da circolazione

L'assicurazione comprende altresì, fermo quanto previsto dall'art. RC.6 - Esclusioni, i danni da circolazione di carrelli elevatori, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli - di proprietà o in uso dell'Assicurato - **negli spazi dell'azienda assicurata utilizzati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività indicata sulla Scheda di copertura.**

Laddove per tali carrelli elevatori, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli sia previsto l'obbligo assicurativo RC Auto l'assicurazione comprende unicamente i danni a terzi in caso di non operatività della citata copertura di legge, purché il relativo obbligo sia stato assolto.

Per i veicoli, esclusivamente non targati, adibiti alla rimozione della neve dalle strade, la presente estensione si intende valida esclusivamente se la relativa circolazione avviene in forza di specifiche autorizzazioni.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di 750,00 €, e con il limite di indennizzo di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei

A parziale deroga dell'art. RC.6 - Esclusioni, la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e subacquei.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 500,00 e con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Responsabilità Civile Apicoltore

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 – Esclusioni, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o dalla conduzione

di un numero di apiari indicato sulla Scheda di copertura.

Tale garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell'azienda assicurata, su fondi di proprietà e/o di terzi.

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia della presente Condizione Aggiuntiva che tutte gli apiari di proprietà e/o condotti dall'Assicurato siano regolarmente registrati, così come previsto dalla normativa specifica, alla Banca Dati dell'Anagrafe Apistica nazionale (BDA).

In caso di sinistro, qualora in fase di accertamento risulti che il numero di apiari di proprietà e/o condotti dall'Assicurato sia superiore a quelli riportati sulla Scheda di copertura, l'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto in base al rapporto tra il numero di apiari dichiarati e quelli effettivi.

Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale

La presente Condizione Aggiuntiva comprende:

Danni da esercizio attività agrituristica

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 – Esclusioni, l'assicurazione si intende prestata anche per l'esercizio di attività agrituristica svolta nei modi e termini previsti dalla Legge 20/2/2006, n. 96 e successive modifiche e dalle relative leggi regionali che la disciplinano.

L'assicurazione comprende i danni:

derivanti da concessione ed ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

2. derivanti da vendita anche itinerante di prodotti o su aree aperte al pubblico e commercio elettronico di prodotti, compresi i danni subiti dai Clienti e **purché il danno si sia verificato entro 30 giorni dalla somministrazione degli stessi, escluse comunque le perdite patrimoniali non derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;**

3. materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di attività ludico/sportive, culturali, ricreative, didattiche nonché escursionistiche organizzate dagli operatori agrituristici nelle proprie aziende, per l'intrattenimento degli ospiti

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti:

- dall'esercizio di impianti sportivi, palestre, e piscine;

- e connessi a noleggio di attrezzature e materiale sportivo in genere (incluse biciclette, monopattini - anche elettrici -, risciò e dispositivi di trasporto personale - tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti -);

- dallo svolgimento di sport cosiddetti "pericolosi" (vedasi definizione "Sport pericolosi" in Glossario);

- dalla proprietà e dalla conduzione di aree giochi per bambini, salvo quanto indicato nel successivo punto 4;

- dall'esercizio dell'attività di maneggio nonché dall'organizzazione e gestione diretta e/o indiretta di, escursioni - e passeggiate a cavallo e corsi di equitazione, salvo quanto previsto al successivo punto 7;

- derivanti dall'organizzazione di corsi per sommozzatori.

4. derivanti da proprietà e/o conduzione di aree giochi per bambini situati nell'area di pertinenza dell'attività assicurata, dai quali siano derivate la morte o lesioni qualificabili come gravi o gravissime.

La presente garanzia opera a condizione che:

- l'Assicurato sia in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle Autorità competenti per l'esercizio di suddetta

- attività;
- siano rispettate le normative in materia di sicurezza previste dalla legislazione vigente relativamente alle attrezzature da gioco per bambini;
- siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza;
- la presenza di tale area giochi rivesta carattere di accessorietà rispetto all'attività principale;

Qualora la gestione di tali attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.

La presente estensione di garanzia non opera per i giochi gonfiabili e simili.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose.

Questa garanzia è prestata fino al limite di € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

5. L'assicurazione si intende operante anche per attività di pescatori **esclusivamente** relativamente all'ospitalità ed alla somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca;

6. derivante dalla conduzione di mini zoo didattici e fattorie didattiche;

7. derivanti dalla conduzione di maneggi, nonché dall'organizzazione e gestione diretta di escursioni e passeggiate a cavallo e corsi di equitazione. Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato **la garanzia sarà operante per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente, purché siano eseguite da personale professionalmente abilitato e autorizzato.**

Si intendono esclusi i danni:

- subiti dalle persone che cavalcano gli animali o li conducono;
- verificatisi in occasione dell'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e relative prove e/o eventi agonistici svolti sotto l'egida delle competenti Federazioni;
- alle colture, provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
- ai cavalli o altri animali di terzi in custodia;
- agli indumenti e alle cose delle persone che cavalcano gli animali.

Cose portate dai Clienti all'interno di attività ricettiva, consegnate o non

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 - Esclusioni, l'assicurazione comprende, **entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di un importo pari al 2% del massimale assicurato**, i danni sofferti dai Clienti e dai loro ospiti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate o non consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c..

Limitatamente agli oggetti preziosi, l'assicurazione s'intende prestata fino alla concorrenza del 50% della somma suindicata. La presente condizione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni danneggiato, il cui importo minimo coinciderà con quello della franchigia per danni a cose operante.

L'assicurazione non vale per denaro, valori bollati, marche titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.

La garanzia opera anche per i danni alle Cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili **fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.**

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico danneggiato anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.

Impianti sportivi e piscine - Noleggio di attrezzature sportive

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 - Esclusioni, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla conduzione di impianti sportivi - **ad eccezione di stadi, tribune, arene, ippodromi, maneggi e velodromi** -, palestre, e piscine, **presenti nell'area di pertinenza dell'azienda assicurata, purché inerente l'attività riportata sulla Scheda di copertura.**

E' compresa l'attività di noleggio di:

- attrezzature e materiale sportivo in genere;
- biciclette, monopattini (anche elettrici), risciò e dispositivi di trasporto personale (tipo "Segway", monowheel e hoverboard od equivalenti),

limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà delle stesse, con esclusione dei danni derivanti da vizio originario del prodotto.

E' in ogni caso esclusa la responsabilità civile personale del conducente/utilizzatore nonché i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Alle stesse condizioni previste nel disposto precedente, la garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e noleggio di autoveicoli elettrici "golf car", di proprietà o in uso all'Assicurato, **sempre che i danni si verifichino nelle aree private dell'azienda assicurata.**

La garanzia non si intende operante per coloro che usufruiscono dei suddetti servizi non pernottando nella struttura ricettiva assicurata.

Qualora i suddetti servizi siano affidati a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno **operanti per la sola responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente purché siano eseguiti da personale professionalmente abilitato e autorizzato.**

Dalla presente estensione, **si intendono comunque esclusi i danni:**

- derivanti dall'organizzazione di corsi per sommozzatori;
- verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'azienda assicurata;

Danni ai cavalli

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 - Esclusioni, la copertura comprende i danni ai cavalli, **purché avvenuti nell'esercizio dell'attività dichiarata sulla Scheda di copertura.**

L'estensione è prestata previa applicazione di una franchigia di € 500,00 e con il limite di indennizzo di € 5.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per anno assicurativo.

Danni ai cavalieri

A parziale deroga di quanto previsto all'art. RC.6 - Esclusioni, la copertura comprende i danni subiti da soggetti Terzi che cavalcano gli animali o li conducono, **purché avvenuti nell'ambito dell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.**

Limitatamente ai danni corporali subiti dalle persone suindicate, **l'assicurazione si intende prestata unicamente per i casi di morte e lesioni ex art. 583 CP.**

Limitatamente ai danni a cose, la Società risponde esclusivamente per i danni da rottura dei finimenti nonchè dei seguenti

accessori: sella, staffe, testiera, capezza, redini, morso ed imbragature.

La presente estensione è operante fino alla concorrenza del limite di indennizzo di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Estensione Attività di allevamento di animali

Ad integrazione della descrizione dell'attività riportata sulla Scheda di polizza, la garanzia si intende valida anche per l'attività di allevamento di animali, compresa l'attività di monta.

La garanzia comprende anche:

- attività di pastorizia, compresa transumanza, l'alpeggio;
- attività di trasferimento degli animali a mercati, mostre e fiere, compreso l'allestimento e lo smontaggio dei relativi stand;
- i danni derivanti dall'attività di trasformazione e conservazione dei prodotti ottenuti **prevalentemente** dall'allevamento;
- i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, e i danni da contagio di malattie.

Responsabilità civile Vita Familiare

Qualora sulla Scheda di copertura risulti operante la Condizione Aggiuntiva "Responsabilità Civile Vita Familiare", a parziale deroga dell'art. RC.6 - "Esclusioni", **nei limiti e sino alla concorrenza della somma assicurata (massimale) corrispondentemente indicata nella Scheda di copertura**, la garanzia deve intendersi operante anche per la responsabilità civile che derivi **esclusivamente** alla persona fisica indicata ed i suoi familiari (coniuge, convivente "more uxorio", figli maggiorenni, parenti e affini), se con lui conviventi (che quindi assumono la qualifica di Assicurati) **presso la dimora abituale - purché ubicata all'interno dell'azienda assicurata -**, come risultanti dall'anagrafe al momento del sinistro, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, **in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito dello svolgimento della vita privata e di relazione** (Vita Familiare).

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici).

Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato si precisa che la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare all'Assicurato, anche se i figli non vivono stabilmente con lui.

La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affidamento all'Assicurato.

Figli con dimora diversa per motivi di studio

Sono coperti dalla presente garanzia anche i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbiano la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. La copertura Assicurativa comprende anche i danni causati dall'utilizzo di appartamento o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte dei figli dell'Assicurato, studenti universitari (che siano lì residenti o no).

Nella presente garanzia "Responsabilità Civile Vita Familiare", a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i danni derivanti da:

- a. conduzione **esclusivamente** del fabbricato **adibito a dimora abituale e purché ubicato all'interno dell'azienda assicurata**, e dei relativi arredamenti ed impianti;
- b. conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza **esclusivamente** della dimora abituale dell'Assicurato. **Sono pertanto esclusi da tale Condizione Aggiuntiva gli enti suindicati qualora riconducibili e/o utilizzati, anche se in maniera non esclusiva, nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurata in polizza;**
- c. proprietà ed uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di guasti o mancata chiusura dei rubinetti;
- d. proprietà ed uso di antenne o parabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi **della dimora abituale dell'Assicurato, purché ad uso esclusivo di tale fabbricato, ed a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri;**
- e. caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere **del fabbricato adibito esclusivamente a dimora abituale dell'Assicurato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;**
- f. proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, **purché risultino rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti;**
- g. proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio. **La garanzia è prestata con una franchigia di € 200 per sinistro, con il massimo di € 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione;**
- h. proprietà, possesso ed uso di: barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, skateboard, biciclette, segways, giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, **non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche;**
- i. intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nella dimora abituale dell'Assicurato;
- j. proprietà, possesso ed utilizzo di animali domestici e da cortile ad uso privato; **dalla garanzia sono in ogni caso esclusi cani ed animali da sella;**
- k. esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. **Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo;**
- l. esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo **esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo** a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti **(e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli)**; per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. **Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto** che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti;
- m. lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi;
- n. responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidatigli a titolo gratuito;
- o. mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, **ferma**

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408790583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo

del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Copia per il Cliente

(da conservare insieme al Set Informativo)

L'esclusione dei danni a cose;

- p. partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
- q. danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a motore) **purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua abitazione e purché non siano inerenti l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.** Qualora l'Assicurato affitti un'abitazione (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termine degli artt.1588, 1589, 1611 c.c. per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio. **La garanzia è prestata con una franchigia di € 200,00 per sinistro, con il massimo di €100.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione;**
- r. interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000,00 per sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione. Rimangono in ogni caso escluse le interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'attività dichiarata e descritta in polizza**
- s. dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'Assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
- t. dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'Assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'Assicurato. **Resta ferma l'esclusione per i danni a cose;**
- u. dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui che non siano a lui locati o dati in "dotazione", **con esclusione dei danni a detti veicoli;**
- v. dalle lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS;
- w. La Società tiene indenni l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni:
di immagine;
alla vita di relazione;
alla reputazione,
cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge, derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy.
La garanzia opera con il limite per sinistro e per anno di € 5.000,00 e con una franchigia assoluta di € 500,00.
La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- z. dai danni da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, **e purché non sia operante - ma assolta se obbligatoria - la polizza di RC obbligatoria veicoli.** La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'Assicurato salvo quanto presente alla lettera g) per camper ed autocaravan.
- zbis. dallo svolgimento di attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale **e con esclusione delle attività sanitarie** (nel caso esista una polizza stipulata dall'associazione di volontariato la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto).

Il massimale riportato nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Ad integrazione di quanto previsto al successivo art. RC.6 - Esclusioni, ai fini della presente Condizione Aggiuntiva, la copertura non si intende operante per i danni derivanti:

dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, industriale, commerciale, artigianale, di servizio od altra retribuita o comunque connessa con affari, locazioni, noleggi;

a animali che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

dall'esecuzione o dalla committenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione ai fabbricati.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, la presente estensione viene prestata per i danni cagionati da spargimento d'acqua, con la franchigia di € 100,00 per sinistro.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.5 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

- a. l'Assicurato, il Contraente, il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, così come risultanti all'anagrafe al momento del sinistro, nonché il figlio maggiorenne, di età non superiore ai 28 anni, che abbia la residenza in un'altra città o all'estero per motivi di studio. In ogni caso non sono mai considerati terzi il coniuge o il convivente "more uxorio" del Contraente.
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a);
- c. gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Eventuali lavoratori autonomi sono considerati terzi limitatamente a morte e lesioni personali come previste dall'Art. 583 C.P.;
- d. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del c.c. così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
- e. Limitatamente alla Condizione Aggiuntiva "Responsabilità civile Vita Familiare", in ogni caso, non mai è considerato terzo rispetto ai soggetti che ivi assumono la qualifica di Assicurati, il Contraente di polizza.

RC.6 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi, salvo quanto diversamente previsto per la garanzia di cui al precedente art. RC.2 "Responsabilità Civile della Proprietà del fabbricato" (se resa operante);
 - b. da proprietà, possesso, uso o guida, anche per gioco, divertimento o sport, di veicoli o natanti a motore, imbarcazioni in genere, di aeromobili in genere, di velivoli ultraleggeri (compreso deltaplano), di droni (come da Regolamento ENAC del 16/12/2013), salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva "Responsabilità Civile Vita Familiare" (se resa operante) alle lettere l), s), t), u), z);
 - c. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - d. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
 - e. alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
 - f. conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 - g. conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi;
 - h. da prodotti geneticamente modificati o provocati da contaminazione di organismi geneticamente modificati;
 - i. da umidità, stitlicidio ed in genere insalubrità di fabbricati;
 - j. derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata;
 - k. da furto;
 - l. alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio, di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive, se rese operanti:
"Responsabilità Civile Vita Familiare" alle lettere h), q) e z);
"Lavorazioni agricole presso terzi", alla voce "Danni da incendio".
 - m. alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto alle Condizioni Aggiuntive "Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale" alla voce "Cose portate dai Clienti all'interno di attività ricettiva, consegnate o non" e "Responsabilità Civile Vita Familiare", alle lettere q) e z), se rese operanti;
 - n. alle colture, anche se arrecati dagli animali;
 - o. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
 - p. ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed alle cose da essi trasportate o che vi si trovino a bordo;
 - q. alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - r. cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - s. a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
 - t. a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - u. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - v) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare), nonché quelli derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
 - z) i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- aa. da amianto, silicio e campi elettromagnetici;
 - ab. da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico;
 - ac. da encefalopatia spongiforme;
 - ad. epidemie;
 - ae. da inadempimenti di natura fiscale o contrattuale;
 - af. dall'esercizio dell'attività venatoria;
 - ag. causati dall'Assicurato e dai suoi familiari in relazione ai fatti della vita privata e di relazione;
 - ah. derivanti dall'esercizio dell'attività di Agriturismo e/o Turismo rurale, o comunque da attività di ospitalità ed accoglienza, nonché di somministrazione di pasti e bevande;
 - ai. danni al cavaliere, fantino e/o persona trasportata su animale da sella, nonché a persone che conducono l'animale stesso;
 - al. derivanti da fabbricati abbandonati o che non presentano buone condizioni di statica e manutenzione e derivanti da fondi e boschi abbandonati;
 - am. in caso di terremoto, sono esclusi i danni da fabbricati che non rispettino le disposizioni costruttive, vigenti al momento della stipula del contratto, in materia di rischio sismico;
 - an. derivante dall'esercizio dell'attività di pesca-turismo;
 - ao. derivanti dalla proprietà e gestione di stadi, tribune, arene, ippodromi e velodromi. impianti sportivi in genere, palestre, piscine;
 - ap. derivanti da:
 - da concessione ed ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - da vendita anche itinerante di prodotti o su aree aperte al pubblico e commercio elettronico di prodotti;
 - attività ludico e/o sportive, culturali, ricreative, didattiche, di escursioni, passeggiate a cavallo e corsi di equitazione;
 - attività di noleggio attrezzature e materiale sportivo;
 - esercizio e conduzione di aree gioco per bambini;
 - esercizio e conduzione di mini-zoo e fattorie didattiche;
 - esercizio e conduzione di maneggi, a meno che l'attività dichiarata non ne preveda espressamente la presenza o salvo che non sia stata resa operante la Condizione aggiuntiva "Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale".

rurale”;

aq. causati da (o connessi a) virus informatici;

ar. sono altresì esclusi i danni o responsabilità di qualsiasi natura derivati da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o interruzione dell'attività direttamente o indirettamente causati o risultanti da:

virus informatici, malware di qualsiasi tipo;

accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti dipendenti o meno dall'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;

cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti.

Questa esclusione si applica anche ad eventuali sinistri causati da atti dolosi, di terrorismo e/o sabotaggio organizzato; la Società non risponde neppure delle perdite conseguenti ai suddetti eventi anche qualora ne derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente polizza.

Inoltre la Società non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporla a qualsiasi forma di sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o da qualunque altra legge o regolamento applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali o di blocco di scambi commerciali.

Sono inoltre esclusi :

le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;

costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

controlli di funzionalità;

manutenzione preventiva;

eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;

aggiornamento tecnologico dell'impianto.

as. lavorazioni effettuate presso terzi, fermo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva, “Lavorazioni agricole presso terzi”, se resa operante.

at. da attività di apicoltura;

au. derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;

av. ai cavalli.

Inoltre l'assicurazione non comprende i danni:

da detenzione o impiego di esplosivi;

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

derivanti dallo svolgimento di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso;

conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivanti da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere).

RC.7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero salvo:

- limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva e di installazione.

- limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

RC.8 - Franchigia

Limitatamente ai danni alle cose, l'indennizzo verrà effettuato con applicazione di una franchigia il cui importo è riportato sulla Scheda di copertura. Restano ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo diverso eventualmente previste nelle presenti condizioni contrattuali.

RC.9 - Pluralità di assicurati

Qualora le garanzie di cui alla presente Sezione vengano prestate per una pluralità di assicurati, il **massimale stabilito in polizza per ciascun danno cui si riferisce la domanda resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.**

RC.10 - Non cumulo dei massimali

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO), il **limite di indennizzo complessivo non potrà eccedere il massimale previsto per la garanzia RCT.**

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto	Franchigia* / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Danni a cose (ove non diversamente previsto)	-	250€	-
Danni a colture di terzi da impiego di fitofarmaci	10%	€ 200,00	€ 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, titolari, familiari coadiuvanti, soci)	-	€ 2.500,00	-
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (altri addetti)	-	€ 5.000,00	50% del massimale per sinistro, con il limite di 25% per addetto per anno assicurativo
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	-	€ 500,00	€ 100.000,00 per anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale	-	€ 500,00	€ 100.000,00 per anno assicurativo
Lavoratori autonomi utilizzati nella struttura	-	€ 5.160,00 per lavoratore	-
Lavorazioni agricole presso terzi - Danni da incendio	-	-	€ 100.000,00 per anno assicurativo
Lavorazioni agricole presso terzi - Danni a cose nell'ambito dei lavori	-	-	€ 100.000,00 per anno assicurativo
Danni a mezzi sotto carico o scarico e veicoli in sosta	-	€ 200,00	€ 20.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Danni a cose degli addetti	10%	€ 250,00	€ 10.000,00 per danneggiato, con il massimo di € 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Danni da circolazione	10%	€ 750,00	€ 50.000,00 per anno assicurativo
Danni a condutture ed impianti sotterranei e subacquei	-	€ 500,00	€ 100.000,00 per anno assicurativo
Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale - Danni da esercizio attività agrituristica - Danni dalla proprietà e/o conduzione di aree giochi per bambini	-	-	€ 500.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale - Cose portate dai Clienti all'interno di attività ricettiva, consegnate o non	10%	-	2% del massimale
Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale - Cose portate dai Clienti all'interno di attività ricettiva, consegnate o non (in caso di oggetti preziosi)	10%	-	50% del massimale
Estensione attività di Agriturismo e/o Turismo rurale - Cose portate dai Clienti all'interno di attività ricettiva, consegnate o non (in caso di danni a cose sottoposte a operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili)	-	-	€ 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Danni ai cavalli	-	€ 500,00	€ 5.000,00 per sinistro e € 10.000,00 per anno assicurativo
Danni ai cavalieri	-	-	€ 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Responsabilità Civile Vita Familiare - Proprietà ed uso, all'interno di aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio	-	€ 200,00	€ 50.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Responsabilità Civile Vita Familiare - Danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio	-	€ 200,00	€ 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Responsabilità Civile Vita Familiare - Interruzione o sospensione di attività	-	€ 1.000,00	€ 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Responsabilità Civile Vita Familiare - Danni a terzi da violazione della legge sulla privacy, di immagine, alla vita di relazione, alla reputazione, cagionati da figli minorenni o incapaci per legge	-	€ 500,00	€ 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo
Responsabilità Civile Vita Familiare - Danni a terzi da violazione della legge sulla privacy, di immagine, alla vita di relazione, alla reputazione, cagionati da figli minorenni o incapaci per legge (in caso di danni da spargimento d'acqua)	-	€ 100,00	-

AS - ASSISTENZA

Sara Assicurazioni provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa di Assistenza di ACI Global Servizi S.p.A., con sede Sociale in Roma - Via Stanislao Cannizzaro n. 83/a 00156 RM - e sede secondaria in Milano - Viale Sarca 336 20126 MI – ad erogare le **prestazioni di Assistenza** previste alla presente Sezione. Per ottenere una prestazione l'Assicurato dovrà prendere contatto con la Struttura utilizzando uno dei seguenti numeri: Numero verde: 800.095.095; per chi chiama dall'estero : +39.02.66165538; FAX: +39.02.6610044, comunicando: cognome e nome, numero di polizza, tipo di prestazione di cui necessita, indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio, recapito telefonico.

La Compagnia rende noto che con la predetta società sussistono rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo, che potrebbero generare situazioni di conflitto di interesse. A tal riguardo Sara Assicurazioni ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi ed amministrativi per la gestione di tali eventuali situazioni e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

Che cosa posso assicurare

AS.1 - Cosa si assicura

La Società copre, nei limiti delle somme assicurate per le singole prestazioni, gli interventi di assistenza prestati da un tecnico specializzato tramite la Struttura Organizzativa e richiesti dall'Assicurato a seguito di situazioni di emergenze per danni subiti dal Fabbricato assicurato indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 - Prestazioni fornite

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, fornisce le prestazioni di assistenza nei modi ed entro i limiti di seguito specificati.

a) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un idraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza d'acqua.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'idraulico, oltre al costo suindicato.

Sono esclusi i danni dovuti a rottura, otturazione e guasto di rubinetti e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore.

Sono altresì escluse le infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili.

b) Invio di un tecnico termoidraulico per interventi di emergenza

In caso di rottura, otturazione o guasto di tubature o valvole della caldaia, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato indicato in polizza un tecnico termoidraulico in caso di:

- allagamento;
- mancanza totale di riscaldamento.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'idraulico e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dal tecnico termoidraulico, oltre al costo suindicato. Sono esclusi i guasti e il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

c) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

In caso di black out dovuto a guasti di interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che provvederà ad inviare presso il fabbricato assicurato indicato in polizza, un elettricista per la riparazione del danno. **La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera dell'elettricista e dei materiali eventualmente impiegati, fino a un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'elettricista, oltre al costo suindicato.**

d) Invio di un fabbro o di un falegname

In caso di furto, smarrimento, rapina o rottura delle chiavi, guasto della serratura o del serramento che garantisce l'accesso al fabbricato, l'Assicurato potrà attivare la Struttura Organizzativa che invierà presso il fabbricato assicurato un artigiano per il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli accessi.

La Società terrà a proprio carico i costi per la manodopera del fabbro, o del falegname e dei materiali eventualmente impiegati strettamente necessari all'effettuazione della riparazione d'emergenza, fino ad un massimo di Euro 350 (IVA inclusa) per singolo evento. Questa prestazione viene fornita solo in caso di effettiva impossibilità di accedere al fabbricato assicurato o comunque nel caso in cui la funzionalità delle serrature sia compromessa e non garantisca la sicurezza.

Resterà comunque a carico della Società il diritto di uscita addebitato dall'artigiano, oltre al costo suindicato.

e) Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale per sinistro di Euro 350 (IVA inclusa).**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico. **La prestazione non è dovuta in caso di guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), rottura delle tubature esterne dei locali assicurati e per**

negligenza dell'Assicurato, oltreché interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato. **La prestazione non è dovuta in caso di danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.**

f) Servizio di vigilanza

Qualora a seguito di incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione (regolarmente denunciato alle autorità), la chiusura in sicurezza del fabbricato assicurato non possa essere più garantita ed esista il rischio concreto di saccheggio o atti vandalici, l'Assicurato potrà attivare e autorizzare la Struttura Organizzativa che provvederà a inviare nei modi possibili una guardia giurata sul posto per l'effettuazione di un servizio di vigilanza **sino alla concorrenza massima di Euro 500 (IVA inclusa) per singolo evento. La garanzia è attiva solo nel giorno in cui l'Assicurato viene a conoscenza dell'incendio, furto o tentato furto con scasso o effrazione e in quello immediatamente successivo.**

g) Rientro anticipato

Nel caso di danni al fabbricato assicurato derivanti da furto, allagamento, incendio o esplosione, che rendano necessario l'immediato rientro dell'Assicurato al suo domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà a organizzare il rientro stesso dalla località di temporaneo soggiorno (purché al di fuori della provincia di residenza o domicilio), fornendo un biglietto ferroviario di prima classe (oppure un biglietto aereo se il viaggio di rientro è superiore ai 600 Km) **fino a concorrenza massima di Euro 350 (IVA inclusa).** Qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, la prestazione sarà erogata nei confronti del legale rappresentante o del socio a responsabilità illimitata. **La prestazione non è operante qualora l'Assicurato non possa adeguatamente giustificare alla Struttura Organizzativa gli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.3 - Operatività della garanzia

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa di Assistenza al verificarsi del sinistro.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Ogni diritto nei confronti di SARA si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, **è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a SARA nel termine di tre giorni a pena di decadenza.**

Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di Assicurazione saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale Indennizzo all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di Assistenza.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione di norme che regolano le garanzie assistenza, si applicano le disposizioni di legge.

AS.4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli Stati dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Croazia Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), nonché per il territorio della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia – Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Repubblica di Montenegro, Turchia (limitatamente alla parte europea).

AS.5 - Limite di erogazione delle prestazioni

Ciascuna delle prestazioni di assistenza di cui all'art. AS.2 "Prestazioni fornite", sarà prestata per un **massimo di 3 volte per anno assicurativo.**

AS.6 - Esclusioni

Oltre alle esclusioni previste per le singole prestazioni di assistenza suindicate, l'assicurazione non è operante nei casi di:

fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti;

fatti conseguenti a dolo dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);

suicidio e tentato suicidio;

conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Assistenza

Garanzia	Scoperto %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Limite alle prestazioni	-	-	Per ciascuna garanzia, massimo 3 volte per anno assicurativo
Invio di un idraulico	-	-	350€ per sinistro
Invio di un termoidraulico	-	-	350€ per sinistro
Invio di un elettricista	-	-	350€ per sinistro
Invio di un fabbro o falegname	-	-	350€ per sinistro
Interventi di emergenza per danni da acqua	-	-	350€ per sinistro
Rientro anticipato	-	-	350€ per sinistro
Servizio di vigilanza	-	-	500€ per sinistro
Invio trasportatore per trasloco beni dalla casa allagata	-	-	1000€ per sinistro
Rientro assicurato per presenziare trasloco	-	-	350€ per sinistro

TL - TUTELA LEGALE

Che cosa posso assicurare

TL.1 - Spese legali e peritali assicurate

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale riportato sulla Scheda di polizza e delle condizioni previste dalla presente Sezione**, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato ;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.2 - Garanzia Base - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi;
2. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi connessi ad incidente stradale;

3. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo** (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) **o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

L'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.

Le prestazioni suindicate operano esclusivamente per fatti inerenti l'esercizio dell'attività agricola riportata sulla Scheda di copertura.

TL.2 - Condizione Aggiuntiva

TL.2.1 - Pacchetto sicurezza

Qualora sulla Scheda di copertura risulti che sia stato acquistato, e versato il relativo premio, la Condizione Aggiuntiva "Pacchetto sicurezza", la copertura assicurativa vale anche per:

1. Le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e succ. disposizioni normative o regolamentari. **La garanzia vale per il Contraente qualora rivesta la qualifica di Committente dei lavori e per i suoi addetti in qualità di:** Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono per:

- a. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie **di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, **gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in deroga alle esclusioni limitatamente alla materia amministrativa e per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti.

2. Le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs n. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare

Le garanzie valgono per:

- a. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie **di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta).**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, **gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in parziale deroga delle esclusioni per la materia amministrativa.

3. Le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/06 – Codice

dell'ambiente e successive modifiche o integrazioni
Le garanzie valgono per:

- a. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Penale);
- c. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie **di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta)**.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, **gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente**.

La presente garanzia opera in parziale deroga delle esclusioni per la materia amministrativa.

4. Le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196/03, da parte del Contraente in veste di Titolare, Responsabile o incaricato del trattamento dei dati.

Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante e valgono per:

- a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da SARA nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
- b. la difesa nei procedimenti amministrativi dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.
- c. la resistenza dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una polizza di responsabilità civile.
- d. l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie **di importo determinato in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta)**.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, **gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente**.

La presente garanzia opera in parziale deroga delle esclusioni per la materia amministrativa.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

TL.3 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- l) per contratti di compravendita di immobili
- m) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;
- n) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- o) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- p) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
- q) per le vertenze contrattuali con la Società;
- r) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

TL.4 - Assicurati

Le garanzie sono prestate in favore dei soggetti assicurati per i casi assicurativi inerenti l'esercizio dell'attività agricola, nei limiti del massimale di spese legali indicato in polizza.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente**.

TL.5 - Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti a partire dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio, ed a condizione che i relativi sinistri siano denunciati entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

TL.6 - Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende :

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della

prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'articolo SXTL.2 della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro", **entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.**

TL.7 - Coesistenza con l'assicurazione di Responsabilità Civile

Qualora coesista un'assicurazione di Responsabilità Civile, la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C. **Se l'assicurazione di R.C. non opera per cause imputabili al Contraente e all'Assicurato, tali spese restano a carico di questi ultimi.**

TL.8 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per i Sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, del Liechtenstein, Regno Unito e di Andorra per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Spese legali e peritali assicurate	-	-	Unico legale per ogni grado di giudizio
Pacchetto Sicurezza - Opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi e sanzioni amministrative	-	€ 250	-

CS - GARANZIE CATASTROFALI

Che cosa posso assicurare

CS.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, **nei limiti delle somme assicurate alle singole partite** (Fabbricato e/o Contenuto e/o Attrezzature e Macchinari, e/o Contenuto in aumento – **ove previsto -**, e **sempre che sia stato pagato il relativo premio**) indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da:

- Terremoto
- Inondazione ed alluvione

Contro quali danni posso assicurarmi

CS.2 - Garanzie operanti

Le seguenti garanzie si intendono richiamate solo se sulla Scheda di copertura risultano operanti

Terremoto

Se risulta essere stata resa operante la garanzia Terremoto, la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto, riportate sulla Scheda di copertura e **per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.**

Agli effetti della garanzia Terremoto, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile **sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".**

Inondazione ed Alluvione

Se risulta essere stata resa operante la garanzia Inondazione ed alluvione, la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – per effetto di inondazioni ed alluvione subiti dalle partite assicurate, Fabbricato e/o Contenuto e/o Attrezzature e Macchinari e/o Contenuto in aumento, riportate sulla Scheda di copertura e **per le quali risulti che sia stato pagato il relativo premio.**

CS.2.2.1 – Condizioni Aggiuntive Inondazione ed alluvione

Le seguenti condizioni Aggiuntive si intendono valide esclusivamente per la garanzia Inondazione ed alluvione, ed operanti solo se riportate sulla Scheda di polizza:

Cose poste in locali interrati o seminterrati

A parziale deroga di quanto previsto nell'art. CS.4 - Esclusioni per la garanzia Inondazione ed alluvione, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto (Contenuto e Contenuto in aumento – **se reso operante -**) e/o alle Attrezzature e Macchinari, posti in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita, rispettivamente Alluvione Contenuto ed Alluvione Attrezzature e Macchinari;

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'anno assicurativo, importo maggiore al 20% della somma assicurata per ciascuna partita (Contenuto, Attrezzature e Macchinari, e Contenuto in aumento, se reso operante), con il massimo di € 100.000,00 complessivamente.

Franamento, cedimento o smottamento del terreno

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da inondazione e alluvione in genere o da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

per ciascuna partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita;

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'anno assicurativo, importo maggiore al 30% delle somme rispettivamente assicurate per ciascuna partita fabbricato, contenuto, Contenuto in aumento, e Attrezzature e Macchinari, e con il massimo di € 300.000,00 complessivo.

CS.3 - Garanzie sempre operanti

La Società rimborsa inoltre, **se conseguenti ad evento indennizzabile** in base alla presente sezione, ed anche in eccedenza alle Somme Assicurate, anche le spese sostenute:

- per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. **La presente estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000,00;**
- per spese di riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del fabbricato assicurato in conformità alle norme edilizie vigenti al momento del Sinistro; è in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative. **Tale estensione è prestata fino al raggiungimento del 10% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000,00.**

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CS.4 - Condizioni di assicurabilità

Ai fini dell'operatività delle garanzie di cui alla presente Sezione è richiesto che il fabbricato assicurato:

- **presenti caratteristiche costruttive standard (vedasi articolo IN.5.2);**
- **risulti completo nelle coperture e nei serramenti e chiuso su tutti i lati.**

Inoltre, per la garanzia Terremoto, è richiesto che il fabbricato non presenti un numero di piani fuori terra superiore a tre, o che comunque lo stesso non presenti un'altezza non superiore ai 12 metri.

CS.5 - Esclusioni

Per la garanzia Terremoto valgono le seguenti esclusioni.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- i) a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico- edilizia;
- l) a fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità;
- m) a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti.

Per la garanzia Inondazione ed Alluvione valgono le seguenti esclusioni.

La Società non indennizza i danni:

1. causati da allagamento in genere, mareggiata, penetrazione di acqua marina, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; quelli diretti effetti di eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
2. causati da guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici;
3. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, sulle cose assicurate;
4. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
5. a cose mobili all'aperto;
6. a fabbricati costruiti in aree golenali;
7. al Contenuto posto in locali interrati o seminterrati;
8. fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
9. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
10. a fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti al momento della costruzione norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza;
11. causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche, serbatoi e simili;
12. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
13. a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti.

CS.6 - Scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo

Valgono le seguenti condizioni:

Terremoto

Agli effetti della garanzia Terremoto:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportata sulla Scheda di copertura

Inondazione ed alluvione

Fermo quanto previsto all'art. "CS.2.2.1 – Condizioni Aggiuntive Inondazione ed alluvione", agli effetti della garanzia Inondazione ed alluvione:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo, per ciascuna Partita assicurata, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di copertura;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale (limite di indennizzo) delle somme prestate alle singole Partite assicurate riportate sulla Scheda di copertura

Qualora in corrispondenza dello scoperto sia riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.

CS.7 - Forma dell'Assicurazione

Le garanzie della presente sezione, per tutte le Partite (Fabbricato e/o Contenuto e/o Contenuto in aumento e/o Attrezzature e Macchinari - **ove presenti** -), rese operanti e per le quali è stato pagato il relativo premio, sono prestate a Valore Intero.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Spese demolizione, sgombero e smaltimento, trasporto dei residui del Sinistro	-	-	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 40.000,00
Spese per riprogettazione, direzione dei lavori, e per oneri dovuti per la ricostruzione del Fabbricato	-	-	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000,00
Terremoto			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Inondazione ed Alluvione			
Fabbricato e Contenuto	Vedasi Scheda di copertura		Vedasi Scheda di copertura
Contenuto posto in locali interrati o seminterrati	20%	pari al minimo di scoperto riportato in corrispondenza della partita Alluvione Contenuto	20% della somma assicurata per ciascuna partita, con il massimo di € 100.000,00 complessivo
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	20%	pari al minimo di scoperto riportato sulla corrispondente partita	30% delle somme rispettivamente assicurate per fabbricato e contenuto, con il massimo di € 300.000,00 complessivo

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

IFCE - Sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni, Furto e rapina, Cristalli, Elettronica, Garanzie Catastrofali

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

IFCE.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

IFCE.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.;
2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
3. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
4. presentare alla Società entro 7 giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
5. dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6. denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
7. fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 .c. c..

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

IFCE.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

esagera dolosamente l'ammontare del danno,
dichiara distrutti o rubati beni che non esistevano al momento del sinistro;
occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati dal sinistro,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,
altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso,

perde il diritto all'indennizzo.

IFCE.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Salvo quanto diversamente previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; **quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

IFCE.5 - Mandato dei periti I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. IFCE.2 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del

sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. IFCE.6 –“Determinazione del danno indennizzabile”;

5. procedere alla stima e alla liquidazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del Art. IFCE.4 “Procedura per la valutazione del danno”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

IFCE.6 - Determinazione del danno indennizzabile

Per la partita Fabbricato e Serre, e per le singole voci “Attrezzature e macchinari” e “Arredamento” della partita Contenuto e per le Cose dei Clienti (consegnate e non) si applicano i seguenti criteri:

1. La determinazione del danno viene effettuata per ogni singola partita secondo i seguenti criteri:

Per la partita Fabbricato (compreso Rischio Locativo) e Serre:

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

per le voci “Attrezzature e macchinari” e “Arredamento”:

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

2. Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri suindicati dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". Tale supplemento d'indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

- superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del sinistro" (Art. 1907 del C. C.), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del sinistro";
- uguale od inferiore al "valore al momento del sinistro", non verrà riconosciuto.

3. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni del comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Società.

4. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

5. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, attrezzatura, macchinario o bene facente parte dell'Arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni di Assicurazione.

6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e macchinari di reparti in stato di attività.

Per le altre partite / voci, si applica quanto segue:

Cose particolari: stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento o la riparazione ridotto in relazione al loro stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione (o ricostruzione) e purché questa avvenga entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

Merci. “Scorte e prodotti”. Foraggio: si stima deducendo da loro valore commerciale al momento del sinistro (in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali), il valore delle merci illese, il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Per le merci vendute in attesa di consegna purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (selling price).

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili;

Animali: si stima il loro valore al momento del sinistro in base al prezzo corrente di mercato meno l'eventuale recupero delle spoglie, che la Compagnia si riserva in ogni caso di valutare nella misura minima del 20% del valore dell'animale.
L'indennizzo viene comunque liquidato al netto di eventuali rifusioni e contributi che spettassero al Contraente da parte dello Stato, Regione, Comune o altro Ente.

Piante e colture: si applicherà il Valore di produzione, così determinato:

per le piante madri in base al costo iniziale (o il costo d'acquisto della pianta sostenuto dall'azienda assicurata) maggiorato delle spese di coltivazione fino all'entrata in produzione e dedotto il valore delle entità già utilizzate costituenti la produzione;
per le piante coltivate e/o parti di esse costituenti la produzione dell'azienda assicurata: il costo iniziale all'azienda delle piante e/o parti di esse, maggiorato delle spese di coltivazione relative all'intero ciclo produttivo.

Relativamente alle piante costituenti la produzione aziendale che al momento del sinistro non avessero ultimato il ciclo produttivo si dedurrà dal valore di cui sopra la quota parte residua delle spese di coltivazione non sopportata, calcolata in rapporto all'età effettiva delle piante rispetto all'intero ciclo produttivo.

L'ammontare del danno si determina sommando al valore di tutte le piante distrutte (valutate sulla base della stima di cui sopra) la quota parte di valore di tutte le piante parzialmente danneggiate (applicando al valore unitario di esse, la percentuale di danno stimato) e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Qualora il Valore di Produzione delle piante fosse superiore al Valore Commerciale delle stesse al momento del Sinistro, il danno sarà determinato in base al Valore Commerciale.

Apparecchiature elettroniche:

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

A1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato, nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

A2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) difalcato dell'importo come ad A2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'Art. 2.2 "Obblighi in caso di sinistro" lett. d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) Nel caso di danno non riparabile:

B1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

B2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B1), difalcato dell'importo stimato come a B2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

a) i danni si siano verificati entro i 4 anni successivi a quello di ricostruzione;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

B3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

B4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B3), difalcato dell'importo stimato come a B4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1) - B2) oppure B3) - B4) a secondo del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie, gli scoperti ed eventuali ulteriori limiti d'indennizzo, entro il massimale pattuiti in polizza.

Titoli di credito:

a. salvo diversa pattuizione, la Società non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze, se previste;

b. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

c. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

d. per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Oggetti di valore, Preziosi (rientranti nella partita Contenuto): la garanzia è prestata sulla base del valore allo stato d'uso (effettivo valore) al momento del sinistro.

Preziosi portati dai Clienti, consegnati e non), Autovetture e motocicli dei Clienti: Nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto deducendo dal valore commerciale delle cose sottratte o distrutte e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Lastre ed insegne: stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione delle regola proporzionale.

IFCE.7 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale (operante per le Sezioni Incendio e altri danni ai beni, ed Elettronica).

In caso di assicurazione nella forma Valore intero, se dalle stime fatte, con i criteri di cui al precedente art. IFCE.6, risulta che i valori dei beni assicurati alle singole partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato**

e quello risultante al momento del sinistro. (art. 1907 c.c.).

IFCE.8 - Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati - Deroga alla regola proporzionale

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907.c. e descritta nel precedente art. IFCE.7 qualora il valore dei beni assicurati alle singole partite non superi, al momento del sinistro, di **oltre il 20%** le correlative somme assicurate. **In caso contrario la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato (somma assicurata) aumentato di detta percentuale e il valore dei beni risultante al momento del sinistro.**

La percentuale di tolleranza suindicata è ridotta al 10%, qualora la polizza non risulti soggetta all'indicizzazione di cui all'articolo NC.14- "Difesa dall'inflazione – indicizzazione".

Il presente articolo non si applica quando l'assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto.

IFCE.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. (Spese di salvataggio), e quanto indicato nell'art. IN.2.1 -"Altre spese indennizzabili (se è stata attivata la sezione Incendio ed Altri Beni), **a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci.**

IFCE.10 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo, a meno che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre uno dei seguenti casi:

sinistro agevolato con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori, se resa operante la sezione Furto e Rapina;

sinistro causato o agevolato con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi, se resa operante la sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni,

sinistro causato o agevolato con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata, se resa operante la sezione "Vetri, Cristalli Insegne", ed "Elettronica".

IFCE.11 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, **non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro**, il pagamento di un anticipo **fino al massimo del 50% (cinquanta per cento)** del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, che l'Assicurato fornisca prova inequivocabile della ripresa dell'attività e che l'importo indennizzabile superi sicuramente l'importo complessivo di:**

€ 25.000,00 in caso di sinistro che riguardi la sezione Incendio ed Altri Danni ai Beni;

€ 5.000,00 in caso di sinistro che riguardi le sezioni Furto e Elettronica.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. **L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00.**

IFCE.12 - Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia.** Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato **sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione**, il resto spetta alla Società. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell'indennizzo del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

IFCE.13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e reintegro (operante per la Sezioni Furto, e per la garanzia Furto della Sezione "Macchine Agricole", se rese operanti)

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, **al netto delle imposte**, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere. Su richiesta del Contraente **e previo esplicito consenso della Società** dette somme, limiti e valore complessivi potranno essere reintegrate nei valori originariamente assicurati; **in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.**

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo NC.8 - "Recesso in caso di sinistro" .

IFCE.14 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco **e per un periodo massimo di 7 giorni**, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione .

IFCE.15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il **Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

IFCE.16 - Indennizzo separato per ciascuna partita (Applicabile alla sola Sezione IN - Incendio ed Altri Danni ai Beni)

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'articolo IFCE.10 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza della sezione IN - Incendio e Altri Danni ai Beni singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto IFCE.10- "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

IFCE.17 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

IFCE.18 - Programma QuickRestart Azienda BenPower

Programma di QUICK RESTART

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni di assicurazione, in caso di sinistro inerente le garanzie della sezione Incendio e Garanzie Catastrofali, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di Benpower, società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Prestazioni gratuite previste dal programma Quick Restart Azienda Benpower

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di **Quick Restart Azienda Benpower** garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 328960 attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro.
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati.
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti.
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica.
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale.
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici Benpower.

Come attivare il servizio Quick Restart Azienda Benpower

Contattare tempestivamente il numero verde 800 328960.

Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di polizza assicurativa e un recapito telefonico.

Un Responsabile Tecnico Benpower fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore).

Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Benpower identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica.

Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

Ogni prestazione Benpower S.r.l. non prevista dal Programma Quick Restart Azienda Benpower sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto;

I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento Benpower (a titolo esemplificativo:

Opere di Salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione di protettivi)

Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi

Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da Sara assicurazioni secondo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. (Obbligo di salvataggio) e successivi.

I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 12 ore, sono indicativi e non vincolanti.

- Benpower opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post sinistro nazionali ed internazionali.

Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Benpower resta ad esclusivo carico della stessa.

Benpower opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. Benpower non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Chi è Benpower

Benpower è un'azienda internazionale leader nel settore della bonifica e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e beni che hanno subito danni da sinistri a esempio da incendi, allagamenti, eventi naturali, ecc.. Benpower effettua gratuitamente un sopralluogo entro 12 ore dalla chiamata, controllando accuratamente le apparecchiature, i macchinari e gli impianti coinvolti nel sinistro per verificare la fattibilità tecnica del ripristino e valutarne la convenienza economica ed effettua l'attività di bonifica e di ripristino direttamente sul luogo del sinistro, in maniera tempestiva, per limitare i danni e ottimizzare i risultati della bonifica. Benpower, con tempestività, competenza, professionalità, affidabilità e trasparenza, opera da oltre vent'anni, con idonee attrezzature e personale specializzato, nel settore della bonifica, della decontaminazione e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e di beni che hanno subito danni da sinistri quali incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, attrezzature specifiche, metodi e prodotti brevettati permettono a Benpower di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. Benpower mette a disposizione dei propri Clienti ogni sua risorsa con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento, i costi e limitare i danni.

IFCE.19 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali (limitatamente alla Garanzia Rischio Locativo, se resa operante)

La Società assume, qualora ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'Assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla Società a mezzo raccomandata o

PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SXMA - Sezione Macchine Agricole

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXMA.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.;
2. darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.; se si tratta di sinistro che possa coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino furto, rapina o scippo, entro le 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento del sinistro, le modalità e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa entro il giorno successivo alla Società. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro;
3. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
4. presentare alla Società entro 7 giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
5. dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
6. fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società il Contraente o l'Assicurato può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

SXMA.2 - Determinazione del danno indennizzabile

La garanzia è prestata sulla base del valore commerciale (vedasi definizione nel Glossario).

- In caso di danno totale l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa;
- In caso di danno parziale, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate ridotto dello scoperto. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa.

SXMA.3 - Liquidazione del danno incendio

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute, estratto cronologico rilasciato dal PRA, tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzando la Società ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

SXMA.4 - Liquidazione del danno furto e rapina

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di furto totale senza recupero del veicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione;
- in caso di furto totale con recupero del veicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del veicolo rimpiazzate;
- in caso di furto parziale, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti, compresi quelli necessari presso la casa costruttrice

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

SXMA.5 - Liquidazione del danno per eventi sociopolitici ed eventi naturali

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione alla Società da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di eventi naturali o di grandine: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti.

SXMA.6 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

(operante per la garanzia Furto e rapina)

Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo interessati dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si farà luogo al rimborso del correlativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere.

SXMA.7 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo, a meno che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre uno dei seguenti casi:

sinistro agevolato con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori, se resa operante la garanzia "Furto e rapina";

sinistro causato o agevolato con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei loro familiari conviventi, se resa operante la garanzia Incendio, Eventi Naturali, Eventi socio-politici;

SXRC - Sezione Responsabilità Civile

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXRC.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXRC.2 - Obblighi dell'Assicurato/Terzo Danneggiato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o il Terzo Danneggiato devono:

1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.;

2 darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c..

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento e delle circostanze che hanno originato il sinistro. Devono poi far seguito i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

3 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine della perizia (quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Limitatamente alla garanzia di cui all'art. RC.2 - Rischi assicurati, Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), **l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

SXRC.3 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

L'Assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente alla garanzia di cui all'art. RC.2 - Rischi assicurati, Assicurazione responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato **negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso** - la Società, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

SXRC.4 - Tempi di liquidazione dell'indennizzo

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

SXTL - Sezione Tutela Legale

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXTL.1 Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia di sinistro, insieme a tutti gli atti ed i documenti occorrenti ed una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro.

SXTL.2 - Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

TUTEL.3 - Gestione del Caso assicurativo - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.

In mancanza di tale definizione, e se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, oppure quando vi sia conflitto di interessi o disaccordo nella gestione del sinistro tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, comunicandone il nominativo alla Società.

La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati.

Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, né del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa né addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena la inoperatività della garanzia e l'obbligo di restituire le spese eventualmente anticipate o sostenute dalla Società.

Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.

L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.

ASSIST – Sezione Assistenza

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

ASSIST.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Per ottenere una prestazione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa esterna di A.C.I Global Servizi S.p.A., funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:

- Numero Verde 800 095 095 (Per chi chiama dall'estero: +39 02 66165538)
- Fax: +39 02 66100944
- Email: comunicando:
 - le proprie generalità;
 - il numero di Polizza;
 - il tipo di Assistenza richiesto;
 - l'indirizzo temporaneo se diverso dal domicilio;
 - il recapito telefonico.

Inoltre l'Assicurato si obbliga a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni. Tutte le prestazioni comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza di ogni diritto. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate. Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax o email.